

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 2

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 gennaio 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 627. Ordinanza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiegato dello Stato e pubblico - Ente pubblico soppresso - Opera nazionale protezione maternità e infanzia (ONMI) - Personale dipendente trasferito ad altri enti - Indennità di anzianità - Misura - Manifesta infondatezza.
 (Artt. 3 e 36 Cost.).
 (Art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698) Pag. 9
- N. 628. Ordinanza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CONSO.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Amnistia, indulto - Applicazione - Reati esclusi - Violazioni urbanistiche - Manifesta infondatezza.
 (Artt. 3 e 9 Cost.).
 (Art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744) » 10
- N. 629. Ordinanza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. GRECO.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Lavoro (rapporto) - Minori - Addetti al servizio di ristorazione - Riposo settimanale - Facoltà di deroga - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (Artt. 3 e 41 Cost.).
 (Art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977) » 12
- N. 630. Ordinanza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. GRECO.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Perseguitati politici e razziali - Beneficio - Rapporto di servizio presso pubbliche amministrazioni - Prolungamento - Inoperatività - Manifesta inammissibilità.
 (Art. 3 Cost.).
 (Art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96) » 13
- N. 631. Ordinanza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. GRECO.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sanitario - Farmacisti ospedalieri - Collocamento a riposo - Età - Settantesimo anno - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (Art. 3 Cost.).
 (Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627) » 14

- N. 632. Ordinanza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. GRECO.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sanitario - Personale ospedaliero - Collocamento a riposo - Età - Settantesimo anno - Condizione - Manifesta infondatezza.
 (Art. 3 Cost.).
 (Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 702, nel testo modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627) Pag. 15
- N. 633. Ordinanza 17-30 dicembre 1987.— Pres. SAJA - Red. GRECO.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Pensioni - Importi - Ammontare massimo - Manifesta infondatezza.
 (Art. 3 Cost.).
 (Artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155; 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160; 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; tab. A e B allegate al r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636) » 16
- N. 634. Ordinanza 17-30 dicembre 1987.— Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Istruzione pubblica - Personale docente non di ruolo - Immissione in ruolo - Supplenti annuali nominati dai presidi - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (Artt. 3, 4 e 97 Cost.).
 (Art. 3 della legge 6 giugno 1984, n. 326) » 17
- N. 635. Ordinanza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Elezioni - Elezioni amministrative - Liste elettorali - Vidimazione - Obbligo - Manifesta infondatezza.
 (Art. 3 Cost.).
 (Art. 2, lett. c), del d.-l. 3 maggio 1976, n. 161, conv., con modificazioni, in legge 14 maggio 1976, n. 240) » 18
- N. 636. Ordinanza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. DELL'ANDRO.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Fallimento - Sentenza dichiarativa - Autorità del giudicato - Fallito - Qualità di imprenditore commerciale - Manifesta infondatezza.
Fallimento - Sentenza dichiarativa - Elemento costitutivo del reato di bancarotta - Manifesta infondatezza.
Bancarotta e reati fallimentari - Bancarotta semplice - Punibilità - Manifesta inammissibilità.
 (Artt. 2, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma; 3, 27, primo comma; 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma, 111, secondo comma, Cost.).
 (Art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; art. 27 del c.p.p., in relazione all'art. 2909 del c.c.; art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 del cod. pen. e 14 preleggi) » 20

- N. 637. Ordinanza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. DELL'ANDRO.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Armi - Armi giocattolo - Tappo rosso - Mancanza - Pena - Minimo edittale - Manifesta infondatezza.
 Armi - Armi giocattolo - Trasformabili in armi offensive - Pena - Manifesta infondatezza.
 (Art. 3 Cost.).
 (Art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110) Pag. 22
- N. 638. Ordinanza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. SPAGNOLI.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Tributi in genere - Reati - Azione penale - Accertamento d'imposta - Definitività - Manifesta infondatezza.
 (Artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost.).
 (Art. 56, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) » 24
- N. 639. Ordinanza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. SPAGNOLI.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Sfratto (procedimento per la convalida) - Competenza civile - Luogo della cosa locata - Deroga convenzionale - Preclusione - Manifesta infondatezza.
 (Artt. 3 e 24 Cost.).
 (Artt. 661, 38, terzo comma, e 28 del cod. proc. civ.) » 25
- N. 640. Ordinanza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. SAJA.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Dogana - Diritti di confine - Franchigia - Territorio di Livigno - Manifesta inammissibilità.
 (Art. 3 Cost.).
 (Art. 2, quarto comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). » 26
- N. 641. Sentenza 17-30 dicembre 1987. — Pres. SAJA - Red. GRECO.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Ambiente (tutela) - Danno ambientale - Responsabilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Giurisdizione della Corte dei conti - Deroga - Non fondatezza.
 (Artt. 5, 25, primo comma, e 103, secondo comma, Cost.).
 (Art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349) » 28

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- Ordinanza del pretore di Teano del 25 maggio 1987 (Reg. ord. n. 834/1987). — Art. 6, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - opere non conformi alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano - responsabilità sancita solo nei confronti del titolare della concessione (illegittimamente accordata), dal committente e dell'assuntore dei lavori - ingiustificata esclusione di una concorrente responsabilità del direttore dei lavori, come tale non meno e anzi più di quelli coinvolto nelle previste infrazioni (art. 3 Cost). Pag. 37

- Ordinanza del pretore di Teano del 25 maggio 1987 (Reg. ord. n. 835/1987). — **Art. 6, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - opere non conformi alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano - responsabilità sancita solo nei confronti del titolare della concessione (illegittimamente accordata), dal committente e dell'assuntore dei lavori - ingiustificata esclusione di una concorrente responsabilità del direttore dei lavori, come tale non meno e anzi più di quelli coinvolto nelle previste infrazioni (art. 3 Cost).** Pag. 39
- Ordinanza del pretore di Viterbo del 6 giugno 1987 (Reg. ord. n. 836/1987). — **Art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostit. dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032: Impiegati dello Stato - indennità di buonuscita - liquidazione - mancato computo dell'indennità integrativa speciale (artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.)** » 42
- Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 29 ottobre 1987 (Reg. ord. n. 837/1987). — **Art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425: Ordinamento giudiziario - trattamento economico dei magistrati - aumenti periodici dello stipendio - riassorbimento (mediante la normale progressione economica e nelle funzioni ed eventuali detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita) degli importi erogati in esecuzione delle sentenze penali in giudicato (artt. 24, 103, 111 e 113 Cost.)** » 45
- Art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299: Impiegati dello Stato - indennità di fine rapporto - omissio computo nella predetta indennità della indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (artt. 3 e 97 Cost.)** » 45
- Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 3 dicembre 1986 (Reg. ord. n. 838/1987). — **Art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 5, commi quarto, lett. a), e secondo, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705: Istruzione universitaria - riordinamento docenza universitaria - giudizi di idoneità ed inquadramento a professore associato - prevista possibilità in relazione al numero dei candidati, della formazione delle commissioni giudicatrici per ciascun raggruppamento di discipline in caso di più di ottanta concorrenti - difetto di *ratio* e di criteri uniformi nella legge delega e suo contrasto con il decreto legislativo delegato - insufficienza della successiva legge d'interpretazione (artt. 3, 24, 76, 77, 97, 134, 136 e 137 Cost. e art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).** » 50
- Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 19 novembre 1986 (Reg. ord. n. 839/1987). — **Art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 5, commi quarto, lett. a), e secondo, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705: Istruzione universitaria - riordinamento docenza universitaria - giudizi di idoneità ed inquadramento a professore associato - prevista possibilità in relazione al numero dei candidati, della formazione delle commissioni giudicatrici per ciascun raggruppamento di discipline in caso di più di ottanta concorrenti - difetto di *ratio* e di criteri uniformi nella legge delega e suo contrasto con il decreto legislativo delegato - insufficienza della successiva legge d'interpretazione (artt. 3, 24, 76, 77, 97, 134, 136 e 137 Cost. e art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).** » 54
- Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 luglio 1987 (Reg. ord. n. 840/1987). — **Artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555: Servizio militare di leva - mancata previsione di esenzione in caso di acquisto di cittadinanza straniera con rinuncia a quella italiana (artt. 10, secondo comma, e 52 Cost.)** » 59
- Ordinanza del pretore di Messina del 13 giugno 1987 (Reg. ord. n. 841/1987). — **Artt. 10, sesto comma, e 17, della legge 20 ottobre 1982, n. 773: Previdenza e assistenza a favore dei geometri - previsione per i geometri non iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ma iscritti all'albo professionale dell'obbligo di versare un contributo di solidarietà (in misura comunque non inferiore a L. 100.000 annue) nonché di comunicare alla Cassa l'ammontare del reddito professionale ed il volume degli affari dichiarato ai fini dell'Iva - applicabilità di tali norme anche ai geometri che, in quanto dipendenti di enti pubblici, non esercitano attività professionale ma sono iscritti all'albo ai soli fini dell'inquadramento professionale (art. 3 Cost.)** » 61
- Ordinanza del pretore di Massa del 2 luglio 1987 (Reg. ord. n. 842/1987). — **Art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: Lavoro - rumorosità degli ambienti - mancanza di norme che fissino i limiti massimi di tollerabilità (artt. 3, 24, 25 e 70 Cost. in relazione ad art. 58, lett. B), stessa norma)** » 63

- Ordinanza del pretore di Sannicandro Garganico del 13 ottobre 1987 (Reg. ord. n. 843/1987).— Artt. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7 c.p.v., lett. a), del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94: Edilizia - pertinenze dei fondi rustici e pertinenze «al servizio di edifici già esistenti» - esclusione, per le prime, della autorizzazione gratuita - ingiustificatezza di un trattamento sanzionatorio più severo a parità di nesso strumentale della relazione pertinenziale (artt. 3, 42 e 44 Cost.) Pag. 63
- Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo dell'11 giugno 1987 (Reg. ord. n. 844/1987).— Legge regione Abruzzo 6 giugno 1984, n. 39, punto 28, come modificato dall'art. 5 della legge regione Abruzzo 29 maggio 1987, n. 27: Idrocarburi - piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione - concessioni - trasferimento della titolarità della concessione - condizioni - necessità che l'impianto abbia avuto un erogato medio annuale superiore ai 300.000 litri nei tre anni antecedenti la domanda di trasferimento (artt. 3, 41, 42, 97 e 117 Cost.) » 65
- Ordinanza del pretore di Lecco del 8 giugno 1987 (Reg. ord. n. 845/1987).— Art. 31, ottavo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 54 in Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia a carico di liberi professionisti e dei soggetti c.d. non mutuati - entità - determinazione - criteri (art. 3 Cost.) » 70
- Ordinanza della corte d'appello di Palermo del 24 marzo 1987 (Reg. ord. n. 846/1987).— Art. 9 della legge regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37: Disciplina dell'attività venatoria - esercizio della caccia al di fuori dei casi, dei tempi e delle modalità prescritte - previsione di sanzioni penali anziché amministrative così come stabilito dalla legislazione statale per lo stesso tipo di infrazioni (art. 3 Cost.) » 75
- Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Verona del 2 novembre 1987 (Reg. ord. n. 847/1987). — Art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: Imposta Irpef - pensioni privilegiate - previsto esonero dell'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare che abbia riportato menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra - esclusione dell'esonero nel caso in cui la menomazione fisica dipenda da servizio prestato in tempo di pace (art. 3 Cost.) » 75
- Ordinanza del pretore di Torino del 16 ottobre 1987 (Reg. ord. n. 848/1987).— Art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222: Previdenza e assistenza - diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità - esclusione per i lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile (artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.) » 76
- Ordinanza della Corte di cassazione del 21 giugno 1985 (Reg. ord. n. 849/1987). — Art. 81, secondo comma, del codice penale: Procedimento penale - reato continuato - applicazione della continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in corso, e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato - esclusione (artt. 3 e 25 Cost.) » 77
- Ordinanza del tribunale di Pistoia del 27 ottobre 1987 (Reg. ord. n. 850/1987). — Art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposte in genere - accertamento definitivo dell'imposta in sede giurisdizionale, accertamento che fa stato nei procedimenti penali per il reato di infedele dichiarazione dei redditi (artt. 3 e 24 Cost.) » 80
- Ordinanza del Consiglio nazionale degli architetti presso il Ministero di grazia e giustizia del 30 maggio 1984 (Reg. ord. n. 851/1987). — Art. 7, primo comma, lett. b), del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537: Professione di architetto - impossibilità di esercitarla per i non italiani, se cittadini di Stati nei quali non sia previsto trattamento di reciprocità con l'Italia - prospettata illegittimità della norma nell'ipotesi in cui nel Paese di appartenenza dell'aspirante all'iscrizione nell'albo degli architetti non sia garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche - richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1968 sull'ordinamento della professione di giornalista (art. 10 Cost.) » 82

- Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 27 febbraio 1987 (Reg. ord. n. 852/1987).
 — Artt. 2 della legge regione Lombardia 28 giugno 1982, n. 29, 36 della legge regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, e 1 della legge regione Lombardia 27 marzo 1985, n. 22: Lombardia - impiegati della regione provenienti da enti soppressi o privatizzati - equiparazione del servizio pregresso ai fini dell'ammissione ai concorsi interni - concorsi per avanzamento - requisiti - criteri - ingiustificata esclusione in sede di valutazione del succitato servizio nonché di quello prestato come dipendente regionale, in posizione di comando, presso enti diversi (nel caso di specie: Comune) (artt. 3, 4, 51, 97 e 117 Cost.) Pag. 84
- Ordinanza della corte d'assise di Bolzano del 9 novembre 1987 (Reg. ord. n. 853/1987). — Artt. 28 e 45 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670: Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - insindacabilità dei membri dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano per opinioni e voti espressi - interpretazioni della norma prospettate: a) in senso restrittivo (esclusione di responsabilità solo per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni riguardo alle materie, di stretta competenza delle province, di cui agli artt. 8, 9 e 10 stat. spec.); b) in senso estensivo (esclusione di responsabilità per le opinioni espresse dai consiglieri provinciali anche al di fuori delle loro attribuzioni - ingiustificata disparità di trattamento (se si segua la interpretazione restrittiva) a scapito dei consiglieri provinciali rispetto ai membri del Parlamento, insindacabili per le opinioni espresse in relazione a qualsivoglia attività esplicata nell'ambito del Parlamento; ma anche (se si segua la interpretazione estensiva) a vantaggio dei consiglieri provinciali rispetto ai cittadini, venendo i primi a godere di una insindacabilità assoluta non riconosciuta ai secondi (art. 3 Cost.) » 89
- Ordinanza del pretore di Saronno del 28 marzo 1987 (Reg. ord. n. 854/1987). — Art. 54, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: Imposte dirette - procedura esattoriale - riscossione coattiva della imposta - atti esecutivi - inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione - conseguente impossibilità per l'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione (artt. 24, 102 e 113 Cost.) » 90

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 627

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiegato dello Stato e pubblico - Ente pubblico soppresso - Opera nazionale protezione maternità e infanzia (ONMI) - Personale dipendente trasferito ad altri enti - Indennità di anzianità - Misura - Manifesta infondatezza.

(Artt. 3 e 36 Cost.).

(Art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e successive modificazioni («Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia»), promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1985 dal Tribunale di Brescia, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, 1^a serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 24 ottobre 1985, ha sollevato, nel corso del procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Alloiso Marisa ed altri, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1975, n. 698 («Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia») in quanto dispone nell'ultimo comma che l'importo dell'indennità di anzianità maturata dal personale del soppresso ente pubblico ONMI non sia corrisposta al lavoratore, ma sia versata all'Ufficio liquidatore del soppresso Ente, e che al personale, trasferito agli enti pubblici riceventi, venga, conclusivamente, corrisposto, al momento della cessazione del rapporto con l'ente pubblico ricevente, il trattamento di fine servizio, nella misura complessiva corrispondente all'indennità maturata secondo il regolamento dell'ONMI e all'indennità spettante per la continuazione del rapporto di impiego presso l'ente pubblico ricevente;

che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale della norma denunciata con riferimento ai parametri costituzionali invocati, nell'assunto che essa creerebbe una ingiustificata diversità di trattamento tra situazioni uguali là dove prevede una ritardata corresponsione della indennità a chi prosegue nel rapporto di lavoro, escludendo altresì la possibilità di operare la liquidazione con riferimento all'ultima retribuzione precedente alla cessazione del servizio e conducendo infine ad una tardiva insufficiente retribuzione dell'attività prestata presso l'ONMI;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata;

considerato che in relazione alla dedotta eccezione di inammissibilità appare sufficiente la motivazione sulla rilevanza contenuta nella ordinanza di rinvio;

che questa Corte con sentenza n. 280 del 1984 ha ritenuto, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 42 della Costituzione, e per i medesimi profili ora denunciati non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1º agosto 1977, n. 563;

che l'ordinanza di rimessione, anche se successiva alla menzionata sentenza, né si fa carico di detta pronuncia né comunque contiene argomenti tali da poter indurre la Corte a modificare la propria precedente giurisprudenza, anche perché nessun cenno essa contiene in ordine agli elementi di fatto che potrebbero far diversificare la questione da quella che formò oggetto della precedente richiamata sentenza di questa Corte;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 («Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia») sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale di Brescia (reg. ord. n. 175 del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1568

N. 628

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CONSO)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Amnistia, indulto - Applicazione - Reati esclusi - Violazioni urbanistiche - Manifesta infondatezza.

(Artt. 3 e 9 Cost.).

(Art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1982 dal Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Gasparini Giovanni, iscritta al n. 829 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza del 25 novembre 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, «nella parte in cui non esclude dall'applicazione dell'amnistia i reati previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089»;

che, secondo il giudice *a quo*, l'omessa menzione, da parte della norma censurata, dei suddetti reati fra quelli esclusi dal beneficio dell'amnistia sarebbe priva di ogni giustificazione, «dal momento che le medesime esigenze di tutela degli interessi generali inerenti al territorio», che hanno determinato la scelta del legislatore espressa nell'art. 2, lettera *c*), n.1, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n.744, «si rinvengono anche nella fattispecie di violazione delle disposizioni» della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

e che, sempre stando all'ordinanza di rimessione, «il contrasto della norma in questione con il principio di uguaglianza riguarda», in particolare, la parte seconda dell'art. 2, lettera *c*), n.1, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n.744, «ove è fatta salva la esclusione dell'applicabilità dell'amnistia anche per le violazioni della legislazione urbanistica riguardanti «un'area di piccola estensione, in assenza delle opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entità dei volumi esistenti» qualora sussistano lesioni «degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico»»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che — a parte ogni rilievo circa la censurabilità della norma denunciata sotto il profilo che l'accoglimento della censura dedotta potrebbe comportare la privazione di un beneficio già riconosciuto all'imputato — la costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che «compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione fra reati amnestiabili e no e che le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare corretta da alcuna ragionevole giustificazione» (v. sentenze n. 59 del 1980, n. 214 del 1974, n. 4 del 1974) e che il detto criterio «può farsi discendere da considerazioni di diverso ordine, come per esempio la maggiore diffusione» di alcuni reati «in un certo momento ed il conseguente allarme sociale tale da sconsigliare per casi l'adozione di un atto di clemenza» (v. sentenza n. 175 del 1971);

e che, quindi, tenuto anche conto della diversa oggettività giuridica dei tipi di reato posti a confronto, la dedotta disparità di trattamento non risulta del tutto ingiustificata e non può conseguentemente ritenersi arbitraria;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con ordinanza del 25 novembre 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 629

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. GRECO)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Lavoro (rapporto) - Minori - Addetti al servizio di ristorazione - Riposo settimanale - Facoltà di deroga - Esclusione - Manifesta infondatezza.****(Artt. 3 e 41 Cost.).****(Art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Palermينو Giuseppe, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 301 del 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il pretore di Asti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui non estende anche al caso di minori addetti al servizio di ristorazione la facoltà di derogare all'obbligatorietà del riposo domenicale, concessa, invece, al datore di lavoro nel caso di minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli o in riprese radio-televisive;

che, ad avviso del giudice *a quo* la norma censurata viola gli artt. 3 e 41 Cost. in quanto in entrambi i suddetti casi la menzionata deroga può trovare identica giustificazione — trattandosi di un servizio reso al pubblico, che, secondo l'*id quod plaerumque accidit*, può proprio nelle domeniche registrare maggior disponibilità dei potenziali utenti —, sicchè risulta arbitraria la denunciata disparità di trattamento, con l'ulteriore conseguenza dell'illegittima compressione della libertà di iniziativa economica in danno degli imprenditori esclusi dalla cennata facoltà;

che le esposte censure sono manifestamente infondate;

che, invero, la situazione dei minori che lavorano presso ristoranti si distingue da quella considerata nella norma censurata come meritevole della suddetta deroga poichè il lavoro prestato dai minori nelle rappresentazioni di spettacoli o riprese dirette radiotelevisive, per la particolare natura delle prestazioni stesse, si presenta, di norma, con carattere di insostituibilità ed è, inoltre, sottoposto ad uno speciale controllo preventivo della P.A. (si veda ad esempio, quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 977 del 1967 in merito all'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro), non operante, invece, nel settore della ristorazione;

che, conseguentemente, le situazioni poste a confronto appaiono non assimilabili e perciò tali da giustificare una diversità di trattamento anche in materia di riposo settimanale, con le correlative limitazioni alla libertà di iniziativa degli imprenditori operanti nel testè menzionato settore, le quali trovano fondamento nell'esigenza, del pari garantita costituzionalmente (art. 37, terzo comma), di tutelare il lavoro dei minori.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Pretore di Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1570

composta dai signori

N. 630

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. GRECO)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Perseguitati politici e razziali - Beneficio - Rapporto di servizio presso pubbliche amministrazioni - Prolungamento - Inoperatività - Manifesta inammissibilità.

(Art. 3 Cost.).

(Art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, in relazione al primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1985 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Finzi Diego e l'I.N.P.S., iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 57, 1^a serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il T.A.R. per la Lombardia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955 n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), nella parte in cui subordina la concessione del beneficio del prolungamento del servizio fino al settantesimo anno di età alla condizione della sussistenza di un rapporto di ruolo con la P.A. alla data di entrata in vigore della medesima legge, in quanto, violando l'art. 3 Cost., siffatta condizione arbitrariamente discrimina coloro i quali, pur avendo ottenuto il riconoscimento della qualità di «perseguitati», non abbiano potuto costituire detto rapporto per cause indipendenti dalla loro volontà e comunque connesse alle persecuzioni subite;

che la censura investe non già la fissazione del suddetto termine di riferimento per la verifica della sussistenza del ricordato presupposto condizionante del beneficio — termine riconosciuto, anzi, dal giudice *a quo* rispondente ad un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa —, bensì la mancata previsione della sua non operatività nei sopra descritti casi di difetto di tale presupposto non riconducibile a volontà dell'interessato;

che nell'ordinanza, tuttavia, non è in modo alcuno precisato se e per quali ragioni la fattispecie possa ricondursi ad uno di detti casi, sicchè mancano elementi alla cui stregua possa verificarsi l'effettiva sussistenza della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955 n. 96, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1571

N. 631

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. GRECO)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanitario - Farmacisti ospedalieri - Collocamento a riposo - Età - Settantesimo anno - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(Art. 3 Cost.).

(Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1985 dal T.A.R. del Piemonte, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con ordinanza emessa il 4 dicembre 1985, ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e

5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982 n. 627, nella parte in cui non prevedono il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età dei farmacisti ospedalieri di ruolo, all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, fossero privi di qualifica apicale;

che identica questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 9 giugno 1986 n. 134 e che nella ordinanza in epigrafe non si rinvencono nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 402, nel testo modificato dalla legge di conv. 3 settembre 1982 n. 627, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1572

N. 632

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. GRECO)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanitario - Personale ospedaliero - Collocamento a riposo - Età - Settantesimo anno - Condizione - Manifesta infondatezza.

(Art. 3 Cost.).

(Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 702, nel testo modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 702, nel testo modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1986 dal T.A.R. per la Calabria, iscritta al n. 826 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo per la Calabria, con ordinanza in data 7 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, 5

del d.l. 2 luglio 1982 n. 702, nel testo modificato dalla legge di conv. 3 settembre 1982 n. 627, nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio sino al settantesimo anno di età solo dei sanitari che, alla data di entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, rivestivano determinate qualifiche di ruolo;

che questione identica è già stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 134 del 1986 e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvergono nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132; 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 702, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982 n. 627; sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA.

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1573

N. 633

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. GRECO)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensioni - Importi - Ammontare massimo - Manifesta infondatezza.

(Art. 3 Cost.).

(Artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155; 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160; 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; tab. A e B allegate al r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia pensionistica); dell'art. 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); dell'art. 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); dell'art. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria); e tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22 prima sede speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza in data 26 maggio 1986, il pretore di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in

materia previdenziale e pensionistica); 27, terzo comma, legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); 14, quarto comma, legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); 5, quarto comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria); e delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modifiche; nella parte in cui limitano gli importi pensionistici ad un ammontare massimo insuperabile;

che identica questione è stata già decisa da questa Corte con la sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986 e con successive ordinanze di manifesta infondatezza (da ultima, ord. n. 176 del 1987);

che con l'ordinanza in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160; 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488; e delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636; sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1574

N. 634

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Personale docente non di ruolo - Immissione in ruolo - Supplenti annuali nominati dai presidi - Esclusione - Manifesta infondatezza.

(Artt. 3, 4 e 97 Cost.).

(Art. 3 della legge 6 giugno 1984, n. 326).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326 («Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270»), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Tirrito Rosa ed altro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il TAR per la Sicilia - Sez. staccata di Catania, con ordinanza emessa il 26 febbraio 1986, ha sollevato in relazione agli artt. 3, 4 e 97 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326, («Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270», recante a sua volta il titolo «Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»);

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 282 del 7 luglio 1987;

che, rispetto alla precedente questione, con l'ordinanza indicata in epigrafe viene denunciata anche la violazione dell'art. 4 Cost., ma in maniera del tutto apodittica («Così come pertinente appare il richiamo all'art. 4 della Carta letto in connessione con le altre due norme costituzionali di cui si assume la violazione»);

che, pertanto, sul piano sostanziale, non si rinvengono nell'ordinanza di remissione profili ulteriori o diversi da quelli precedentemente esaminati da questa Corte;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 luglio 1984, n. 326, («Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270»), sollevata dal TAR per la Sicilia - Sez. di Catania con ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 (reg. ord. n. 191 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1575

N. 635

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. CAIANIELLO)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Elezioni amministrative - Liste elettorali - Vidimazione - Obbligo - Manifesta infondatezza.

(Art. 3 Cost.).

(Art. 2, lett. c), del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, conv., con modificazioni, in legge 14 maggio 1976, n. 240).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, («Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota

col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976»), convertito con modificazioni in legge 14 maggio 1976, n. 240 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976»), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1985 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 30 ottobre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 giugno 1987) nel giudizio promosso da Scanzani Trento per l'annullamento delle operazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio comunale di Rieti svoltesi il 12 ed il 13 maggio 1985 e dell'atto di proclamazione degli eletti, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera «c», d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge, con modificazioni, con legge 14 maggio 1976, n. 240, nella parte in cui elimina l'obbligo — sancito a pena di nullità dall'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 — delle vidimazioni delle liste elettorali solo nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative, ribadendo così la necessità della suddetta vidimazione quando si proceda ad elezioni amministrative separate;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata, in quanto basata sull'erroneo presupposto che l'art. 2, lettera «c», della l. n. 161 del 1976 abbia abrogato l'art. 53, secondo comma, della l. n. 570 del 1960, nella parte in cui prevede l'obbligo di vidimazione delle liste, con riguardo al caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative;

Considerato che questa Corte ha escluso, con sentenza n. 129 del 1987, che la norma del 1976 abbia portata abrogatrice delle disposizioni prevedenti modalità tipiche dei singoli procedimenti elettorali, ed in particolare dell'art. 53, d.P.R. n. 570 del 1960, affermando che «l'esigenza accertativa delle liste permane comunque, anche in caso di elezioni abbinate» e che l'obbligo della vidimazione non viene mai meno, «sia che si tratti di consultazioni separate, sia che si tratti di consultazioni contestuali»;

che la questione va dunque dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera «c», d.l. 3 maggio 1976, n. 161, («Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggiorativo il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976»), convertito con modificazioni, in legge 14 maggio 1976, n. 240, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza emessa il 30 ottobre 1985 (reg.ord. n. 274 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 636

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. DELL'ANDRO)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Fallimento - Sentenza dichiarativa - Autorità del giudicato - Fallito - Qualità di imprenditore commerciale - Manifesta infondatezza.****Fallimento - Sentenza dichiarativa - Elemento costitutivo del reato di bancarotta - Manifesta infondatezza.****Bancarotta e reati fallimentari - Bancarotta semplice - Punibilità - Manifesta inammissibilità.****(Artt. 2, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma; 3, 27, primo comma; 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma, 111, secondo comma, Cost.)****(Art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; art. 27 del c.p.p., in relazione all'art. 2909 del c.c.; art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 del cod. pen. e 14 preleggi).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione agli artt. 1, 42 e 43 del codice penale e 14 delle preleggi e dell'art. 21 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 2909 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 2 giugno, il 23 giugno (n. 2 ordinanze) il 9 giugno e il 16 giugno 1982 dal Pretore di Fermo, iscritte rispettivamente ai nn. 932, 933, 934, 935 e 936 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 156 e 149 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 2 giugno 1982 (Reg. Ord. 932/1982) ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e dell'art. 21 c.p.p. (in relazione all'art. 2909 c.c.) nella parte in cui considerano che la sentenza dichiarativa di fallimento, passata in giudicato, fa stato circa la qualità di imprenditore commerciale del fallito cui consegue l'obbligo della tenuta delle scritture contabili di legge, con riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, e 102, comma primo, Cost.;

b) dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 cit., in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, nella parte in cui, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa, con riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost.;

c) dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 cit., nella parte in cui, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, considera la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato di bancarotta e non come condizione obiettiva di punibilità, con riferimento agli artt. 27, comma primo, e 3 Cost.;

che il medesimo Pretore di Fermo, con altre quattro ordinanze emesse il 9 giugno 1982 (R.O. 935/82), il 16 giugno 1982 (R.O. 936/82) e il 23 giugno 1982 (Reg. Ord. 933/82 e 934/82) ha nuovamente sollevato, in riferimento agli stessi artt. 27, comma primo, e 3 Cost., e sotto gli stessi profili, questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 cit., nella parte in cui, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, considera la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato di bancarotta e non come condizione obiettiva di punibilità;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che la prima delle questioni sollevate — relativa all'efficacia vincolante della sentenza dichiarativa di fallimento circa la qualità di imprenditore commerciale del fallito — è stata dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., con ordinanza n. 59 del 1971 (in relazione alla sentenza n. 141 del 1970) e con sentenza n. 275 del 1974; che queste decisioni, fondate sostanzialmente sul principio dell'unità della giurisdizione, esprimono motivazioni valide anche per gli ulteriori profili e parametri cui fa cenno il giudice *a quo*;

che la terza delle questioni sollevate — relativa alla qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato di bancarotta anziché come condizione obiettiva di punibilità — è stata dichiarata infondata con sentenze nn. 110 e 190 del 1972 e, da ultimo, con sentenza n. 146 del 1982 e che non sono stati adottati profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;

che, pertanto, le due suddette questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate;

che la seconda delle questioni sollevate — relativa alla punibilità del reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, a titolo sia di dolo sia di colpa — è manifestamente inammissibile in quanto è dato al giudice *a quo* e non a questa Corte interpretare la disposizione impugnata nel modo che lo stesso giudice ritiene corretto;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 21 c.p.p. (in relazione all'art. 2909 c.c.), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma primo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanza del 2 giugno 1982;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanze del 2 giugno, 9 giugno, 16 giugno e 23 giugno 1982;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo, 101, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanza 2 giugno 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1577

N. 637

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. DELL'ANDRO)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi - Armi giocattolo - Tappo rosso - Mancanza - Pena - Minimo edittale - Manifesta infondatezza.

Armi - Armi giocattolo - Trasformabili in armi offensive - Pena - Manifesta infondatezza.

(Art. 3 Cost.).

(Art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110 («Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi») promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 aprile 1987 dal Pretore di Sondrio nel procedimento penale a carico di Moschini Mauro, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34 prima serie speciale dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 24 marzo 1987 dal Pretore di Vittorio Veneto nel procedimento penale a carico di Oliana Maurizio, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Vittorio Veneto, con ordinanza del 24 marzo 1987 (Reg. ord. n.400/87), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, commi quarto e sesto, legge 18 aprile 1975 n. 110 («Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»), nella parte in cui la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso è punita con un minimo edittale

maggior rispetto alla detenzione illegale di arma comune da sparo, anche per l'inapplicabilità alla prima ipotesi dell'attenuante del caso di lieve entità di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, sotto il profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta, invece, evidenti profili di minore pericolosità e gravità;

che il Pretore di Sondrio, con ordinanza del 9 aprile 1987 (Reg. ord. n. 353/87), ha sollevato identica questione, nonché altra questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., del medesimo art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, nella parte in cui parifica, ai fini della punizione e della misura della sanzione, l'ipotesi della detenzione di un'arma giocattolo fabbricata con tecnica e materiali tali da consentirne la trasformazione e l'utilizzazione in senso offensivo e l'ipotesi della detenzione di un'arma giocattolo fabbricata con materiale inconsistente, ma priva di tappo rosso, così irrazionalmente prevedendo il medesimo trattamento sanzionatorio per le due ipotesi, sebbene la prima presenti evidenti aspetti di maggior gravità e pericolosità;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate o, comunque, infondate;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che la prima delle suddette questioni — previsione, per la detenzione di un'arma giocattolo priva di tappo rosso, di un minimo edittale maggior rispetto alla detenzione illegale di un'arma comune da sparo — è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 171 del 1986 e manifestamente infondata con ordinanze n. 307 del 1986 e n. 162 del 1987, e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvencono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;

che in ordine alla seconda questione, se è vero che il divieto di detenere armi giocattolo trasformabili in senso offensivo mira, in particolare, a prevenire il pericolo di atti diretti ad offendere la persona mentre il divieto di armi giocattolo prive di tappo rosso mira, in particolare, a prevenire il pericolo di atti diretti ad intimidire la persona, è anche vero che in entrambi i casi unico è lo scopo ultimo dell'incriminazione: ed infatti quest'ultima è in ogni caso diretta ad impedire che l'arma giocattolo sia comunque utilizzata per un fine distorto ossia per un uso diverso dal semplice giuoco; e che, pertanto, non è irrazionale che il legislatore, nella sua discrezionalità, abbia unificato le predette due ipotesi in un'unica previsione normativa;

che, d'altra parte, come affermato dalla sent. n. 171 del 1986, in relazione ad analoga questione, non per il solo rilievo che le due ipotesi siano diverse nel disvalore, esiste una manifesta irragionevolezza della loro previsione unitaria, in quanto è pur sempre rimesso al giudice, nell'esercizio della discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 c.p., determinare la pena fra i limiti minimo e massimo, tenendo conto della qualità e quantità dell'oggettiva antiggiuridicità delle diverse fattispecie;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Vittorio Veneto e dal Pretore di Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 638

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. SPAGNOLI)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Tributi in genere - Reati - Azione penale - Accertamento d'imposta - Definitività - Manifesta infondatezza.****(Artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost.).****(Art. 56, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRÒ, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1986 dal Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Rodà Carmelo, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto, che il Tribunale di Verbania, nel corso di un procedimento penale a carico di Rodà Carmelo per il reato di infedele dichiarazione dei redditi di cui al primo comma dell'art. 56 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, solleva questione di legittimità costituzionale del sesto comma di detto articolo, il quale dispone che «L'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data»;

che, a parere del giudice *a quo*, tale disposizione implica che l'accertamento divenuto definitivo in via amministrativa faccia stato nel giudizio penale;

che, lo stesso giudice, osservato che nella specie l'accertamento dell'amministrazione finanziaria gli impedisce di verificare la asserita falsità di un documento, sul quale esso accertamento è fondato, prospetta il dubbio che la norma impugnata — peraltro non coinvolta nella dichiarazione di illegittimità costituzionale della sentenza n. 88 del 1982 di questa Corte — violi: *a*) l'art. 101, secondo comma, Cost., perché contrasta con il principio del libero convincimento del giudice; *b*) l'art. 3, primo comma, Cost., perché introduce una irrazionale differenziazione degli imputati a seconda che l'imputazione sia relativa a imposte dirette o indirette; *c*) l'art. 24, secondo comma, Cost., perché impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa;

che, la parte privata non si è costituita;

che, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto della questione sia per la possibilità — aperta, a suo avviso, dalla menzionata sentenza costituzionale n. 88 del 1982 — di dare una interpretazione adeguatrice alla disposizione censurata, sia perché il principio del libero convincimento del giudice non dovrebbe in ogni caso, in presenza di un illecito penale, prevalere sui regimi probatori diversi previsti dalle norme tributarie;

Considerato che la decisione della controversia sull'eventuale falsità di documenti posti a fondamento di accertamenti tributari rientra — secondo i principi generali dell'ordinamento — nella competenza del giudice ordinario, civile o penale, e che l'accertamento amministrativo che ne presuppone la veridicità non è idoneo a far stato nel processo *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, secondo comma Cost., sollevata dal Tribunale di Verbania con ordinanza del 9 maggio 1986 (r.o. n. 645/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1579

N. 639

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. SPAGNOLI)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sfratto (procedimento per la convalida) - Competenza civile - Luogo della cosa locata - Deroga convenzionale - Preclusione - Manifesta infondatezza.

(Artt. 3 e 24 Cost.).

(Artt. 661, 38, terzo comma, e 28 del cod. proc. civ.).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 38, terzo comma e 661 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1986 dal Pretore di Pavia nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. AGIP Petroli e Comizzoli Narciso, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Pavia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 661, 38, terzo comma e 28 cod. proc. civ., assumendo che tali norme, in quanto statuiscono, per i procedimenti per convalida di sfratto, la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata, precludono al locatore di adire il giudice del foro convenzionalmente stabilito nel contratto, con ciò riservandogli un trattamento deteriore rispetto a quello fatto al conduttore e menomandone il diritto di difesa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che tale questione sia dichiarata infondata;

Considerato che questa è stata sollevata non in sede di convalida, ma nel successivo giudizio ordinario conseguente all'opposizione dell'intimato, per il quale si ritiene pacificamente che riprendano vigore le ordinarie regole di competenza;

che d'altra parte la competenza territoriale inderogabile stabilita per lo speciale procedimento per convalida di sfratto corrisponde al generale criterio del foro del convenuto e si rende necessaria in vista delle gravi conseguenze che la legge assegna alla mancata comparizione dell'intimato, a cagione delle quali essa detta non a caso particolari cautele (art. 663 c.p.c.);

che il locatore, ove voglia avvalersi della clausola di deroga convenzionale della competenza, ben può agire nelle forme ordinarie;

che, non essendo perciò ravvisabile nella disciplina impugnata alcuna violazione dei disposti costituzionali invocati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 661, 38, terzo comma e 28 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Pavia con ordinanza del 3 novembre 1986 (r.o. 803/86).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1580

N. 640

Ordinanza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. SAJA)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Dogana - Diritti di confine - Franchigia - Territorio di Livigno - Manifesta inammissibilità.

(Art. 3 Cost.).

(Art. 2, quarto comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promossi con n. 74 ordinanze emesse l'11 ed il 13 aprile 1987 dal Pretore di Tirano, iscritte ai nn. da 576 a 601, da 611 a 636 e da 644 a 665 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 45, 46 e 47/prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Sala Giampietro, imputato del reato di cui all'art. 282 del t.u. delle leggi doganali (d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43) per avere tentato di introdurre merce dal territorio extradoganale di Livigno a quello dello Stato italiano senza aver pagato i diritti di confine, il Pretore di Tirano, con ordinanza del 13 aprile 1987 (reg. ord. n. 576 del 1987), sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. cit., nella parte in cui pone il territorio del suddetto Comune al di fuori del confine doganale dello Stato;

che, secondo il Pretore, la detta franchigia territoriale, stabilita con l. 17 luglio 1910 n. 516, non si giustificava più attualmente, stanti le mutate condizioni della viabilità e dell'economia della zona, ciò che poneva in contrasto col principio di eguaglianza il trattamento tributario di favore rispetto alle altre zone del territorio nazionale;

che lo stesso Pretore sollevava la medesima questione di legittimità costituzionale con le altre ordinanze indicate in epigrafe;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nella causa n. 576 del 1987, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, per l'identità del loro oggetto, debbono essere riuniti;

che la questione è manifestamente inammissibile poiché la valutazione delle condizioni economiche e geografiche al fine di attribuire o di togliere la franchigia doganale ad una determinata zona del territorio statale è riservata alla discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è insindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 28 l. 11 marzo 1953 n. 87;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Tirano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 641

Sentenza 17-30 dicembre 1987

(Pres. SAJA - Red. GRECO)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Ambiente (tutela) - Danno ambientale - Responsabilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Giurisdizione della Corte dei conti - Deroga - Non fondatezza.**

(Artt. 5, 25, primo comma, e 103, secondo comma, Cost.).

(Art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), promossi con ordinanze emesse il 1° ottobre 1986 ed il 9 gennaio 1987 dalla Corte dei Conti - Sezioni Riunite - sui ricorsi proposti da Tavanti Tommasi Luigi ed altri e Notaro Nicola ed altro, iscritte al n. 830 del registro ordinanze 1986 e al n. 221 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7 e 25 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Tavanti Tommasi Luigi, di Salari Giuseppe, di Notaro Nicola e di Ciccarone Silvio;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Carlo Selvaggi per Tavanti Tommasi Luigi, Walter Prosperetti per Salari Giuseppe, Sebastiano Petrucci per Notaro Nicola e Emilio Sivieri per Ciccarone Silvio.

Ritenuto in fatto

1. — Fra il 1961 e il 1964 nell'ambito del Parco Nazionale d'Abruzzo, si costruivano trenta villette, una rete stradale di collegamento per la creazione di un centro residenziale nel territorio del Comune di Lecce dei Marsi. Ritenendosi prodotto un danno ambientale di natura erariale, il Procuratore Generale della Corte dei Conti iniziava giudizio per responsabilità amministrativa a carico di coloro che erano risultati autori del danno e cioè gli amministratori del Comune, il Presidente dell'Ente Parco, i componenti della Giunta Provinciale amministrativa di L'Aquila, un Vice-prefetto e un sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura e Foreste. Essi venivano condannati al risarcimento dei danni per importi di varia entità.

Costoro proponevano appello.

Essendo nelle more intervenuta la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero per l'Ambiente, la quale all'art. 18 ha demandato i giudizi per il risarcimento dei danni alla competenza del giudice ordinario, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con ordinanza del 1° ottobre 1986 (R.O. n. 830/86) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 103, secondo comma, e 25 Cost., questione di legittimità costituzionale del detto articolo 18 nella parte in cui ha devoluto al giudice ordinario la materia relativa al risarcimento per danno ambientale, salva la giurisdizione della Corte dei Conti in limitate ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile.

2. — Sul primo profilo le Sezioni remittenti hanno rilevato che, mentre la norma primaria individua una competenza tendenzialmente generale della Corte dei Conti nelle materie di contabilità pubblica, la disposizione impugnata sembra limitare il suo ambito in quanto difettano ragionevoli tratti differenziali tra la responsabilità per danni ambientali e la responsabilità per danni arrecati ad altri beni pubblici.

A parere delle Sezioni Riunite, il nucleo storico e fondamentale della giurisdizione della Corte dei Conti, presente al Costituente, in sede di redazione dell'art. 103, secondo comma, sarebbe costituito oltre che dal giudizio sui conti (cioè nei confronti dei contabili) anche da quello nei confronti dell'impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, come precipuamente emerge dal T.U. delle norme sulla contabilità dello Stato approvato con R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, nonché dal coevo R.D. n. 2441, recante modifiche di alcune norme della legge istitutiva della Corte dei Conti.

Il precetto costituzionale rimarrebbe, in pratica, svuotato di contenuto ove lo si ritenesse idoneo a garantire l'estensione della giurisdizione amministrativa contabile, almeno alle materie riconducibili a tale nucleo fondamentale perché si riconoscerebbe al legislatore ordinario il potere di ridurre tale estensione secondo le sue scelte discrezionali pur in presenza di tutti gli elementi che, tradizionalmente, giustificerebbero l'assoggettamento di tale materia a quella giurisdizione.

D'altra parte per il danno ambientale imputabile a responsabilità di pubblici dipendenti sussisterebbero tutti i presupposti di siffatto assoggettamento sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

In contrario non potrebbe invocarsi una presunta necessità di unitaria cognizione dell'unico fatto causativo del danno nel quale concorressero pubblici funzionari e soggetti privati o delle diverse azioni dannose concorrenti di costoro poiché nel vigente ordinamento sussiste la regola della ripartizione della cognizione del medesimo danno unitariamente prodotto dal pubblico funzionario, il quale ne risponde davanti alla Corte dei Conti, e dal privato, il quale ne risponde davanti al giudice ordinario. Inoltre la materia della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari, che nell'esercizio delle loro attribuzioni abbiano recato danno ai beni ambientali, inteso come danno allo Stato, quale ente esponenziale della collettività generale, è stata individuata dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che ha ricostruito il relativo modello giuridico in termini corrispondenti a quelli fatti propri dal legislatore con la legge n. 349 del 1986.

2.1 — Per l'altro profilo (violazione dell'art. 25, primo comma, Cost.), il giudice *a quo* ha rilevato che, ove si affermi l'esistenza di una riserva costituzionale di giurisdizione della Corte dei Conti *ex art. 103 Cost.*, non potrebbero essere sottratti al giudice naturale, individuabile alla stregua di tale ultima norma, i funzionari pubblici responsabili di danno allo Stato. Tanto più se si considerino le peculiarità strutturali di detta giurisdizione rispetto a quella ordinaria: cioè l'affidamento del potere di azione ad un organo pubblico neutrale posto a difesa degli interessi dello Stato-ordinamento; i poteri ufficiosi di acquisizione delle prove, non limitati dall'iniziativa delle parti; il potere del giudice di porre a carico del responsabile anche solo una parte del danno accertato.

La necessità dell'attribuzione alla giurisdizione della Corte dei Conti della materia della responsabilità verso lo Stato dei pubblici funzionari, giustificata dalle peculiarità, appare particolarmente evidente dalla individuazione della responsabilità di organi di vertice dell'Amministrazione: ad esempio, la disposizione impugnata, non contenendo alcuna previsione circa la proposizione dell'azione risarcitoria allorché autore del danno ambientale sia un Ministro o altro organo di vertice che abbia agito per delega di questo, si risolve in una causa di insufficiente tutela della collettività, che non può giovare del potere di azione proprio del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti (artt. 82 della legge di contabilità di Stato e 52 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti).

3. — Il medesimo giudice ha denunciato la stessa disposizione con ordinanza emessa il 9 gennaio 1987 (Reg. Ord. n. 221 del 1987) nel procedimento di appello avverso la decisione parziale del 30 aprile 1985, con la quale la 1^a sezione giurisdizionale della Corte dei Conti aveva, fra l'altro, affermato la sussistenza della propria giurisdizione in un caso di azione promossa dal Procuratore Generale presso la Corte stessa nei confronti di taluni amministratori del Comune di Vasto e di altri pubblici funzionari per il risarcimento del danno ambientale provocato dalla realizzazione abusiva di determinate opere in località Punta Penne (zona vincolata dal piano regolatore generale di detto Comune), con riferimento alle quali i convenuti avevano ommesso di provvedere all'applicazione delle sanzioni pecuniarie di legge.

La censura è stata proposta in riferimento all'art. 5 e, sotto diverso profilo, ancora all'art. 103, secondo comma, Cost.

A sostegno della dedotta violazione della prima di dette norme si assume che nel caso in cui la giurisdizione in *subiecta materia* fosse conservata alla Corte dei Conti, la tutela dell'interesse dello Stato sarebbe pienamente realizzata dalla imparzialità del Procuratore Generale della Corte dei Conti, costituente indiretta garanzia dell'esercizio dell'azione di danno; per converso, la facoltatività dell'azione innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria in sede civile,

rimessa all'apprezzamento dell'Avvocatura dello Stato o degli organi degli enti locali, si risolverebbe in un difettoso meccanismo che non garantirebbe l'inderogabile tutela degli interessi delle singole collettività locali e, di riflesso, dell'intera collettività, perché le stesse persone fisiche potrebbero essere nel contempo legittimate a deliberare la proposizione del giudizio di responsabilità e poi esserne le convenute con tutte le conseguenti possibili e notevoli ripercussioni sull'autonomia degli enti locali che tali amministratori esprimono.

Il contrasto con l'art. 103, secondo comma, Cost., viene prospettato sotto il profilo che le deroghe alla giurisdizione della Corte dei Conti in tema di responsabilità per danni arrecati allo Stato sono state «storicamente» apportate solo in ragione delle funzioni di particolari categorie di soggetti (es., amministratori di enti pubblici economici) e non anche per motivi oggettivi concernenti la specie del danno.

4. — In entrambe le ordinanze per la rilevanza della questione si osserva che la norma impugnata, per la sua natura processuale, è di immediata applicazione nei giudizi pendenti, talché l'esame della sua legittimità costituzionale riveste carattere di necessaria pregiudizialità. Le ordinanze sono state regolarmente notificate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. — Si sono costituiti taluni degli appellanti nei giudizi *a quibus* ed hanno sollecitato la declaratoria di infondatezza della questione. A tal fine, le rispettive difese hanno concordemente rilevato che l'art. 103, secondo comma, Cost. distingue due settori della giurisdizione della Corte dei Conti, uno solo dei quali può ritenersi ad essa costituzionalmente riservato e cioè quello attinente alle «materie di contabilità pubblica»; mentre ogni altra competenza è «attribuita dalla legge» e, quindi, fuori di tale riserva. Fra le competenze non riservate si colloca anche quella attinente all'adempimento dei doveri di tutti gli agenti i quali, pur non avendo maneggio di pubblico denaro o specifica custodia dei beni pubblici, tuttavia, col loro comportamento, nell'espletamento del rapporto di servizio, in senso lato, che li lega alla pubblica amministrazione, possono cagionare danni destinati a ripercuotersi direttamente o indirettamente sulle pubbliche finanze. In questi casi l'attribuzione della giurisdizione alla Corte dei Conti non deriva dall'appartenenza delle controversie alla materia della «contabilità pubblica», ma da una valutazione discrezionale del legislatore, fondata su considerazioni di opportunità politica, circa la maggiore idoneità di detto giudice, rispetto a quello ordinario, alla decisione delle controversie medesime.

La non riconducibilità della materia della responsabilità amministrativa a quella della «contabilità pubblica» si apprezza poi in modo particolare quando, come nella specie, si tratti di responsabilità per danno all'ambiente, per la natura di esso di bene immateriale non configurabile tecnicamente come patrimonio dello Stato, ma come utilità della collettività generale, verso la quale l'amministrazione ha doveri più che diritti. E proprio la peculiarità di tale bene può individuarsi come ragionevole fondamento delle valutazioni di opportunità che hanno determinato la norma censurata.

Negata l'esistenza, in *subiecta materia*, di una riserva costituzionale della giurisdizione della Corte dei Conti, ne discende anche l'infondatezza del profilo di illegittimità costituzionale afferente alla pretesa violazione del principio del giudice naturale.

Inoltre la pretesa garanzia di tutela ravvisata nell'inderogabilità ed imparzialità dell'azione del Procuratore Generale della Corte dei Conti non può configurarsi come requisito e condizione inseparabile dalla funzione giurisdizionale e la mancanza di tale garanzia nell'ambito della giurisdizione ordinaria può essere fonte tutt'al più di inconvenienti pratici non suscettibili di ascendere al livello di vizi di incostituzionalità della norma censurata, neanche sotto il profilo di una presunta minorazione della tutela delle autonomie locali. Invero l'art. 5 Cost., invocato al riguardo come parametro dal giudice *a quo*, imponendo allo Stato di adeguare i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia locale, appare la norma meno idonea a giustificare la persistenza di uno strumento certamente limitativo dell'autonomia medesima, quale nella ricostruzione fattane da detto giudice si configura il potere di azione del Procuratore Generale.

Nell'imminenza dell'udienza hanno presentato memorie talune delle parti costituite.

La difesa di Giuseppe Salari ha insistito sulle deduzioni già formulate.

La difesa di Luigi Tavanti Tommasi ha pregiudizialmente sollevato dubbi sulla rilevanza della questione, venendo censurata una norma che, per essere di immediata attuazione, ha già privato il giudice *a quo* della *potestas iudicandi*.

Nel merito ha sottolineato che il complessivo disegno costituzionale in materia di giurisdizione si ispira al principio dell'unità di questa, alla luce del quale va intesa anche la posizione riservata alla Corte dei Conti: la sola competenza costituzionalmente inderogabile di tale giudice attiene ai giudizi di conto, mentre altre materie possono essergli attribuite se ciò è giustificato da una chiara connessione delle stesse con quella della contabilità. Siffatto collegamento è assente per quanto riguarda la materia della responsabilità per danno all'ambiente perché, anche ove esso sia prodotto dal pubblico dipendente, attiene ad un bene protetto che non è parte del patrimonio dello Stato e tanto meno del demanio.

Si tratta, invece, di un bene immateriale che ha rilevanza giuridica soltanto per il riconoscimento contenuto nella stessa legge n. 349 del 1986 e che rientra fra le *res communia omnium*: le lesioni di esso, da chiunque prodotte, non si sottraggono allo schema ordinario della responsabilità civile extracontrattuale, talché si giustifica la competenza giurisdizionale dell'A.G.O..

La difesa del Ciccarone ha svolto rilievi non dissimili, nella sostanza, sottolineando che quand'anche si condividesse l'assunto del giudice *a quo* secondo il quale dal «nucleo storico» della giurisdizione della Corte dei Conti, già normativamente definito, si sarebbe andato sviluppando, nella materia di «contabilità pubblica», un processo evolutivo verso una nozione tendenzialmente generale della giurisdizione stessa, dovrebbe nondimeno riconoscersi che questo orientamento non può che arrestarsi di fronte alla tassativa specificazione della norma censurata che, muovendosi in uno spazio assegnato al legislatore ordinario dallo stesso art. 103, comma secondo, Cost., attribuisce in modo non equivoco al giudice ordinario la materia relativa alla responsabilità dei soggetti, pubblici o privati agenti, che arrecano danno all'ambiente.

Ha rilevato poi che, nella legge n. 349 del 1986, la nozione di ambiente è assunta in senso globale, tale da prescindere dalla specifica considerazione dei singoli beni, isolatamente presi, che formano il demanio o il patrimonio dello Stato e di altri enti pubblici: tale nozione è indicativa di un bene nuovo e diverso da questi, di natura immateriale e riferibile alla generalità dei cittadini e, per essi, allo Stato-comunità, sicché agevolmente si comprende come anche la tutela giudiziaria di detto bene non possa atteggiarsi nelle medesime forme riservate alla tutela del demanio o del patrimonio.

La memoria difensiva di Notaro Nicola è stata depositata fuori termine.

Considerato in diritto

1. — I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in parte connesse.

2. — Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con le due ordinanze di rimessione, sospettano l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 3 luglio 1986 n. 349, che ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario l'intera materia del risarcimento del danno ambientale, facendo salva la giurisdizione della Corte dei Conti solo in alcune limitate ipotesi di responsabilità amministrativa in quanto, a loro giudizio, risulterebbero violati:

a) l'art. 103, secondo comma, Cost. perché toglie alla giurisdizione della Corte dei Conti una materia che, per caratteristiche soggettive ed oggettive, rientra tra quelle costituzionalmente ad essa riservate;

b) l'art. 25, primo comma Cost. perché sottrae i pubblici funzionari responsabili del danno ambientale al giudice naturale individuabile in base al suddetto precetto costituzionale;

c) l'art. 5 Cost. perché la carenza di un organo cui spetti, in *subjecta materia*, un potere imparziale ed inderogabile di esercizio dell'azione risarcitoria si risolve in una compressione della tutela delle autonomie locali, particolarmente evidente allorché il pubblico funzionario, competente a deliberare l'esercizio dell'azione, sia anche il legittimato passivo nel relativo giudizio, siccome autore e responsabile del danno ambientale.

2.1 — Le remittenti sostengono:

a) che la norma primaria individua una competenza tendenzialmente generale della Corte dei Conti nelle materie di contabilità pubblica qualificata dalla concorrenza del carattere pubblico dell'ente dalla natura pubblica del bene e della sua gestione;

b) che l'art. 103 Cost. attribuisce alla giurisdizione della Corte dei Conti, oltre al giudizio sui conti, anche quello nei confronti dell'impiegato che, per azione od omissione anche colposa nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato;

c) che nella materia di danno ambientale si è in presenza di tutti gli elementi che tradizionalmente giustificano l'assoggettamento di tale materia alla giurisdizione della Corte dei Conti;

d) che nel caso di danno ambientale imputabile a responsabilità del pubblico dipendente, sussistono tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi i quali determinano l'attribuzione della giurisdizione alla Corte dei Conti;

e) che la riserva costituzionale di giurisdizione alla Corte qualifica, *in subjecta materia*, la stessa Corte dei Conti come giudice naturale nei relativi giudizi; si aggiunge poi la considerazione che la presenza attiva nel giudizio del Procuratore Generale della Corte, il quale è detentore del potere di azione e di tutti gli altri connessi, specie di quello in ordine all'acquisizione diretta delle prove, garantirebbe la piena tutela della collettività e delle stesse autonomie locali.

2.2 — Le censure non sono fondate.

Il secondo comma dell'art. 103 Cost. è stato più volte interpretato da questa Corte (sentt. nn. 17/85; 189/84; 241/84; 102/77), nel senso che alla Corte dei Conti è riservata la giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica, la quale va intesa nel senso tradizionalmente accolto dalla giurisprudenza e dalla legislazione, cioè come comprensiva sia dei giudizi di conto che di responsabilità a carico degli impiegati e degli agenti contabili dello Stato e degli enti pubblici non economici che hanno il maneggio del pubblico denaro; che la materia di contabilità pubblica non è definibile oggettivamente ma occorrono apposite qualificazioni legislative e puntuali specificazioni non solo rispetto all'oggetto ma anche rispetto ai soggetti; che, comunque, essa appare sufficientemente individuata nell'elemento soggettivo che attiene alla natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione.

Si è anche affermato che la giurisdizione della Corte dei Conti, nelle dette materie, è solo tendenzialmente generale (tanto che nell'ordinamento precostituzionale la si qualificava giurisdizione speciale) e che sono possibili deroghe con apposite disposizioni legislative, specie nella materia della responsabilità amministrativa non di gestione e che la cognizione delle cause attinenti alla responsabilità patrimoniale per danni cagionati agli enti pubblici da pubblici funzionari, nell'esercizio delle loro funzioni, siccome involge questioni relative a diritti soggettivi, sarebbe spettata al giudice ordinario se non vi fosse stata la previsione legislativa derogatoria la quale sancisce una diversa ripartizione giurisdizionale.

La richiamata giurisprudenza non è in contrasto con l'altra di questa stessa Corte (sentt. nn. 110/70; 68/71; 211/72; 102/77; 241/84; 53/85) che ha affermato la espansione tendenziale della giurisdizione della Corte dei Conti, ove sussista identità di materia e di interesse tutelato, in carenza di regolamentazione specifica da parte del legislatore che potrebbe anche prevedere la giurisdizione ed attribuirla ad un giudice diverso (per es. in tema di responsabilità amministrativa dei funzionari regionali in fattispecie di gestione di interessi patrimoniali pubblici).

A parte la rilevata necessità della carenza di una diversa disciplina legislativa si rimane sempre nel campo della giurisdizione contabile, come sopra specificata.

Trattasi sempre di un limite funzionale alla giurisdizione del giudice ordinario che nell'ordinamento è il giudice dei diritti soggettivi, tranne le eccezioni legislativamente stabilite.

Proprio in applicazione dell'art. 103, secondo comma, Cost., e nei limiti ad esso imposti, spetta al legislatore la determinazione della sfera di giurisdizione dei giudici (ordinario, amministrativo, contabile, militare ecc...). E nella *interpositio* del legislatore deve individuarsi il limite funzionale delle attribuzioni giudicanti della Corte dei Conti.

La scelta a favore del giudice ordinario operata dal legislatore con il secondo comma dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986, oggetto della impugnazione, risulta, quindi, conforme al precetto costituzionale (art. 103, secondo comma, Cost.).

Si osserva, anche, che il legislatore può scegliere sanzioni più idonee alla salvaguardia dei pubblici interessi nelle varie materie ed effettuare altresì la conformazione tipologica delle responsabilità. Il che è avvenuto nella materia di cui trattasi.

Inoltre, la infondatezza della questione di legittimità costituzionale di cui trattasi si evince anche dall'esame delle altre norme non impuginate dell'art. 18 (nn. dal 3 all'8) e di tutta la legge in generale.

Anzitutto, con essa si è creato un Ministero per l'ambiente che, per le funzioni attribuite, assurge a centro di riferimento dello interesse pubblico ambientale e di fatto realizza il coordinamento e la riconduzione ad unità delle azioni politico-amministrative finalizzate alla sua tutela.

L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità.

Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione.

L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto.

Vi sono, poi, le norme ordinarie che, in attuazione di detti precetti, disciplinano ed assicurano il godimento collettivo ed individuale del bene ai consociati; ne assicurano la tutela imponendo a coloro che lo hanno in cura, specifici obblighi di vigilanza e di interventi. Sanzioni penali, civili ed amministrative rendono la tutela concreta ed efficiente.

L'ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme.

Non è certamente possibile oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo: ma, appartenendo alla categoria dei c.d. beni liberi, è fruibile dalla collettività e dai singoli.

Alle varie forme di godimento è accordata una tutela civilistica la quale, peraltro, trova ulteriore supporto nel precetto costituzionale che circoscrive l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) ed in quello che riconosce il diritto di proprietà, ma con i limiti della utilità e della funzione sociale (art. 42 Cost.).

È, inoltre, specificamente previsto il danno che il bene può subire (art. 18 n. 1). Esso è individuato come compromissione (dell'ambiente) e, cioè, alterazione, deterioramento o distruzione, cagionata da fatti commissivi o omissivi, dolosi o colposi, violatori delle leggi di protezione e di tutela e dei provvedimenti adottati in base ad esse.

Le dette violazioni si traducono, in sostanza, nelle vanificazioni delle finalità protettive e per se stesse costituiscono danno.

La responsabilità che si contrae è correttamente inserita nell'ambito e nello schema della tutela aquiliana (art. 2043 cod. civ.).

Questa Corte (sentt. n. 247/74 e n. 184/86) ha già ritenuto possibile il ricorso all'art. 2043 cod. civ. in tema di lesione della salute umana, dell'integrità dell'ambiente naturale e di danno biologico.

Si è così in grado di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ma anche a prevenire ed a sanzionare l'illecito. Il tipo di responsabilità civile ben può assumere, nel contempo, compiti preventivi e sanzionatori.

Questa Corte ha messo in rilievo la nuova valenza del citato art. 2043 cod. civ., a seguito e per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione, come strumento per la protezione dei valori che essa prevede ed assicura, tra cui ha rilievo precipuo il principio della solidarietà, nonché la stretta relazione che ne deriva tra la detta norma e i precetti costituzionali, al fine della determinazione dell'illecito e della riparazione che consegue alla violazione del precetto.

Lo stesso principio del *neminem laedere*, che era il supporto della responsabilità aquiliana, assume una nuova e diversa rilevanza e soprattutto un contenuto diverso, siccome comprensivo anche della riparazione alle menomazioni di beni di valore assoluto e primario.

L'art. 2043 cod. civ. va posto in correlazione con la disposizione che prevede il bene giuridico tutelato attraverso la posizione del divieto primario.

La sanzione risarcitoria è conseguenza della lesione della situazione giuridica tutelata. E l'illecito è fatto consistere nella violazione della norma e dei provvedimenti adottati in base ad essa.

In tal modo si tiene esattamente conto della realtà e si pone rimedio a tutta la gamma delle conseguenze dannose che derivano dalla violazione effettuata.

Risultano rimedi a tutta la indefinita e sterminata serie degli eventi lesivi che l'uomo quotidianamente si inventa utilizzando anche, in maniera distorta e a proprio esclusivo vantaggio, il progresso tecnologico. In tal modo il giudice poggia la sua decisione su dati certi e applica regole di sicura conoscibilità.

Il danno è certamente patrimoniale, sebbene sia svincolato da una concezione aritmetico-contabile e si concreti piuttosto nella rilevanza economica che la distruzione o il deterioramento o l'alterazione o, in genere, la compromissione del bene riveste in sé e per sé e che si riflette sulla collettività la quale viene ad essere gravata da oneri economici.

La tendenziale scarsità delle risorse ambientali naturali impone una disciplina che eviti gli sprechi e i danni sicché si determina una economicità e un valore di scambio del bene. Pur non trattandosi di un bene appropriabile, esso si presta a essere valutato in termini economici e può ad esso attribuirsi un prezzo.

Consentono di misurare l'ambiente in termini economici una serie di funzioni con i relativi costi, tra cui quella di polizia che regolarizza l'attività dei soggetti e crea una sorveglianza sull'osservanza dei vincoli; la gestione del bene in senso economico con fine di rendere massimo il godimento e la fruibilità della collettività e dei singoli e di sviluppare le risorse ambientali. Si possono confrontare i benefici con le alterazioni; si può effettuare la stima e la pianificazione degli interventi di preservazione, di miglioramento e di recupero; si possono valutare i costi del danneggiamento. E per tutto questo l'impatto ambientale può essere ricondotto in termini monetari. Il tutto consente di dare all'ambiente e quindi al danno ambientale un valore economico.

Lo schema seguito, però, porta a identificare il danno risarcibile come perdita subita, indipendentemente sia dal costo della rimessione in pristino, peraltro non sempre possibile, sia dalla diminuzione delle risorse finanziarie dello Stato e degli enti minori.

Risulta superata la considerazione secondo cui il diritto al risarcimento del danno sorge solo a seguito della perdita finanziaria contabile nel bilancio dell'ente pubblico, cioè della lesione del patrimonio dell'ente, non incidendosi su un bene appartenente allo Stato.

Non si possono richiamare in senso proprio i principi della responsabilità contabile e della responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici che, peraltro, è di natura contrattuale.

Né possono essere trasportati nel campo aquiliano i principi affermati nel settore del danno erariale o danno pubblico in generale. Non rileva nemmeno l'evoluzione che ha subito la nozione di finanza pubblica come comprensiva anche della finanza degli enti pubblici oltre che di quella propria dello Stato.

Il tipo di responsabilità non è stata nemmeno riduttivamente concretata nei soli comportamenti in contrasto con i criteri della buona amministrazione a seguito di valutazioni di tipo gestionale, sia pure collegata a dati ordinamentali di fondo, ma è stata legata a parametri certi e univoci, quale la esistenza di leggi e provvedimenti emanati in base ad esse, la cui violazione determina l'ingiustizia del danno.

Ma il formale rispetto della norma non deve coprire gli eventuali comportamenti di negligenza e di mala fede nell'esercizio di attività amministrativa o di impresa, i quali sono sempre vietati e contrastano con i principi costituzionali del buon andamento dell'amministrazione e della funzione sociale della proprietà e dei limiti dell'iniziativa privata che in ogni caso non debbono essere violati.

Del resto, nella concreta vita giudiziaria lo stesso art. 2043 cod. civ. del quale la stessa Corte ha già sottolineato il ruolo importante sotto il profilo sistematico, spesso sorregge condanne di pubblici amministratori responsabili di danneggiamenti non solo in situazioni dalle quali emergevano profili penalistici.

La legittimazione ad agire, che è attribuita allo Stato ed agli enti minori non trova fondamento nel fatto che essi hanno affrontato spese per riparare il danno o nel fatto che essi abbiano subito una perdita economica ma nella loro funzione a tutela della collettività e delle comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che ad essi fanno capo.

Per il privato cittadino il danno ambientale potrebbe essere ingiusto nei limiti in cui si assume la rilevanza. Rimane, comunque, ferma la tutela del cittadino che ha subito nocumento dal danno ambientale.

La rilevanza del rapporto tra il soggetto e il bene risulta dai luoghi e secondo la logica dell'ordinamento e non dall'autoattribuzione del soggetto.

Per quanto si è detto, non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell'art. 25 Cost. non essendo la Corte dei Conti, in ogni caso, il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici.

Peraltro, secondo la costante interpretazione di detto precetto costituzionale, il giudice naturale è quello preconstituito per legge la cui competenza è previamente determinata rispetto a fattispecie astratte da verificarsi e non rispetto a quelle già verificatesi (Corte Cost. n. 164/1983).

La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale ma si forma anche a seguito di tutte quelle disposizioni di legge le quali possono anche derogare da tale competenza in base a criteri che ragionevolmente valutano i disparati interessi in gioco.

Per quanto riguarda la lamentata violazione dell'art. 5 Cost., e cioè delle autonomie locali, che si verificherebbe per effetto della norma censurata in quanto, a dire del giudice remittente, questa non avrebbe attribuito il potere di azione *in subiecta materia* ad un organo imparziale quale può essere solo il Procuratore Generale della Corte dei Conti, si osserva che la censura è priva di consistenza. Invero, essa è riferita unicamente alla lamentata mancata attribuzione della giurisdizione alla Corte dei Conti, risultando impugnato solo il secondo comma dell'art. 18 che tale giurisdizione prevede e non anche il terzo comma che, invece, attribuisce la legittimazione ad agire allo Stato e agli enti sul cui territorio incidono i beni oggetto del fatto lesivo, mentre il successivo comma quarto facoltizza le associazioni di cui all'art. 13 della stessa legge e i cittadini a denunciare i fatti lesivi dei beni ambientali di cui sono a conoscenza al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati.

Non sono mancate critiche alla norma così come è formulata in ordine alla effettività del suo funzionamento e all'assicurazione della voluta tutela del bene ambientale, ma spetta al legislatore provvedere a colmare le eventuali lacune e le deficienze al fine di assicurare la effettiva applicazione della norma stessa ai casi concreti, mentre lo stesso ordinamento appresta già alcuni rimedi (per es. la denuncia per omissione di atti di ufficio degli amministratori inerti; la legittimazione degli organi di vigilanza dell'ente; la nomina di commissari *ad acta* o curatori speciali (art. 78 cod. proc. civ.).

Va anche considerato che la possibilità del mutamento delle persone elette o nominate alle cariche che importano la rappresentanza dell'ente e della sostituzione degli amministratori responsabili di eventuali danni con altri che abbiano maggiore cura degli interessi pubblici e siano in grado di agire contro i detti responsabili.

Soccorre, cioè, il principio della temporaneità delle cariche pubbliche e la possibilità concreta di un avvicendamento che rende possibile ai subentranti di perseguire gli uscenti che sono stati inerti, anche per la prevista sospensione della prescrizione (art. 2941 cod. civ.).

Tuttavia va anche detto che la scelta del giudice ordinario assicura una regolarità di giudizio sia per la sussistenza di tre gradi di giurisdizione sia per la struttura del sistema istruttorio e probatorio, sia, infine, per la maggiore idoneità del giudice ordinario alla cura di interessi concernenti rapporti di natura paritaria, attribuiti alla sua competenza.

Pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986 n. 349 sollevata, in riferimento agli artt. 5, 25, primo comma, e 103, secondo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Ordinanza emessa il 25 maggio 1987 dal pretore di Teano nel procedimento penale a carico di Adamo Antonio ed altri (Reg. ord. n. 834/1987).

Art. 6, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - opere non conformi alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano - responsabilità sancita solo nei confronti del titolare della concessione (illegittimamente accordata), dal committente e dell'assuntore dei lavori - ingiustificata esclusione di una concorrente responsabilità del direttore dei lavori, come tale non meno e anzi più di quelli coinvolto nelle previste infrazioni (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 725/1986 r.g. contro:

- 1) Adamo Antonio, nato a Caianello il 12 luglio 1939, ivi residente, via Pescara;
- 2) Laurenza Domenico, nato a Caianello il 14 settembre 1936, ivi residente, via Ceraselle;
- 3) Cicala Domenico, nato a Caianello il 19 settembre 1948, ivi residente, via Pescara;
- 4) Lonardo Angelo Carmine, nato a Caianello il 27 settembre 1942 (deceduto),

imputati del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p. e 20, lettera *a*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 poiché, in concorso tra di loro nelle rispettive qualità di committente, sindaco che ha rilasciato la concessione edilizia, assuntore, e direttore dei lavori, violano il p.r.g. di Caianello realizzando, in base a concessione edilizia illegittima, una costruzione per civile abitazione in zona agricola, senza il rispetto delle norme di attuazione dello strumento urbanistico per tale zona (indice planovolumetrico - distanza dai confini). In Caianello sino al 18 marzo 1986.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

A seguito di precedenti iniziative giudiziarie, che avevano messo in evidenza l'illegittimità del modo di procedere del comune di Caianello in ordine alla disciplina urbanistica del proprio territorio, il sindaco di Caianello con ordinanza del 18 marzo 1986 ordinava la sospensione dei lavori inerenti alla concessione edilizia n. 473 del 2 agosto 1984, rilasciata in favore di Adamo Antonio per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione e successivamente il 4 agosto 1986 annullava la detta concessione.

Ricevuta comunicazione di tali atti si è proceduto a verificare la legittimità della concessione sopra indicata ed essendo emerso che essa era stata rilasciata in violazione degli indici planovolumetrici e delle distanze dai confini dettati dal p.r.g. di Caianello, si è proceduto nei confronti dei nominati in epigrafe per il reato di cui all'art. 20, lettera *a*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Emesso decreto di condanna penale gli interessati hanno proposto opposizione ed è stato quindi fissato il dibattimento, nel corso del quale il difensore dell'Adamo e del Cicala (rispettivamente committente ed assuntore dei lavori) ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 47/1985 nel testo modificato dalla legge 21 giugno 1985, n. 298.

Lamentano gli imputati che detta norma crea una ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra il titolare della concessione, il committente e l'assuntore dei lavori da una parte ed il direttore dei lavori dall'altra, prevedendo per i primi che essi sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di piano ed escludendo per il direttore dei lavori (che pure è tecnico specialmente versato professionalmente nella materia) una analoga responsabilità, considerandolo solo responsabile — insieme agli altri — della conformità alla concessione edilizia.

L'eccezione appare rilevante nel presente procedimento, poiché investe la norma in base a cui vengono identificati i soggetti responsabili dell'inosservanza delle norme urbanistiche sanzionata dall'art. 20, lettera a), della legge e quindi incide su di uno dei punti normativi attraverso il cui esame si dovrebbe pervenire alla dichiarazione di responsabilità dei prevenuti.

Essa, inoltre, non appare manifestatamente infondata e quindi va rimessa all'esame della Corte costituzionale.

Nel sistema originario del diritto urbanistico (art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150) la responsabilità per l'osservanza sia delle norme generali di legge e di regolamento che delle modalità esecutive fissate nella licenza edilizia era attribuita solo al committente (titolare della licenza) ed all'assuntore dei lavori.

Quando il legislatore volle por mano a rimediare ai guasti provocati da una politica del territorio troppo elastica e permissiva, tra le altre numerose ed importanti innovazioni, con l'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, modificò il citato art. 31 della legge urbanistica fondamentale, estendendo anche al direttore dei lavori la responsabilità per l'osservanza sia delle norme generali di legge o di regolamento che delle modalità esecutive fissate nella licenza; con ciò si valorizzò un dato che al legislatore del 1942 era sfuggito e cioè l'estrema rilevanza di sensibilizzare al rispetto della normativa urbanistica il ceto professionale che, prima in sede di progettazione e poi in sede di direzione dei lavori, è chiamato a vagliare le istanze atecniche del cittadino che intende edificare ed a trasferirle in un concreto programma di edificazione conforme alla normativa vigente.

Questa acquisizione, dopo circa venti anni di applicazione della citata disposizione, era divenuta ormai patrimonio consolidato del diritto urbanistico e quindi venne mantenuta dall'art. 6 della legge n. 47/1985 (testo originario), che anzi, opportunamente, rendeva ancor scoperta la posizione del direttore dei lavori, chiamato quasi ad un compito di collaborazione istituzionale con le autorità preposte alla tutela del territorio.

Senonché la reazione del ceto professionale seppe trovare le strade per trovare udienza presso il legislatore, che quindi con il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298, modificò il citato art. 6, svuotando della parte più rilevante l'innovazione con cui si tendeva ad indirizzare in maniera più perentoria i tecnici a divenire nella loro quotidiana attività professionale i primi tutori del territorio, a scanso di loro personali responsabilità, ed anzi riportando la situazione ad un livello quasi equiparabile a quello del 1942: il direttore dei lavori risponde solo della conformità dell'opera alla concessione edilizia, mentre può con assoluta tranquillità por mano a dirigere l'esecuzione di un'opera il cui progetto (improvvidamente, come spesso accade, approvato dall'autorità comunale) gli si palesi in contrasto con la normativa urbanistica sia generale che locale.

Tale scelta del legislatore, oltre ad essere criticabilissima sia sotto il profilo dell'opportunità (poiché determina una notevole perdita di merdente dell'apparato sanzionatorio con cui si intendeva porre una seria remora al perpetuarsi dello scempio del nostro territorio, al quale certo non può dirsi estraneo — per il necessario ed insostituibile apporto dato in sede di progettazione e direzione dei lavori — il ceto professionale dei tecnici), sia sotto il profilo dell'evidente cedimento del potere politico alle pressioni interessate di una lobby rivelatasi agguerrita e potente, mostra evidenti elementi di irrazionalità ed iniquità.

Si potrebbe anche intendere che il legislatore abbia inteso portare un elemento di certezza nei rapporti giuridici riguardanti l'esecuzione di un'opera dopo il rilascio di concessione edilizia, affermando il principio che, una volta passato il progetto al vaglio dell'autorità comunale, che istituzionalmente è preposta al controllo del territorio ed al vaglio della corrispondenza delle iniziative edilizie alla normativa vigente, il dar esecuzione all'opera approvata, che poi si rilevi in contrasto con le previsioni di piano o con altre norme urbanistiche, non possa comportare responsabilità per il privato che, comunque, si è mosso con il beneplacido dell'autorità (salva la verifica di eventuali deviazioni dolose dei pubblici amministratori nell'esame del progetto, cui dare rilevanza sotto il profilo dei reati contro la pubblica amministrazione). Tuttavia in tale ottica resterebbe da spiegare perché si sia inteso privilegiare solo il direttore dei lavori, mantenendo ferma la responsabilità degli altri privati interessati. E, per la verità, non si riesce a scorgere alcuna giustificazione razionale: il direttore dei lavori partecipa come il committente e l'assuntore all'esecuzione dell'opera e pone le sue conoscenze tecniche a disposizione del committente per consentire l'esecuzione dell'opera, dando così un apporto causale non irrilevante alla determinazione dell'evento preso in considerazione (modificazione dell'assetto territoriale in contrasto con la disciplina urbanistica locale o generale); come gli altri, dunque, dovrebbe rispondere delle violazioni di tale disciplina poste in essere.

Anzi, nella realtà operativa dei piccoli interventi edilizi (quali l'edificazione di abitazioni unifamiliari per committenti, che quindi non operano normalmente nel settore edilizio), che è poi quella più diffusa, la dissonanza diventa ancor più evidente, manifestando l'iniquità di fondo della scelta legislativa: il committente digiuno di nozioni urbanistiche ed il piccolo imprenditore edile, cui di solito ci si rivolge per opere di modesta entità come quelle in esame, nella maggior parte dei casi non sono neppure in grado di rendersi conto delle discordanze tra progetto e normativa urbanistica, specialmente ove di tratti di questioni sottili o sul filo della regolarità; ebbene, questi soggetti vengono egualmente chiamati a rispondere della violazione di norme, che avrebbero dovuto attivarsi per conoscere e rettamente applicare allo loro attività, ma che non rientrano nel loro ordinario bagaglio culturale, mentre il direttore dei lavori, che è tecnico specificamente versato nella materia e che quindi non può che essere adeguatamente informato sulla normativa urbanistica, per cui nella maggior parte dei casi ben sa di dirigere opere illegittime o comunque sarebbe in grado di rendersene conto facendo uso di una diligenza molto meno accentuata di quella che si richiede al committente ed all'assuntore dei lavori, non è chiamato a risponderne.

Ciò appare urtare con i principi di razionalità ed equità che, secondo l'elaborazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, devono presiedere, a norma dell'art. 3 della Costituzione, l'attività di produzione legislativa.

Viene infatti applicato, senza sostanziale giustificazione, un diverso trattamento giuridico a situazioni che non sono differenziate e che semmai postulerebbero un trattamento più severo per quella a cui invece viene concesso un trattamento di favore.

Emerge, dunque, una disparità di trattamento ingiustificata, che va espunta dall'ordinamento mediante l'intervento della Corte costituzionale.

P. Q. M.

In accoglimento dell'istanza della difesa;

Ritenuta rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui limita solo al titolare della concessione, al committente ed all'assuntore dei lavori la responsabilità per la conformità delle opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di piano, escludendo tale responsabilità per il direttore dei lavori, in relazione dell'art. 3 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la sospensione del procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Teano il 25 maggio 1987.

(Seguono le firme)

87C1541

Ordinanza emessa il 25 maggio 1987 dal pretore di Teano nel procedimento penale a carico di Arpaia Raffaele ed altri (Reg. ord. n. 835/1987).

Art. 6, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - opere non conformi alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano - responsabilità sancita solo nei confronti del titolare della concessione (illegittimamente accordata), dal committente e dell'assuntore dei lavori - ingiustificata esclusione di una concorrente responsabilità del direttore dei lavori, come tale non meno e anzi più di quelli coinvolto nelle previste infrazioni (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 726/1986 r.g. contro:

- 1) Arpaia Raffaele, nato a Napoli, il 24 maggio 1945, ivi residente, Calata Capodichino n. 162;
- 2) Rucco Rosa, nata a Napoli il 22 dicembre 1948, ivi residente, Calata Capodichino n. 162;
- 3) Laurenza Teresa, nata a Caianello il 28 aprile 1942, ivi residente, via Fuschi;
- 4) Laurenza Domenico, nato a Caianello il 14 settembre 1936, ivi residente, via Ceraselle;
- 5) Cicala Domenico, nato a Caianello il 19 settembre 1948, ivi residente, via Pescara;

- 6) Lonardo Angelo, nato a Caianello il 27 settembre 1942 (deceduto);
 7) Marcello Eduardo fu Alfredo, nato a Napoli il 20 dicembre 1919, residente in Caserta, via Ricciardelli n. 17;
 8) De Fusco Anna Maria di Pietro, nato a Caianello il 10 settembre 1953, ivi residente via Ceraselle, imputati

i primi sei:

a) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p. e 20, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 poiché, in concorso tra di loro nelle rispettive qualità di committenti, sindaco che ha rilasciato la concessione edilizia, assuntore e direttore dei lavori, violano il p.r.g. di Caianello, realizzando in base a concessione edilizia illegittima, un fabbricato per civile abitazione in zona agricola senza il rispetto delle norme di attuazione dello strumento urbanistico per tale zona (indice planovolumetrico e distanze dai confini). In Caianello sino al 18 marzo 1986.

il quarto, il settimo e l'ottavo:

b) del reato p. e p. dagli artt. 17 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 poiché, nella loro qualità di membri della commissione edilizia di Caianello violavano il p.r.g. di tale comune esprimendo parere favorevole in ordine alla domanda di concessione edilizia di cui al capo precedente. In Caianello il 10 dicembre 1984.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

A seguito di precedenti iniziative giudiziarie, che avevano messo in evidenza l'illegittimità del modo di procedere del comune di Caianello in ordine alla disciplina urbanistica del proprio territorio, il sindaco di Caianello con ordinanza del 18 marzo 1986 ordinava la sospensione dei lavori inerenti alla concessione edilizia n. 507 del 3 marzo 1985, rilasciata in favore di Arpaia Raffaele e Rucco Rosa per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione e successivamente il 14 agosto 1986 annullava detta concessione.

Ricevuta comunicazione di tali atti si è proceduto a verificare la legittimità della concessione sopra indicata ed essendo emerso che emessa era stata rilasciata in violazione degli indici planovolumetrici e delle distanze dai confini dettati dal p.r.g. di Caianello, si è proceduto nei confronti dei due committenti, del direttore dei lavori, dell'assuntore degli stessi, del sindaco e dei membri della commissione edilizia per i reati in epigrafe.

Emesso decreto di condanna penale, è stata proposta opposizione e quidi è stato fissato il dibattimento nel corso del quale il difensore dei committenti e dell'assuntore dei lavori ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 47/1985 nel testo modificato dalla legge 21 giugno 1985, n. 298.

Lamentano gli imputati che detta norma crea una ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra il titolare della concessione, il committente e l'assuntore dei lavori da una parte ed il direttore dei lavori dall'altra, prevedendo per i primi che essi sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di piano ed escludendo per il direttore dei lavori (che pure è tecnico specialmente versato professionalmente nella materia) una analoga responsabilità, considerandolo solo responsabile — insieme agli altri — della conformità alla concessione edilizia.

L'eccezione appare rilevante nel presente procedimento, poiché investe la norma in base a cui vengono identificati i soggetti responsabili dell'inosservanza delle norme urbanistiche sanzionata dall'art. 20, lettera a), della legge e quindi incide su di uno dei punti normativi attraverso il cui esame si dovrebbe pervenire alla dichiarazione di responsabilità dei prevenuti.

Essa, inoltre, non appare manifestatamente infondata e quindi va rimessa all'esame della Corte costituzionale.

Nel sistema originario del diritto urbanistico (art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150) la responsabilità per l'osservanza sia delle norme generali di legge e di regolamento che delle modalità esecutive fissate nella licenza edilizia era attribuita solo al committente (titolare della licenza) ed all'assuntore dei lavori.

Quando il legislatore volle por mano a rimediare ai guasti provocati da una politica del territorio troppo elastica e permissiva, tra le altre numerose ed importanti innovazioni, con l'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, modificò il citato art. 31 della legge urbanistica fondamentale, estendendo anche al direttore dei lavori la responsabilità per l'osservanza sia delle norme generali di legge o di regolamento che delle modalità esecutive fissate nella licenza; con ciò

si valorizzò un dato che al legislatore del 1942 era sfuggito e cioè l'estrema rilevanza di sensibilizzare al rispetto della normativa urbanistica il ceto professionale che, prima in sede di progettazione e poi in sede di direzione dei lavori, è chiamato a vagliare le istanze atecniche del cittadino che intende edificare ed a trasferirle in un concreto programma di edificazione conforme alla normativa vigente.

Questa acquisizione, dopo circa venti anni di applicazione dell'citata disposizione, era divenuta ormai patrimonio consolidato del diritto urbanistico e quindi venne mantenuta dall'art. 6 della legge n. 47/1985 (testo originario), che anzi, opportunamente, rendeva ancor scoperta la posizione del direttore dei lavori, chiamato quasi ad un compito di collaborazione istituzionale con le autorità preposte alla tutela del territorio.

Senonché la reazione del ceto professionale seppe trovare le strade per trovare udienza presso il legislatore, che quindi con il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298, modificò il citato art. 6, svuotando dalla parte più rilevante l'innovazione con cui si tendeva ad indirizzare in maniera più perentoria i tecnici a divenire nella loro quotidiana attività professionale i primi tutori del territorio, a scanso di loro personali responsabilità, ed anzi riportando la situazione ad un livello quasi equiparabile a quello del 1942: il direttore dei lavori risponde solo della conformità dell'opera alla concessione edilizia, mentre può con assoluta tranquillità por mano a dirigere l'esecuzione di un'opera il cui progetto (improvvidamente, come spesso accade, approvato dall'autorità comunale) gli si palesi in contrasto con la normativa urbanistica sia generale che locale.

Tale scelta del legislatore, oltre ad essere criticabilissima sia sotto il profilo dell'opportunità (poiché determina una notevole perdita di mordente dell'apparato sanzionatorio con cui si intendeva porre una seria remora al perpetuarsi dello scempio del nostro territorio, al quale certo non può dirsi estraneo — per il necessario ed insostituibile apporto dato in sede di progettazione e direzione dei lavori — il ceto professionale dei tecnici), sia sotto il profilo dell'evidente cedimento del potere politico alle pressioni interessate di una lobby rivelatasi agguerrita e potente, mostra evidenti elementi di irrazionalità ed iniquità.

Si potrebbe anche intendere che il legislatore abbia inteso portare un elemento di certezza nei rapporti giuridici riguardanti l'esecuzione di un'opera dopo il rilascio di concessione edilizia, affermando il principio che, una volta passato il progetto al vaglio dell'autorità comunale, che istituzionalmente è preposta al controllo del territorio ed al valio della corrispondenza delle iniziative edilizie alla normativa vigente, il dar esecuzione all'opera approvata, che poi si rilevi in contrasto con le previsioni di piano o con altre norme urbanistiche, non possa comportare responsabilità per il privato che, comunque, si è mosso con il beneplacito dell'autorità (salva la verifica di eventuali deviazioni dolose dei pubblici amministratori nell'esame del progetto, cui dare rilevanza sotto il profilo dei reati contro la pubblica amministrazione). Tuttavia in tale ottica resterebbe da spiegare perché si sia inteso privilegiare solo il direttore dei lavori, mantenendo ferma la responsabilità degli altri privati interessati.

E, per la verità, non si riesce a scorgere alcuna giustificazione razionale: il direttore dei lavori partecipa come il committente e l'assuntore all'esecuzione dell'opera e pone le sue conoscenze tecniche a disposizione del committente per consentire l'esecuzione dell'opera, dando così un apporto causale non irrilevante alla determinazione dell'evento preso in considerazione (modificazione dell'assetto territoriale in contrasto con la disciplina urbanistica locale o generale); come gli altri, dunque, dovrebbe rispondere delle violazioni di tale disciplina poste in essere.

Anzi, nella realtà operativa dei piccoli interventi edilizi (quali l'edificazione di abitazioni unifamiliari per committenti, che quidi non operano normalmente nel settore edilizio), che è poi quella più diffusa, la dissonanza diventa ancor più evidente, manifestando l'iniquità di fondo della scelta legislativa: il committente digiuno di nozioni urbanistiche ed il piccolo imprenditore edile, cui di solito ci si rivolge per opere di modesta entità come quelle in esame, nella maggior parte dei casi non sono neppure in grado di rendersi conto delle discordanze tra progetto e normativa urbanistica, specialmente ove di stratti di questioni sottili o sul filo della regolarità; ebbene, questi soggetti vengono egualmente chiamati a rispondere della violazione di norme, che averebbero dovuto attivarsi per conoscere e rettamente applicare allo loro attività, ma che non rientrano nel loro ordinario bagaglio culturale, mentre il direttore dei lavori, che

è tecnico specificamente versato nella materia e che quindi non può non essere adeguatamente informato sulla normativa urbanistica per cui nella maggior parte dei casi ben sa di dirigere opere illegittime o comunque sarebbe in grado di rendersene conto facendo uso di una diligenza molto meno accentuata di quella che si richiede al committente ed all'assuntore dei lavori, non è chiamato a risponderne.

Ciò appare urtare con i principi di razionalità ed equità che, secondo l'elaborazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, devono presiedere, a norma dell'art. 3 della Costituzione, l'attività di produzione legislativa.

Viene infatti applicato, senza sostanziale giustificazione, un diverso trattamento giuridico a situazioni che non sono differenziate e che semmai postulerebbero un trattamento più severo per quella a cui invece viene concesso un trattamento di favore.

Emerge, dunque, una disparità di trattamento ingiustificata, che va espunta dall'ordinamento mediante l'intervento della Corte costituzionale.

P. Q. M.

In accoglimento dell'istanza della difesa;

Ritenuta rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui limita solo al titolare della concessione, al committente ed all'assuntore dei lavori la responsabilità per la conformità delle opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di piano, escludendo tale responsabilità per il direttore dei lavori, in relazione dell'art. 3 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la sospensione del procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Teano il 25 maggio 1987.

(Seguono le firme)

87C1542

Ordinanza emessa il 6 giugno 1987 dal pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Fracassini Augusta e l'I.N.A.D.E.L. (Reg. ord. n. 836/1987).

Art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostit. dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032: Impiegati dello Stato - indennità di buonuscita - liquidazione - mancato computo dell'indennità integrativa speciale (artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

OSSERVA

Con ricorso depositato il 29 gennaio 1986 Fracassini Augusta: premesso che aveva lavorato alle dipendenze dell'ONMI fino al 31 dicembre 1975, e della u.s.l. VT/3 dal 1° gennaio 1976, in forza della legge n. 698/1975; che il 1° dicembre 1982 era cessata dal servizio; che l'I.N.A.D.E.L. aveva corrisposto l'indennità di buonuscita in misura inferiore al dovuto, non adeguandola all'ultima retribuzione effettivamente percepita al momento del collocamento a riposo, chiedeva che il pretore adito condannasse l'I.N.A.D.E.L. a corrispondere la somma di L. 4.623.660.

L'I.N.A.D.E.L. si costituiva in giudizio, e chiedeva respingersi la domanda.

Successivamente, all'udienza del 21 ottobre 1986, la ricorrente rettificava il calcolo esposto nel ricorso e, inserita nella base retributiva l'indennità integrativa speciale, precisava la domanda in L. 18.535.380, al netto di quanto già corrisposto dall'ente resistente.

Il pretore, con sentenza non definitiva del 10 marzo 1987, condannava l'I.N.A.D.E.L. al pagamento della somma di L. 4.623.660 e, con ordinanza in pari data, assegnava alle parti un termine per note, riservandosi di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale della normativa che esclude l'I.I.S. dalla predetta base retributiva, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.

Ciò premesso in fatto, osserva il decidente che la questione è rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata.

Deve osservarsi anzitutto che la domanda *de qua* è perfettamente ammissibile; trattasi infatti di semplice *emendatio*, non già di *mutatio libelli*.

Nel ricorso introduttivo, infatti, la Fracassini aveva lamentato che l'ammontare della buonuscita non era adeguato «all'ultima retribuzione effettivamente percepita al momento del collocamento a riposo».

Anche se i motivi posti a base di tale doglianza erano diversi, la difesa dell'I.N.A.D.E.L. ha esattamente interpretato la doglianza stessa come onnicomprensiva, ed ha provveduto a difendersi anche sul punto: si legge infatti nella memoria di costituzione che «Capisaldo del conteggio dell'I.N.A.D.E.L. è comunque l'esclusione dell'indennità integrativa speciale sull'indennità di buonuscita in quanto non elemento retributivo».

Quando la ricorrente, rettificando il conteggio, ha inserito l'I.I.S. nella base retributiva, l'I.N.A.D.E.L. non solo non ha eccepito la novità della domanda, ma ha addirittura prodotto copia della nota sentenza n. 236/1986 della Corte costituzionale in tema di «scongelo» dell'I.I.S., ed ha esposto conteggi alternativi, dei quali uno (v. verbale 13 gennaio 1987, punto c), con esclusione dell'I.I.S., sia pure «congelata».

Il resistente cioè non tanto ha accettato il contraddittorio su di una domanda nuova (ciò che non la renderebbe ammissibile) quanto ha ritenuto correttamente che si fosse verificata una mera *emendatio libelli*.

Ed invero, non vi è stato mutamento del *petitum*, ma mera estensione quantitativa del medesimo; estensione peraltro fondata non già su un diverso fatto giuridico (su una nuova causa *petendi*) ma su mere argomentazione circa l'interpretazione della normativa: il carattere strettamente giuridico della questione (con la conseguente mancanza di qualsiasi preclusione delle attività defensionali del resistente, necessariamente limitate a contrapposte argomentazioni giuridiche) esclude che sia stato introdotto un *thema decidendum* del tutto nuovo, e soprattutto che vi sia stata qualsiasi violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Sempre in tema di rilevanza della questione di costituzionalità, deve osservarsi che la domanda è, allo stato della normativa, certamente inaccoglibile.

Va anzitutto premesso che la legge n. 698/1975 dispone — per il tramite del regolamento per il trattamento di quiescenza per il personale dell'ONMI — un vero e proprio rinvio formale alla normativa in materia di buonuscita per il personale statale: la legge citata infatti pone a carico dell'I.N.A.D.E.L. di corrispondere ai dipendenti *ex* ONMI (per il periodo trascorso alle dipendenze di detto ente) il trattamento previsto dal citato regolamento, e quest'ultimo prevede, tra l'altro, l'indennità di buonuscita «nella misura e alle condizioni previste dal testo unico n. 619/1928 e successive modificazioni».

È dunque alle norme in materia di buonuscita agli statali che occorre aver riguardo.

L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (che ha sostituito il testo unico n. 619/28) enumera gli assegni che compongono la base contributiva (cui è ragguagliata l'indennità di buonuscita: v. art. 3); tra tali assegni non è compresa l'I.I.S.

V'è comunque una clausola di chiusura (seconda comma) a mente della quale «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale».

Peraltro, l'indennità integrativa speciale non è «computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza» (art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324); né alcuna variazione in punto si è verificata in base alla più recente normativa, che ha disciplinato l'I.I.S. (v. legge 31 luglio 1975, n. 364).

Orbene, appare evidente il conflitto tra le norme che escludono la computabilità dell'I.I.S. ai fini previdenziali in genere e dell'indennità di buonuscita in particolare e la normativa costituzionale.

Particolarmente evidente è il contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

La differenza di trattamento è stata determinata dalla legge 7 luglio 1980, n. 299 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980) a norma del cui art. 3 «A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'I.I.S. istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti degli enti iscritta all'I.N.A.D.E.L., gestione previdenza, è soggetta alla contribuzione previdenziale.... In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'I.N.A.D.E.L. gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennità premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa di cui al precedente comma».

Anche se si tratta di istituti diversi, e riferiti a diverse categorie di pubblici dipendenti, il decidente non riesce a ravvisare nessuna diversità di posizione, tale da giustificare razionalmente un così diverso trattamento fatto, quanto alla misura dell'indennità di fine rapporto (tenuto conto dell'indennità della funzione e dell'analoga della struttura dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio) ai dipendenti dello stato e a quello degli enti locali.

La diversità di trattamento si è allargata a dismisura a seguito della sentenza n. 236/1986 della Corte costituzionale (e del decreto-legge che, conformandovisi, è stato emanato in questi ultimi giorni) che ha determinato lo «scongelo» dell'I.I.S. maturata successivamente al febbraio 1977: la quantità nel caso di specie si è inevitabilmente covertita, a parere dello scrivente, in qualità, atteso che ha portato la sperequazione fuori dell'area della discrezionalità legislativa o della differenza razionalmente giustificabile.

Va inoltre osservato che la differenza di trattamento è ora tanto più evidente, in quanto, a seguito dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 «A decorrere dal 1° giugno 1974 l'I.I.S. di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale».

In definitiva, per gli statali l'I.I.S. è considerata retribuzione agli effetti contributivi, ma non a quelli previdenziali: con ulteriore, evidente profilo di illegittimità.

Non meno evidente appare il contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Sembra sufficiente, a questo proposito, riportare le cifre del caso di specie.

La ricorrente Fracassini ha lavorato, alle dipendenze dell'ONMI, 30 anni: l'indennità di buonuscita spettante, non computando l'I.I.S. nella base contributiva, è pari a L. 15.814.080; includendo invece nel computo la predetta indennità, la b.u. risulta essere di L. 29.725.800.

Infatti, alla data del collocamento a riposo, 1° dicembre 1982 (avendo questo pretore ritenuto, con la sentenza non definitiva, sulla scorta della costante giurisprudenza della Corte di cassazione, che a tale data occorra far riferimento, anche se il rapporto con l'ONMI è cessato, a seguito della soppressione di tale ente, il 31 dicembre 1975) lo stipendio base a L. 608.235, e l'I.I.S. a L. 570.341.

Sono cifre che, a parere dello scrivente, rendono inutile ogni commento: non si vede come si possa parlare di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore, nella vecchiaia dello stesso, quando l'indennità a ciò finalizzata è calcolata avendo riguardo alla metà dell'ultima retribuzione.

Per gli stessi motivi, poiché indubbiamente l'indennità di buonuscita, nella sostanza, ha anche natura di retribuzione differita, è ravvisabile un contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185), 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono che possa tenersi conto dell'indennità integrativa speciale ai fini del computo dell'indennità di buonuscita, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, 36, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Viterbo, addì 6 giugno 1987

Il pretore-giudice del lavoro: PACOLINI

Ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 dicembre 1987) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bernardi Michele contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri (Reg. ord. n. 837/1987).

Art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425: Ordinamento giudiziario - trattamento economico dei magistrati - aumenti periodici dello stipendio - riassorbimento (mediante la normale progressione economica e nelle funzioni ed eventuali detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita) degli importi erogati in esecuzione della sentenza penale in giudicato (artt. 24, 103, 111 e 113 Cost.).

Art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299: Impiegati dello Stato - indennità di fine rapporto - omesso computo nella predetta indennità della indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (artt. 3 e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1491/1986 proposto dal dott. Michele Bernardi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Di Gioia e Giovanni Battista Petrocchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 19, contro il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del tesoro e l'E.N.P.A.S., in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento del provvedimento del direttore provinciale del tesoro n. 1500 del 6 maggio 1968 con il quale è stato disposto il recupero della somma di L. 19.473.507, *in parte qua* dei provvedimenti del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia in data 10 giugno 1985 e 1º luglio 1985, con i quali in esecuzione della decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato 16 dicembre 1983, sono state determinate le somme dovute a titolo di differenze di stipendio, rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, nonché per la declaratoria del diritto ad ottenere:

1) la conservazione degli aumenti periodici figurativi attribuiti dalla predetta decisione n. 17/1983 ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e di quiescenza;

2) l'attribuzione definitiva delle somme dovute per differenze di stipendio in base alla medesima decisione, al lordo di ritenute a favore del fondo pensioni;

3) l'attribuzione definitiva della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle anzidette differenze stipendiali calcolati sulla base degli indici Istat fino alla data dell'effettiva corresponsione di tali differenze stipendiali, rivalutazione ed interessi computati con riferimento agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;

4) il computo dell'indennità integrativa di buonuscita;

5) la corresponsione delle somme dovute a titolo di integrazione della indennità di buonuscita per effetto della relativa riliquidazione in base al nuovo trattamento economico stabilito dal citato decreto 10 giugno 1985;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le memorie depositate dal ricorrente in data 3 luglio 1986 e 18 ottobre 1986 e, dalle amministrazioni resistenti in data 18 ottobre 1986;

Vista l'ordinanza 9 luglio 1986, n. 769, con la quale il tribunale ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 29 ottobre 1986 la relazione del consigliere Domenico La Medica e uditi, altresì, l'avv. Di Gioia per il ricorrente e l'avv. dello Stato Imponente per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il dott. Michele Bernardi, magistrato di cassazione con funzioni di consigliere della corte d'appello di Roma, ha in precedenza proposto, unitamente ad altri magistrati dell'ordine giudiziario, ricorso al t.a.r. del Lazio per il riconoscimento del diritto all'applicazione della disciplina degli aumenti periodici di stipendio prevista, per i magistrati della Corte dei conti, dall'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080/1970 e dalle norme dallo stesso richiamate.

La sezione prima del t.a.r. del Lazio, con decisione 15 luglio 1981, n. 563, ha riconosciuto il diritto ad ottenere l'applicazione della suddetta disciplina, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento delle somme risultanti dovute, maggiorate dalla rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate.

L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 16 dicembre 1983, n. 27 — emessa a seguito di appello dei Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro — ha ribadito l'applicabilità della disciplina invocata ai magistrati ordinari, a quelli amministrativi e agli avvocati dello Stato, condannando le amministrazioni appellanti al pagamento delle spese di giudizio.

Il successivo ricorso, alle sezioni unite della cassazione, proposte dalle medesime amministrazioni, per difetto assoluto di giurisdizione, è stato dichiarato in parte ammissibile e in parte infondato (sentenza 31 maggio 1984, n. 3316).

Con atto 10 giugno 1985 e 1º luglio 1985 il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia ha adottato, nei confronti del ricorrente, i provvedimenti di esecuzione del giudicato di cui alla decisione n. 27/1983, stabilendo il riassorbimento — ai sensi e con le modalità previste dall'art. 10, secondo comma, ultima parte, della legge 6 agosto 1984, n. 425 — delle somme corrisposte.

La direzione provinciale del tesoro, con atto 28 aprile 1986 ha corrisposto al ricorrente (nel frattempo collocato a riposo) la somma spettantegli per differenza assegno; ma con nota 6 maggio 1986 il medesimo ufficio ha comunicato al Ministero di grazia e giustizia che «...Il suddetto importo, oltre alle somme corrisposte da codesto Ministero per interessi e rivalutazione monetaria e alle spese di giudizio, dovrà essere recuperato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, ultima parte, della legge 6 agosto 1984, n. 425».

Avverso i menzionati provvedimenti, il dott. Bernardi formula i seguenti motivi di impugnazione:

1) Errata applicazione dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 425/1984, in relazione all'art. 11 delle disp. prel. del cod. civ.

Sostiene il ricorrente che la norma in base alla quale è stato disposto il recupero delle somme corrisposte è inapplicabile nei suoi confronti, perché è stato collocato a riposo a decorrere dal 3 luglio 1981 e, quindi, in epoca anteriore a quella dell'entrata in vigore della stessa legge.

2) Violazione dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 425/1984 e dei principi generali in materia di riassorbibilità di emolumenti attribuiti a titolo personale — eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, difetto di motivazione — illegittimità derivata.

I provvedimenti impugnati — ad avviso dell'interessato — hanno erroneamente attribuito alla locuzione «riassorbibile con la normale progressione nella carriera e nelle funzioni» di cui alla norma in questione, il significato di recuperabilità, disponendo che tutte le somme corrisposte al ricorrente per differenze stipendiali, rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio siano recuperate; infatti, la predetta norma prevede che «gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare (esclusi, quindi, gli importi arretrati cumulati) al personale previsto dall'art. 3 della presente legge in esecuzione di provvedimenti giudiziari passati in giudicato gli rimangono attribuiti a titolo personale (perciò, non sono recuperabili) e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni».

Del resto, la riassorbibilità di emolumenti retributivi è stata sempre prevista nel senso di inglobamento in successivi aumenti e mai nel senso di recuperabilità.

Inoltre, il recupero delle somme erogate è previsto al lordo delle ritenute fiscali e contributive, di talché, aggiunge il ricorrente, sarebbe costretto a restituire più di quanto effettivamente percepito.

Peraltro, la diversa interpretazione della norma di cui all'art. 10, secondo comma, della legge n. 425/1984, sarebbe in contrasto con precetti costituzionali.

3) Violazione dell'art. 1 della legge n. 324/1959 in relazione agli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973 ed all'art. 22 della legge n. 160/1975.

Ai fini della rideterminazione dell'indennità di «buona uscita», sostiene il ricorrente, deve essere computata anche la indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, stante la evoluzione normativa in materia che ha attribuito alla indennità stessa il carattere di stabile strumento di adeguamento al continuo fenomeno svalutativo.

Con memorie depositate in data 5 luglio 1986 e 18 ottobre 1986, il ricorrente ha ribadito le censure formulate nell'atto introduttivo del giudizio.

Le amministrazioni intimate, costitutesi in giudizio, hanno contestato il fondamento del ricorso con memoria depositata in data 18 ottobre 1986.

All'udienza del 29 ottobre 1986 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. — Il ricorrente, magistrato di cassazione con funzioni di consigliere della corte di appello di Roma e collocato a riposo dal 3 luglio 1981, ha proposto ricorso giurisdizionale per ottenere:

a) l'annullamento del provvedimento del direttore provinciale del tesoro di Roma con il quale è stato disposto il recupero della complessiva somma di L. 19.473.507, nonché l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia con i quali, in esecuzione della decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 27/1983, sono state determinate le somme dovute al medesimo ricorrente a titolo di differenze di stipendio, rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio;

b) la declaratoria del diritto:

I) alla conservazione degli aumenti periodici figurativi attribuiti alla predetta decisione n. 27/1983 ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e di quiescenza;

II) all'attribuzione definitiva delle somme dovute per differenze di stipendio in base alla stessa decisione al lordo di ritenute a favore del Fondo pensioni;

III) all'attribuzione definitiva della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle anzidette differenze stipendiali calcolati sulla base degli indici Istat fino alla data della effettiva corresponsione e computati con riferimento agli importi dovuti al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali ed esenti essi stessi da tali ritenute;

IV) al computo dell'indennità integrativa speciale, ai fini della determinazione della indennità di buonuscita;

V) alla corresponsione delle somme dovute a titolo di integrazione della indennità di buonuscita per effetto della relativa riliquidazione in base al nuovo trattamento economico.

2. — In sostanza, l'interessato afferma che l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, riconosciutagli a seguito della menzionata decisione del Consiglio di Stato, non può essere assoggettata alla disciplina dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 425/1984 — che prevede il riassorbimento con la normale progressione economica e nelle funzioni e, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico della indennità di buonuscita — in quanto egli è stato collocato a riposo precedentemente all'entrata in vigore della norma stessa; inoltre, il previsto riassorbimento non può essere interpretato allo stesso modo della recuperabilità.

3. — Al riguardo, osserva anzitutto il collegio che la norma di cui sopra mostra inequivocabilmente l'intento del legislatore di prevedere tutte le ipotesi di attribuzione di somme disposte in esecuzione della suddetta pronuncia del Consiglio di Stato, prendendo in considerazione anche il caso degli interessati che, *medio tempore*, siano stati collocati a riposo; né in tal modo viene in evidenza alcun contrasto con principi di ordine costituzionale, perché l'irretroattività della legge trova garanzia costituzionale solo nel campo penale.

5. — Perciò, la chiara formulazione della norma non consente un'interpretazione diversa da quella sostenuta dall'amministrazione con i provvedimenti di recupero e porta, quindi, a disattendere le conclusioni formulate nel ricorso.

Non si può, tuttavia, fare a meno di rilevare che la medesima norma confligge con i principi costituzionali della separazione dei poteri dello Stato e della intangibilità delle decisioni giudiziali, perché pone in evidenza che l'amministrazione, parte soccombente nel giudizio sopra ricordato, tende ad evitare le relative conseguenze, dapprima dandovi un'esecuzione, con il pagamento di quanto dovuto in base alla stessa sentenza; l'esecuzione è, però, solo apparente, in quanto subito dopo stabilisce di recuperare quanto è stato precedentemente pagato.

La norma della legge n. 425/1984 sembra, quindi, prevaricare sul giudicato, mostrando che il legislatore prende il posto, al fine di vanificarle, delle competenze proprio del potere giudiziario; ma si appalesa in contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione perché rende senza effetti la difesa giurisdizionale dei propri diritti.

Di qui il dubbio della legittimità della norma stessa in relazione agli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione più in generale, con il principio della separazione dei poteri.

5. — Per quanto concerne il mancato computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita, ritiene il collegio che osta all'accoglimento della domanda, sul piano della legittimità ordinaria, l'inequivoca previsione normativa di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ed a quella 20 febbraio 1980, n. 75 (Consiglio di Stato, sesta sezione, 26 settembre 1985, n. 475, e 15 settembre 1986, n. 713), a nulla rilevando in contrario il fatto che talune disposizioni di legge (3 giugno 1975, n. 160, art. 22; 29 aprile 1976, n. 177, artt. 13 e 21) abbiano assoggettato a contribuzione ai fini del trattamento di previdenza e assistenza (dal 1° gennaio 1976) anche l'indennità integrativa speciale, dato che tali disposizioni hanno il limitato scopo di sopperire a necessità di finanziamento degli enti o fondi eroganti, e non possono quindi essere intese come riconoscimento, neppure implicito, della valutabilità dell'indennità in questione ai fini voluti, al pari dello stipendio vero e proprio (Consiglio di Stato, sesta sezione, 3 aprile 1985, n. 121).

Peraltro, l'anzidetta disciplina non si appalesa immune dal sospetto di incostituzionalità con riguardo ai principi di uguaglianza e imparzialità sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione ove posta a confronto con il diverso e più favorevole regime previsto per il personale degli enti locali dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, il quale prevede la computabilità della detta indennità integrativa speciale — sia pure in parte soltanto — nel calcolo dell'indennità di fine servizio a partire dal 1° gennaio 1974.

Al riguardo va osservato che l'indennità premio di servizio spettante al personale degli enti locali alla cessazione del rapporto (legge 8 marzo 1968, n. 152) non presenta sensibili differenze sul piano strutturale e funzionale, rispetto alla indennità di buonuscita spettante al personale dello Stato in genere.

Anzitutto, in entrambi i casi la misura di quanto spetta è calcolata prendendo a parametro l'80% del trattamento economico annuo: un quindicesimo della retribuzione per i dipendenti degli enti locali, art. 4 della legge n. 152/1959; un dodicesimo per gli statali artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973 e art. 14 della legge n. 829/1973; ma qui la nozione di riferimento è lo stipendio, e quindi più ristretta di quella fatta propria dalla legge n. 152/1968, il che compensa la frazione più favorevole.

In entrambi i casi, poi, a differenza di quanto avviene per l'indennità di anzianità regolata dalle norme di diritto privato, gli interessati in costanza di rapporto sono soggetti a contribuzione ai fini del trattamento di fine rapporto, per tale ragione espressamente definito di previdenza: art. 11 della legge n. 152/1968; art. 37 del d.P.R. n. 1092/1973; art. 36 della legge n. 829/1973.

Ora, non v'è dubbio che nonostante le accennate analogie strutturali e funzionali tra i due trattamenti di fine rapporto si possa comunque, sul piano formale, allo scopo di non ritenere violato l'art. 3 della Costituzione, mettere in luce talune differenze esistenti tra i due corrispondenti rapporti d'impiego, non a caso per molti decenni regolati sulla base di normative formalmente e organizzativamente diverse e distinte.

Senonché, anche a voler prescindere dall'emersione negli ultimi anni di una tendenza normativa a dare unità all'ordinamento del pubblico impiego, pur nel rispetto delle oggettive differenze esistenti fra i singoli comparti (si pensi soltanto alla legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, ed ai principi fondamentali in essa dettati in materia), la sezione ritiene di rilievo determinante, nel senso della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità posta, sottolineare il presupposto che ha portato il legislatore dal 1980 a emanare la disposizione di segno favorevole ai dipendenti degli enti locali, ora richiamata per invocare l'estensione a favore dei dipendenti statali.

Tale presupposto è dato dal fatto che, come dispone l'art. 3 della legge n. 299/1980 cit. a decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale *ex* legge n. 324/1959 (quella stessa cioè degli statali) corrisposta ai dipendenti degli enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L., è assoggettata a contribuzione previdenziale (nella misura massima maturata al 31 luglio 1977, come si desume dal rinvio alla legge 31 gennaio 1977, n. 91, che a tale data, a vari effetti aveva «congelato» l'indennità di contingenza dei lavoratori di diritto privato).

Ora tale disposizione appare in tutto equivalente a quella, già vista, a suo tempo introdotta dall'art. 22 della legge n. 160/1975 e riguardante il personale statale, ivi compreso quello ad ordinamento autonomo, e avente effetto sempre dal 1° gennaio 1974: l'unica differenza consistendo — il che è ovvio, dato il momento di emanazione — nella mancata indicazione in detta legge n. 160/1975 del limite sopra visto: il tutto in apparente conferma, ancora una volta, di una *ratio legis* intesa a dare sostanziale unitarietà al trattamento previdenziale di fine rapporto delle categorie di personale interessato (statali e dipendenti di enti locali).

È proprio da tale assoggettamento a contribuzione della i.i.s. che il legislatore del 1980 inopinatamente fa derivare a favore del personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. e collocato a riposo dopo il 31 dicembre 1973, il diritto al computo della medesima nella base di calcolo, dell'indennità premio di servizio («in forza dell'assoggettamento contributivo previsto nel comma precedente...»).

Di conseguenza, quella che sembrava essere una misura perequativa nel trattamento previdenziale fra personale — dello Stato e degli enti locali — tradizionalmente, come si è visto, destinatari per quel che qui interessa, di norme di contenuto analogo, si è tramutata nell'attribuzione ai secondi di un beneficio viceversa costantemente negato ai primi.

E tale differenza di trattamento, già in quanto tale *ab origine*, a prescindere dalla quantificazione del beneficio, nona agevolmente comprensibile sul piano logico e razionale proprio perché segna un momento di stridente rottura in una tradizione normativa ispirata ad una *ratio* perequatrice, appare oggi ancor più economicamente rilevante (se pur forse non interessa il ricorrente, collocato a riposo il 3 luglio 1981) se si considera che la sopravvenuta legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, nono comma, ha abrogato il ricordato art. 1 della legge n. 91/1977, facendo venir meno il congelamento ivi disposto, e recepito dall'art. 3 della legge n. 299/1980, con la conseguenza che ora l'i.i.s., percepita dai dipendenti enti locali, è computabile nella sua interezza ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio (Corte costituzionale 18 novembre 1986, n. 236).

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riguardo agli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 425/1984; là dove prevede il riassorbimento o, comunque, le detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita, delle somme corrisposte a seguito della decisione dell'ad. plen. del Consiglio di Stato n. 27/1983;

*Dichiara, altresì, rilevante e non manifestamente infondata con riguardo agli artt. 3 e 97 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modifiche e integrazioni nella parte in cui non estende al personale statale il diritto al computo nella indennità di fine rapporto della indennità integrativa speciale *ex* legge 27 maggio 1959, n. 324;*

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di questa sezione di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, addì 29 ottobre 1986.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 3 dicembre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 dicembre 1987) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Ferraro Giacinto contro il Ministero della pubblica istruzione (Reg. ord. n. 838/1987).

Art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 5, commi quarto, lett. a), e secondo, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705: Istruzione universitaria - riordinamento docenza universitaria - giudizi di idoneità ed inquadramento a professore associato - prevista possibilità in relazione al numero dei candidati, della formazione delle commissioni giudicatrici per ciascun raggruppamento di discipline in caso di più di ottanta concorrenti - difetto di *ratio* e di criteri uniformi nella legge delega e suo contrasto con il decreto legislativo delegato - insufficienza della successiva legge d'interpretazione (artt. 3, 24, 76, 77, 97, 134, 136 e 137 Cost. e art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3012/1985, proposto da Ferraro Giacinto, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Stella Richter e Pasquale Di Rienzo, nel loro studio elettivamente domiciliato in Roma, via A. Mordini n. 14, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma per l'annullamento del giudizio negativo di idoneità a professore associato (seconda tornata) per il raggruppamento di discipline n. 124 (clinica otorinolaringoiatrica), comunicato con nota n. 71/124 del 19 settembre 1985, nonché di ogni atto connesso o presupposto e, segnatamente, dei provvedimenti di costituzione e formazione della commissione esaminatrice, nonché del provvedimento di approvazione degli atti della commissione medesima;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti di ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 3 dicembre 1986 il relatore cons. Aldo Ravalli ed uditi per le parti l'avv. Di Rienzo e l'avv. dello Stato Tonello;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il dott. Ferraro ha partecipato alla seconda tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, indetta con d.m. 26 aprile 1983 per il raggruppamento disciplinare n. 124 (clinica otorinolaringoiatrica). Giudicato non idoneo ha impugnato — con ricorso notificato il 20 novembre 1985 e depositato il 4 dicembre successivo — il relativo provvedimento nonché il decreto ministeriale di approvazione degli atti della commissione giudicatrice ed il d.m. 8 maggio 1984 di costituzione della commissione stessa.

Sono dedotte le seguenti censure:

1. — Violazione art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Sarebbe illegittimo l'art. 51 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui prevede la costituzione di più commissioni giudicatrici.

2. — Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 5 della legge n. 28/1980 e l'art. 51 del d.P.R. n. 382/1980 sarebbero in contrasto con la norma costituzionale, nella parte in cui prevedono la possibilità di costituire più commissioni.

3. — Violazione artt. 45 e 51 del d.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 12 della legge n. 28/1980.

Sarebbero state violate le norme che disciplinano la formazione e la costituzione delle commissioni giudicatrici.

4. — Violazione dei principi generali in materia per omessa determinazione dei criteri di massima di valutazione dei titoli.

Sarebbe stata omessa la determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli.

5. — Violazione art. 51 del d.P.R. n. 382/1980; difetto e contraddittorietà di motivazione; incompletezza dell'attività d'esame dei titoli.

Il 10 giugno 1986 il ricorrente ha dedotto quali motivi aggiunti:

1. — Violazione art. 51 del d.P.R. n. 382/1980; violazione dei criteri di massima stabiliti dalla commissione giudicatrice; difetto e contraddittorietà di motivazione.

2. — Ulteriore violazione dei criteri di massima elaborati dalla commissione giudicatrice, manifesta ingiustizia; difetto e contraddittorietà di motivazione.

3. — Violazione del principio secondo il quale la valutazione dei candidati deve avvenire collegialmente; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e del difetto di motivazione e di istruttoria; contraddittorietà.

Il Ministero della pubblica istruzione, nella memoria dell'8 novembre 1986, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di ricorso, osservando — quanto ai dedotti profili di incostituzionalità — che la legge n. 705/1985 ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 51 del d.P.R. n. 382/1980, legittimando la disciplina da esso dettata.

Il ricorrente, nello scritto difensivo del 17 novembre 1986, ha in particolare insistito quanto alla fondatezza di quei motivi che, se accolti, eviterebbero l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

DIRITTO

1. — Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, pronunciato dalla prima commissione giudicatrice in sede di seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato nel raggruppamento disciplinare n. 124 (clinica otorinolaringoiatrica), indetta con d.m. 26 aprile 1983.

Evidentemente pregiudiziale appare l'esame del secondo motivo di ricorso nel quale si eccepisce la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980 ove si prevede la costituzione di più commissioni, qualora il numero dei concorrenti al giudizio di idoneità superi le ottanta unità. Tale pregiudizialità, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente in memoria, non è evitabile dalla eventuale fondatezza di talune censure, atteso che queste comunque attengano pur sempre alle attività ed al giudizio di una commissione giudicatrice di cui si sospetta in radice la legittimità della sua stessa costituzione.

La questione di costituzionalità è stata già ritenuta non manifestamente infondata da questa stessa sezione, che, con una prima ordinanza n. 1012 del 18 settembre 1985, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale nel sospetto contrasto dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con l'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge di delegazione 21 febbraio 1980, n. 28), nonché con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Successivamente alla pubblicazione della richiamata ordinanza, è intervenuta la legge 9 dicembre 1985, n. 705, che reca «interpretazione, modificazioni ed integrazioni» al d.P.R. n. 382/1980. All'art. 10 la legge n. 715 così recita: «L'art. 51 (d.P.R. n. 382/1980) deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28».

Pertanto, che l'art. 51 del d.P.R. n. 382/1980 consentisse la costituzione di più commissioni è questione proprio in tal senso intesa dall'amministrazione e non messa in dubbio dalla giurisprudenza; la lettera della norma e la sua applicazione non necessitavano, invero, di alcuna interpretazione autentica.

Piuttosto può apparire che l'interpretazione riguardi in realtà, attraverso una certa circonvoluzione espressiva, l'art. 5 della legge n. 28/1980, per dare *ex post* alla norma delegata quell'aderenza alla norma delegante, che in effetti era stata posta in dubbio.

L'art. 10 della legge n. 705/1985, che per il suo contenuto si pone comunque quale norma interpretativa, a parte l'esplicita affermazione di tale natura fatta dal legislatore, suscita esso stesso dubbi di conformità ai principi costituzionali, secondo i profili che in appresso verranno evidenziati.

La rilevanza nel presente giudizio dell'esame della costituzionalità della citata norma interpretativa è, poi, del tutto evidente; infatti, l'efficacia retroattiva connessa con la sua natura imporrebbe la sua applicazione anche all'attuale controversia.

Ove, poi, la norma di cui trattasi dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima, allora rimarrebbero pienamente attuali e rilevanti le questioni di costituzionalità già sollevate — come accennato — quanto all'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980.

2. — Da quanto precede consegue che la questione di costituzionalità già affrontata da questa sezione si ripropone anche nell'attuale giudizio negli stessi termini del caso precedente, per cui vanno riprospettate le stesse linee argomentative e la medesima conclusione.

La questione di costituzionalità investe i rapporti fra art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980, che prevede la istituzione di più commissioni giudicatrici per ciascun raggruppamento, e l'art. 5 della legge n. 28/1980. L'eccezione di costituzionalità prospetta la cattiva applicazione della delega legislativa derivante dal quarto comma, in riferimento al secondo comma dell'art. 5 della legge n. 28/1980 e, sostanzialmente, la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e imparzialità.

La rilevanza del tema da decidere è evidente, perché se esso fosse da risolvere in senso favorevole al ricorrente cadrebbe l'intera procedura che lo riguarda, a partire dalla costituzione di quella commissione che lo ha valutato inidoneo, senza contare la illegittimità del bando e dell'ordinanza che hanno consentito l'istituzione di più commissioni per raggruppamento.

Né manca alla questione la caratteristica della non manifesta infondatezza.

Sul piano del confronto fra legge delegante e legge delegata, basta osservare il tenore delle regole da paragonare. Dispone il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 28/1980 che il concorso «ordinario» per l'accesso alla fascia dei professori associati è organizzato sulla base di commissioni «composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivi . . . e cinque per eventuali surroghe». Dopo aver dettato norme sul meccanismo, misto di sorteggio ed elezione, per la scelta dei predetti componenti, il precetto stabilisce che «Le commissioni possono essere formate da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei candidati».

A sua volta, il quarto comma fissa le prescrizioni per l'inquadramento, in fase di prima applicazione, di docenti associati, introducendo, tra l'altro, alla lett. a), il criterio che «il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo comma».

Vi è dunque un rinvio, quanto al meccanismo di composizione dell'organo di cui alla prima fase attuativa della legge, ai sistemi stabiliti per il concorso «a regime».

Inoltre, in entrambi i casi — impregiudicato restando il problema del numero dei componenti e quello del numero e dei soggetti votabili (temi che non rilevano sul piano del controllo di costituzionalità) — il legislatore delegante ha parlato di unici organi «appositi» per ciascun raggruppamento disciplinare predisponendo nel procedimento a regime, costituente il parametro di quello di prima attuazione, un unico sistema per far fronte all'eccesso di candidati: vale a dire l'incremento del numero dei commissari capace di adattarsi «proporzionalmente» alla quantità dei concorrenti.

Se, poi, dalla lettera della legge, si passa ad esaminare i lavori preparatori, pur scontando il non decisivo valore interpretativo che ad essi deve essere riconosciuto, si assiste alla seguente successione di prese di posizione sul problema che si tratta.

In un primo tempo il Senato (A.S. 626) approva il principio, seguito in ciò dalla Camera (A.C. 810/A), della possibilità di costituire sottocommissioni, con lo stesso procedimento elettivo, della commissione «madre», in relazione al numero dei candidati, principio testualmente ripetuto sia per il concorso ordinario, sia per il giudizio idoneativo. In prosieguo la competente commissione senatoriale approva, invece (A.S. 626/A), il diverso criterio, che oggi si rinviene nella legge n. 28/1980 (stabilito espressamente soltanto per il concorso di assetto ordinario e, implicitamente per rimando, quanto alla valutazione di idoneità, da regolare nel decreto delegato), di una formazione più numerosa dell'unico organo giudicante in rapporto alle domande di partecipazione.

Il criterio è in effetti sancito dall'aula del Senato l'11 febbraio 1980, senza alcuna discussione sullo specifico punto, ed è confermato dalla Camera definitivamente (in sede di approvazione dell'A.C. 810/B) il 13 febbraio successivo.

Non sembra negabile, in tale quadro, il contrasto fra gli aspetti letterali e, per così dire, storici dell'art. 5 della legge delega e la dizione dell'art. 51 del decreto legislativo delegato, il quale fa proliferare gli organi giudicanti.

Ma anche sul piano della *ratio* non sembra corretta la linea assunta dal legislatore delegato.

Va premesso che sia nel momento concorsuale «puro», sia nella fase «idoneativa» di sistemazione del precariato si tratta di giudicare dell'accesso alla medesima fascia di insegnamento universitario. Nessuno può discutere, con ciò, la specificità del sistema degli apprezzamenti di idoneità, che non è diretto a selezionare gli insegnanti rispetto ad un numero di posti a concorso potenzialmente più ridotto degli aspiranti.

Tuttavia, anche per la mancanza di criteri uniformi (specificanti quelli generali pur presenti nella normativa) e vincolanti per tutte le commissioni, la moltiplicazione di centri di valutazione «autonomi», che il decreto delegato in concreto autorizza, desta quanto meno il dubbio di costituzionalità circa la possibile lesione del principio della *par condicio* fra tutti i partecipanti ad un giudizio per l'accesso a posti pubblici, principio rilevante anche sotto il profilo del rispetto del criterio di imparzialità cui deve ispirarsi l'organizzazione pubblica.

L'osservanza di tali principi appare tanto più importante in un sistema come quello costruito nella legge di riforma della docenza universitaria, nel quale l'introduzione di una possibile fase di sorteggio degli eleggibili nelle commissioni giudicatrici, pur rispondente, per parte sua, a sentire esigenze del settore, incrementa gli aspetti aleatori propri di tutte le procedure concorsuali; sicché non è improbabile che il legislatore delegante, abbia inteso, per l'appunto, bilanciare siffatti aspetti di aleatoria con la garanzia di una valutazione uniforme realizzata attraverso l'accentramento in unico, magari pletorico, collegio esaminatore per ogni gruppo omogeneo di discipline, secondo quanto si desume dagli accennati lavori preparatori, corrispondenti, in tal caso, alla logica profonda che sembra emergere dal volere obiettivo della legge di delega.

Deve, quindi, sollevarsi — in parte, d'ufficio — questione di costituzionalità dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per eventuale contrasto con l'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge di delegazione 21 febbraio 1980, n. 28) e con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. — L'art. 10 della legge n. 705/1985 consente la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare.

La rilevata specificità del sistema degli apprezzamenti di idoneità al fine di consentire ai precari l'accesso alla medesima fascia di insegnamento universitario, riproduce anche per la norma ora in esame i dubbi di conformità ai principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, che appaiono non manifestamente infondati per le stesse considerazioni già esposte al punto precedente, che devono intendersi qui integralmente riprodotte.

Il citato art. 10 pone, inoltre, propri e specifici profili di legittimità costituzionale.

Non può dubitarsi che il legislatore conserva il potere di intervenire nella materia oggetto precedentemente di leggi di delegazione, modificando od abrogando norme delegate.

Se, peraltro, interviene con leggi interpretative, per effetto della loro validità retroattiva, il legislatore consegue un ulteriore duplice effetto: primo, riduce od elimina le possibilità di difesa giurisprudenziale del cittadino che agisce contro atti emanati sulla base delle disposizioni, successivamente oggetto di interpretazione autentica, atteso che il prosieguo del giudizio avanti la Corte costituzionale per l'esame della legittimità della norma delegata appartiene alla difesa giurisdizionale del cittadino medesimo; secondo, impedisce o sottrae alla stessa Corte costituzionale di giudicare circa la costituzionalità delle norme delegate, e tanto più la norma interpretativa può apparire un attentato alle prerogative della Corte, ove — come nel caso — la legge interpretativa sia sopraggiunta dopo la pubblicazione dell'ordinanza con la quale il giudice amministrativo aveva investito la Corte della questione di costituzionalità.

L'intervento normativo *de quo* solleva, invero, dubbi di costituzionalità già evidenziati — in altra materia — nelle ordinanze di remissione alla Corte costituzionale di cui alle pronunce del Consiglio di Stato, sezione quarta, 24 dicembre 1984, n. 928, e 12 giugno 1925, n. 227, che investono ugualmente norme interpretative.

Non appare, dunque, manifestamente infondato il dubbio che l'art. 10 della legge n. 705/1985 contrasti: con l'art. 24 della Costituzione, primo e secondo comma, nella parte in cui garantisce la tutela in giudizio dei diritti ed interessi legittimi, nonché nella parte in cui definisce la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; con le disposizioni relative alle funzioni ed alle prerogative della Corte costituzionale (artt. 134, 136 e 137 della Costituzione), nonché con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Infatti, pare dubbio che

l'ordinamento consenta al legislatore ordinario di rimuovere con legge interpretativa un possibile vizio di norme delegate per sospetta violazione dell'art. 76 della Costituzione, specie quando della questione sia già stata investita la Corte costituzionale.

In altri termini, una volta emanati gli atti normativi (di delegazione e delegati), il controllo della legittimità dell'esercizio della funzione legislativa delegata, con riferimento agli artt. 76 e 77 (primo comma) della Costituzione, apparirebbe riservato alla Corte costituzionale, potendo il legislatore unicamente rimuovere, ma solo per il futuro e quindi non con legge di interpretazione autentica, ogni eventuale contrasto modificando o facendo proprio, recependolo in legge ordinaria, il contenuto della norma delegata sospetta.

Deve, in conclusione, altresì sollevarsi d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché con gli artt. 134, 136 e 137 della Costituzione e con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Il giudizio resta sospeso.

P. Q. M.

Pronunciando sul ricorso n. 3012/1985 rimette alla Corte costituzionale:

a) *la questione di costituzionalità dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per sospetta violazione degli artt. 76 (in relazione all'art. 5, quarto comma, lett. a), e comma secondo), 3 e 97 della Costituzione;*

b) *della questione di costituzionalità dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per sospetta violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;*

Sospende il giudizio;

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale insieme con la presente ordinanza e che quest'ultima sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 1986.

(Seguono le firme)

87C1545

Ordinanza emessa il 19 novembre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 dicembre 1987) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Giannoni Enzo contro il Ministero della pubblica istruzione (Reg. ord. n. 839/1987).

Art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 5, commi quarto, lett. a), e secondo, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705: Istruzione universitaria - riordinamento docenza universitaria - giudizi di idoneità ed inquadramento a professore associato - prevista possibilità in relazione al numero dei candidati, della formazione delle commissioni giudicatrici per ciascun raggruppamento di discipline in caso di più di ottanta concorrenti - difetto di *ratio* e di criteri uniformi nella legge delega e suo contrasto con il decreto legislativo delegato - insufficienza della successiva legge d'interpretazione (artt. 3, 24, 76, 77, 97, 134, 136 e 137 Cost. e art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1805/1982, proposto da Giannoni Enzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, nel suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via O. Lazzarini n. 19, contro il Ministero della pubblica istruzione, il Consiglio universitario nazionale, la Commissione giudicatrice nazionale per le idoneità a professore universitario associato (raggr. 125), rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, e, nei confronti di Bruno Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Medugno, nel suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18, per l'annullamento del giudizio di non idoneità a professore associato nel raggruppamento disciplinare n. 125 (clinica otorinolaringoiatrica), formulato dalla prima commissione, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni interessate nonché della prof.ssa Bruno;

Visti i motivi aggiunti di ricorso;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 19 novembre 1986 il cons. Aldo Ravalli ed uditi, altresì, per le parti gli avvocati Rienzi, Tallarida e Colarizi;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 15 settembre 1982, depositato il 9 del mese successivo, il prof. Giannoni ha prodotto ricorso giurisdizionale per ottenere l'annullamento del giudizio di non idoneità a professore associato nel raggruppamento disciplinare n. 125 (clinica otorinolaringoiatrica) formulato dalla prima commissione; contestualmente sono impugnati quali atti presupposti o connessi, specificamente, la comunicazione 26 maggio 1981, n. 20881, l'o.m. 18 maggio 1981 con allegato prot. n. 2107 del 17 giugno 1981 e il bando di concorso di cui al d.m. 4 dicembre 1980 *in parte qua*.

Si deduce:

1. — Violazione art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, artt. 45, 51, primo comma, e 99 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, eccesso di potere.

Sarebbero illegittime le procedure per la formulazione della commissione incaricata di esprimere il giudizio di idoneità, in quanto ogni elettore avrebbe dovuto votare un nominativo scelto tra nove candidati e non due tra diciotto.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 52, ottavo comma del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione.

Contrasterebbe con le norme costituzionali la disposizione secondo la quale l'incaricato stabilizzato che non superi alcuna delle due tornate dei giudizi di idoneità decade dall'incarico, atteso che il rapporto d'impiego degli stabilizzati sarebbe a tempo indeterminato.

3. — Illegittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980, in relazione agli artt. 376 e 97 della Costituzione.

La commissione avrebbe dovuto essere unica, né sarebbe consentita in alcun modo la formazione di più commissioni; ciò al fine di evitare parzialità e disparità di trattamento fra i candidati.

4. — Violazione art. 51 del d.P.R. n. 382/1980 e degli artt. 35 e 97 della Costituzione; eccesso di potere.

La relazione della commissione non sarebbe stata depositata; la approvazione degli atti sarebbe di competenza del C.U.N. e non dell'Università, sentito il C.U.N.

5. — Violazione art. 51 del d.P.R. n. 382/1980 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione della deliberazione del C.U.N. 17-19 dicembre 1981, eccesso di potere.

La valutazione dell'Università avrebbe peso preponderante sugli altri parametri di giudizio. Sarebbe, inoltre, viziato nel merito il giudizio stesso.

In motivi aggiunti il ricorso, depositati il 17 marzo 1986, si sostiene la illegittimità del procedimento di formazione della commissione in quanto non avrebbero diritto di elettorato gli aggregati clinici.

Il ricorrente ha presentato memoria difensiva il 21 giugno 1986, nella quale insiste nelle proprie censure, ed una nota l'8 novembre c.a., nella quale chiede l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

Le controparti si sono costituite in giudizio

DIRITTO

1. — Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, pronunciato dalla prima commissione giudicatrice in sede di prima tornata per la idoneità a professore associato nel raggruppamento disciplinare n. 125 (clinica otorinolaringoiatrica), bandita con d.m. 4 dicembre 1980.

Evidentemente pregiudiziale appare l'esame delle eccezioni di illegittimità costituzionale proposte dal ricorrente al secondo e terzo motivo di censura.

La prima questione riguarda l'art. 5, quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e l'art. 52, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che violerebbero i principi di cui agli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che l'incarico stabilizzato, il quale non superi alcuna delle due tornate dei giudizi di idoneità, decade dall'incarico.

Così posta, la questione è, nel presente giudizio, chiaramente irrilevante: il provvedimento impugnato riguarda l'esito della prima tornata di idoneità, per cui la prospettata illegittimità costituzionale potrebbe in ipotesi diventar conferente solo dopo un esito ugualmente negativo anche nella seconda tornata e comunque in sede di impugnazione della pronuncia di aderenza all'incarico.

Con la seconda questione si prospetta la illegittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980, per contrasto con gli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede la formazione di più commissioni, qualora il numero dei concorrenti al giudizio di idoneità superi le ottanta unità.

Tale questione di costituzionalità è stata ritenuta non manifestamente infondata da questa stessa Sezione, che, con ordinanza n. 1012 del 18 settembre 1985, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale nel sospetto contrasto dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con l'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge di delegazione 21 febbraio 1980, n. 28), nonché con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Successivamente alla pubblicazione della richiamata ordinanza, è intervenuta la legge 9 dicembre 1985, n. 705, che reca «interpretazione, modificazioni ed integrazioni» al d.P.R. n. 382/1980. All'art. 10 la legge n. 705/1985 così recita: «L'art. 51 (d.P.R. n. 382/1980) deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28».

Peraltro, che l'art. 51 del d.P.R. n. 382/1980 consente la costituzione di più commissioni è questione proprio in tal senso intesa dall'Amministrazione e non messa in dubbio dalla giurisprudenza; la lettera della norma e la sua applicazione non necessitavano, invero, di alcuna interpretazione autentica.

Piuttosto può apparire che l'interpretazione riguardi in realtà, attraverso una certa circonvoluzione espressiva, l'art. 5 della legge n. 28/1980, per dare *ex post* alla norma delegata quell'aderenza alla norma delegante, che in effetti era stata posta in dubbio.

L'art. 10 della legge n. 705/1985, che per il suo contenuto si pone comunque quale norma interpretativa, a parte l'esplicita affermazione di tale natura fatta dal legislatore, suscita esso stesso dubbi di conformità ai principi costituzionali, secondo i profili che in appresso verranno evidenziati, come già ritenuto con ord.za di questa stessa sezione n. 1286 del 1° ottobre 1986.

La rilevanza nel presente giudizio dell'esame della costituzionalità della citata norma interpretativa è, poi, del tutto evidente; infatti, l'efficacia retroattiva connessa con la sua natura imporrebbe la sua applicazione anche all'attuale controversia.

Ove, poi, la norma di cui trattasi dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima, allora rimarrebbero pienamente attuali e rilevanti le questioni di costituzionalità già sollevate — come accennato — quanto all'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980.

2. — Da quanto precede consegue che la questione di costituzionalità già affrontata da questa sezione si ripropone anche nell'attuale giudizio negli stessi termini dei casi precedenti, per cui vanno riprospettate le stesse linee argomentative e la medesima conclusione.

La questione di costituzionalità investe i rapporti fra art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980, che prevede la istituzione di più commissioni giudicatrici per ciascun raggruppamento, e l'art. 5 della legge n. 28/1980. L'eccezione di costituzionalità prospetta la cattiva applicazione della delega legislativa derivante dal quarto comma, in riferimento al secondo comma dell'art. 5 della legge n. 28/1980 e, sostanzialmente, la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e imparzialità.

La rilevanza del tema da decidere è evidente, perché se esso fosse da risolvere in senso favorevole al ricorrente cadrebbe l'intera procedura che lo riguarda, a partire dalla costituzione di quella commissione che lo ha valutato idoneo, senza contare la illegittimità del bando e dell'ordinanza che hanno consentito l'istituzione di più commissioni per raggruppamento.

Né manca alla questione la caratteristica della non manifesta infondatezza.

Sul piano del confronto fra legge delegante e legge delegata, basta osservare il tenore delle regole da paragonare. Dispone il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 28/1980 che il concorso «ordinario» per l'accesso alla fascia dei professori associati è organizzato sulla base di commissioni «composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivi..... e cinque per eventuali surroghe». Dopo aver dettato norme sul meccanismo, misto di sorteggio ed elezione, per la scelta dei predetti componenti, il precetto stabilisce che «Le commissioni possono essere formate da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei candidati».

A sua volta, il quarto comma fissa le prescrizioni per l'inquadramento, in fase di prima applicazione, di docenti associati, introducendo, tra l'altro, alla lett. a), il criterio che «il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo comma».

Vi è dunque un rinvio, quanto al meccanismo di composizione dell'organo di cui alla prima fase attuativa della legge, ai sistemi stabiliti per il concorso «a regime».

Inoltre, in entrambi i casi — impregiudicato restando il problema del numero dei componenti e quello del numero e dei soggetti votabili (temi che non rilevano sul piano del controllo di costituzionalità) — il legislatore delegante ha parlato di unici organi «apposti» per ciascun raggruppamento disciplinare, predisponendo nel procedimento a regime, costituente il parametro di quello di prima attuazione, un unico sistema per far fronte all'eccesso di candidati: vale a dire l'incremento del numero dei commissari capace di adattarsi «proporzionalmente» alla quantità dei concorrenti.

Se, poi, dalla lettera della legge, si passa ad esaminare i lavori preparatori, pur scontando il non decisivo valore interpretativo che ad essi deve essere riconosciuto, si assiste alla seguente successione di prese di posizione sul problema che qui si tratta.

In un primo tempo il Senato (A.S. 626) approva il principio, seguito in ciò dalla Camera (A.C. 810/A), della possibilità di costituire sottocommissioni, con lo stesso procedimento elettivo, della commissione «madre», in relazione al numero dei candidati, principio testualmente ripetuto sia per il concorso ordinario, sia per il giudizio idoneativo. In prosieguo la competente commissione senatoriale approva, invece (A.S. 626/A), il diverso criterio, che oggi si rinviene nella legge n. 28/1980 (stabilito espressamente soltanto per il concorso di assetto ordinario è, implicitamente per rimando, quanto alla valutazione di idoneità, da regolare nel decreto delegato), di una formazione più numerosa dell'unico organo giudicante in rapporto alle domande di partecipazione.

Il criterio è in effetti sancito dall'aula del Senato l'11 febbraio 1980, senza alcuna discussione sullo specifico punto, ed è confermato dalla Camera definitivamente (in sede di approvazione dell'A.C. 810/B) il 13 febbraio successivo.

Non sembra negabile, in tale quadro, il contrasto fra gli aspetti letterali e, per così dire, storici dell'art. 5 della legge delega e la dizione dell'art. 51 del decreto legislativo delegato, il quale fa proliferare gli organi giudicanti.

Ma anche sul piano della *ratio* non sembra corretta la linea assunta dal legislatore delegato.

Va premesso che sia nel momento concorsuale «puro», sia nella fase «idoneativa» di sistemazione del precariato si tratta di giudicare dell'accesso alla medesima fascia di insegnamento universitario. Nessuno può discutere, con ciò, la specificità del sistema degli apprezzamenti di idoneità, che non è diretto a selezionare gli insegnamenti rispetto ad un numero di posti a concorso potenzialmente più ridotto degli aspiranti.

Tuttavia, anche per la mancanza di criteri uniformi (specificanti quelli generali pur presenti nella normativa) e vincolanti per tutte le commissioni, la moltiplicazione di centri di valutazione «autonomi», che il decreto delegato in concreto autorizza, desta quanto meno il dubbio di costituzionalità circa la possibile lesione del principio della *par condicio* fra tutti i partecipanti ad un giudizio per l'accesso a posti pubblici, principio rilevante anche sotto il profilo del rispetto del criterio di imparzialità cui deve ispirarsi l'organizzazione pubblica. L'osservanza di tali principi appare tanto più importante in un sistema come quello costruito nella legge di riforma della docenza universitaria, nel quale l'introduzione di una possibile fase di sorteggio degli eleggibili nelle commissioni giudicatrici, pur rispondente, per parte sua, a sentite esigenze del settore, incrementa gli aspetti aleatori propri di tutte le procedure concorsuali; sicché non è improbabile che il legislatore delegante, abbia inteso, per l'appunto, bilanciare siffatti aspetti di aleatorietà con la garanzia di una valutazione uniforme realizzata attraverso l'accentramento in unico, magari pletorico, collegio esaminatore per ogni gruppo omogeneo di discipline, secondo quanto si desume dagli accennati lavori preparatori, corrispondenti, in tal caso, alla logica profonda che sembra emergere dal volere obiettivo della legge di delega.

Deve, quindi, sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per eventuale contrasto con l'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge di delegazione 21 febbraio 1980, n. 28) e con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. — L'art. 10 della legge n. 705/1985 consente la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare.

La rilevata specificità del sistema degli apprezzamenti di idoneità al fine di consentire ai precari l'accesso alla medesima fascia di insegnamento universitario, riproduce anche per la norma ora in esame i dubbi di conformità ai principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, che appaiono non manifestamente infondati per le stesse considerazioni già esposte al punto precedente, che devono intendersi qui integralmente riprodotte.

Il citato art. 10 pone, inoltre, propri e specifici profili di legittimità costituzionale.

Non può dubitarsi che il legislatore conserva il potere di intervenire nella materia oggetto precedentemente di leggi di delegazione, modificando od abrogando norme delegate.

Se, peraltro, interviene con leggi interpretative, per effetto della loro validità retroattiva, il legislatore consegue un ulteriore duplice effetto: primo, riduce od elimina le possibilità di difesa giurisprudenziale del cittadino che agisce contro atti emanati sulla base delle disposizioni, successivamente oggetto di interpretazione autentica, atteso che il prosieguo del giudizio avanti la Corte costituzionale per l'esame della legittimità della norma delegata appartiene alla difesa giurisdizionale del cittadino medesimo; secondo, impedisce o sottrae alla stessa Corte costituzionale di giudicare circa la costituzionalità delle norme delegate, e tanto più la norma interpretativa può apparire un attentato alle prerogative della Corte, ove — come nel caso — la legge interpretativa sia sopraggiunta dopo la pubblicazione dell'ordinanza con la quale il giudice amministrativo aveva investito la Corte della questione di costituzionalità.

L'intervento normativo *de quo* solleva, invero, dubbi di costituzionalità già evidenziati — in altra materia — nelle ordinanze di remissione alla Corte costituzionale di cui alle pronunce del Consiglio di Stato, sezione quarta, 24 dicembre 1984, n. 928, e 12 giugno 1985, n. 227, che investono ugualmente norme interpretative.

Non appare, dunque, manifestamente infondato il dubbio che l'art. 10 della legge n. 705/1985 contrasti con l'art. 24 della Costituzione, primo e secondo comma, nella parte in cui garantisce la tutela in giudizio dei diritti ed interessi legittimi, nonché nella parte in cui definisce la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; con le disposizioni relative alle funzioni ed alle prerogative della Corte costituzionale (artt. 134, 136 e 137 della Costituzione), nonché con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Infatti, pare dubbio che l'ordinamento consenta al legislatore ordinario di rimuovere con legge interpretativa un possibile vizio di norme delegate per sospetta violazione dell'art. 76 della Costituzione, specie quando della questione sia già stata investita la Corte costituzionale.

In altri termini, una volta emanati gli atti normativi (di delegazione e delegati), il controllo della legittimità dell'esercizio della funzione legislativa delegata, con riferimento agli artt. 76 e 77 (primo comma) della Costituzione, apparirebbe riservato alla Corte costituzionale, potendo il legislatore unicamente rimuovere, ma solo per il futuro e quindi non con legge di interpretazione autentica, ogni eventuale contrasto modificando o facendo proprio, recependolo in legge ordinaria, il contenuto della norma delegata sospetta.

Deve, in conclusione, altresì sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché con gli artt. 134, 136 e 137 della Costituzione e con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Il giudizio resta sospeso.

P. Q. M.

Dichiara irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 52, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per contrasto con gli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione;

Rimette alla Corte costituzionale:

a) la questione di costituzionalità dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per sospetta violazione degli artt. 76 (in relazione all'art. 5, quarto comma, lett. a), e secondo comma), 3 e 97 della Costituzione;

b) la questione di costituzionalità dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per sospetta violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale insieme con la presente ordinanza e che quest'ultima sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, alla camera di consiglio del 19 e 20 novembre 1986.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 7 luglio 1987 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Valeriano Giuseppe Gilberto contro il Ministero della difesa. (Reg. ord. n. 840/1987).

Artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555: Servizio militare di leva - mancata previsione di esenzione in caso di acquisto di cittadinanza straniera con rinuncia a quella italiana (artt. 10, secondo comma, e 52 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2593/1979 proposto da Giuseppe Gilberto Valeriano rappresentato e difeso dagli avvocati M. Chieragato, L. Gasperini e S. Sambiasco, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Tacito n. 64, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, legale domiciliataria, per l'annullamento del provvedimento n. 101250 del 4 luglio 1979 col quale è stata respinta la domanda relativa all'esonero dal servizio militare;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 7 luglio 1986 il relatore consigliere Dedi Rulli e uditi, altresì, l'avv. Sambiasco per il ricorrente e l'avv. dello Stato, Russo per l'amministrazione residente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 12 novembre 1979 il ricorrente ha impugnato il provvedimento negativo assunto dal Ministero della difesa in ordine alla domanda avanzata per ottenere l'esonero dal servizio militare.

Premesso di essere in possesso della cittadinanza austriaca, avendo rinunciato a quella italiana nel 1974 e di aver adempiuto in Austria gli obblighi militari, deduce i seguenti motivi di ricorso:

1) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6, n. 3, della convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia in data 27 febbraio 1968» poiché il beneficio della unicità dell'assolvimento degli obblighi militari va accordato sia a coloro che conservano la doppia nazionalità, sia a quelli che ne abbiano accettata una sola;

2) «Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e art. 8, ultimo cpv., della legge 13 giugno 1912, n. 555. Illogicità e disparità di trattamento», poiché le norme indicate devono interpretarsi nel senso di ritenere abrogate dalla convenzione di Strasburgo le disposizioni che impongono il servizio militare al cittadino italiano che perde la nazionalità italiana e ne acquisti una straniera, realizzandosi altrimenti una evidente disparità di trattamento rispetto ai soggetti che conservino la doppia cittadinanza;

3) In via subordinata «incostituzionalità degli artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, ed 8, ultimo cpv., della legge 13 giugno 1912, n. 555, rispetto agli artt. 52 e 10, secondo comma, della Costituzione», per la parte in cui le norme indicate impongono un dovere generalizzato di prestazione del servizio militare a colui che ha acquistato una cittadinanza straniera con rinuncia a quella italiana senza contemplare il venir meno di tale obbligo per effetto di accordi internazionali.

Premessa istanza di sospensione della efficacia e del provvedimento impugnato (accolta con ordinanza n. 450/1979), si chiede — a conclusione — il suo annullamento, ovvero, in via subordinata, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, la quale controdeduce le doglienze prospettate, sostenendone la infondatezza e conclude perché il gravame sia respinto. Alla pubblica udienza del 7 luglio 1986, uditi i difensori delle parti, la controversia è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. — È impugnato, in questa sede, il provvedimento con il quale il Ministero della difesa ha respinto la domanda dell'interessato volta ad ottenere l'esonero dal servizio militare, ai sensi degli artt. 5, lett. 1, e 6, lett. 3), della convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia in data 27 febbraio 1962.

L'amministrazione ha ritenuto, infatti, che il beneficio previsto dalle citate disposizioni concerne unicamente i soggetti in possesso della nazionalità di due o più Paesi e non anche chi, come il ricorrente, ha perduto, per espressa rinuncia, la nazionalità italiana.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la erroneità di siffatto presupposto, affermandosi, invece, che il beneficio in questione vada esteso anche ai cittadini che abbiano compiuto una scelta di nazionalità con rinuncia alla precedente, ai sensi dell'art. 1 della ricordata convenzione.

Le argomentazioni svolte non possono essere condivise.

Va, intanto, osservato che la convenzione alla quale si fa riferimento disciplina due distinte materie: la riduzione dei cumuli di nazionalità con la rinuncia ad una di queste e l'assolvimento degli obblighi militari solo nei confronti di uno stato, in caso di doppia o plurina nazionalità.

Questi ultimi sono inseriti in un apposito capitolo, relativo alle ipotesi di multinazionalità. Ciò sembra limitare il campo di applicazione delle norme contenute in detto capitolo a coloro che possiedono due o più cittadinanze.

Né è esatto quanto affermato dal ricorrente circa il richiamo fatto dall'art. 6, lett. 3), all'art. 1 della convenzione. Invero, a parte il rilievo che gli artt. 5 e 6 si rivolgono esclusivamente «all'individuo che possiede la nazionalità di due o più Paesi contraenti», l'art. 6 si riferisce chiaramente ai paragrafi 1 e 2 in esso compreso, e non all'art. 1 inserito, invece, in un diverso capitolo.

Deve, quindi, concludersi che nel caso in esame debba farsi applicazione dell'art. 1, lett. b), del d.P.R. n. 237 del 14 febbraio 1964 e dell'art. 8, ultimo cpv., della legge 13 giugno 1912, n. 555, in base ai quali il cittadino italiano che perda la nazionalità e ne acquisti una straniera è ugualmente vincolato agli obblighi militari.

2. — Quanto sopra premesso, il collegio ritiene non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale, sollevate in via subordinata con il terzo motivo di ricorso (e sostanzialmente anche con il secondo) delle norme prima ricordate per contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 10, secondo comma, e 52 della Costituzione, per la parte in cui obbligano alla prestazione del servizio militare anche coloro che non sono più cittadini italiani, attuando altresì una ingiustificata discriminazione rispetto ai soggetti in possesso della doppia cittadinanza, che, ai sensi della convenzione di Strasburgo, sono esentati dagli obblighi militari in Italia qualora altrove adempiti.

Occorre prendere le mosse, infatti, dalla distinzione tra il dovere di difesa, previsto dall'art. 52, primo comma, ed il dovere di prestazione del servizio militare cui si riferisce il secondo comma dello stesso articolo.

I due doveri, dotati di reciproca autonomia concettuale, sono tuttavia collegati sia sul piano logico che su quello normativo. Essi, infatti, vanno esattamente inseriti nel quadro della «solidarietà politica» di cui all'art. 2 della Costituzione che salda reciprocamente i vari doveri, ne impedisce la vanificazione in sede di attuazione legislativa, segnando al tempo stesso l'ambito di operatività degli obblighi derivanti da quel dovere.

Ed è alla luce di queste premesse che va individuato il nesso funzionale tra il dovere di difesa e quello di prestazione del servizio militare. Questo ultimo, infatti, rappresenta un profilo strumentale ed organizzativo del primo inteso in senso ampio.

Se ne distingue perché limitato nei nessi e circoscritto nel tempo. Esso consiste in una serie di prestazioni, aventi durata predeterminata dalla legge ed è volto a preparare gli elementi ai quali è affidata, in via principale, la difesa dello Stato.

Da ciò una conseguenza: mentre il dovere di difesa grava su tutti i cittadini, il servizio militare ha come destinatari quei soggetti ritenuti idonei alla prestazione della difesa in armi, nel quadro dell'ordinamento delle forze armate.

Si può, allora, ancora distinguere tra difesa con le armi, per la quale è direttamente strumentale la prestazione del servizio militare, e difesa a contenuto non predeterminato che prescinde dal servizio militare. Ciò significa, comunque, che i due doveri sono tra loro distinti, ma non indipendenti. E quindi, poiché il dovere del servizio militare si inquadra nel più ampio concetto di difesa, e dal momento che quest'ultimo ha come destinatario il cittadino, non potrà la legge (destinata a precisare *ex* art. 52, secondo comma, i limiti ed i modi dell'obbligatorietà del servizio militare) dare ad esso una estensione operativa, sul piano dell'individuazione dei soggetti tenuti al suo adempimento, maggiore di quella propria del dovere di difesa.

La nozione di solidarietà politica in senso stretto, di cui entrambi i doveri in questione rappresentano distinti e collegati momenti attuativi, non consente una interpretazione del termine «cittadino» tanto lata da vanificare il concetto cui si riferisce.

L'art. 52, primo comma, della Costituzione, riferendosi appunto ai cittadini, pone in netta ed inequivocabile evidenza il vincolo giuridico di appartenenza allo Stato e traccia un limite invalicabile al legislatore ordinario in sede di individuazione dei destinatari non solo del dovere di difesa, ma anche di quello di prestazione del servizio militare.

Deve, in conclusione, ritenersi che la perdita della cittadinanza rappresenti proprio la causa di estinzione di quei doveri costituzionali aventi come presupposto necessario il vincolo giuridico del destinatario nei confronti dello Stato.

E se pure possono permanere nell'ex cittadino vincoli di natura morale con la patria d'origine, essi non possono legittimamente venir tradotti in obblighi giuridici, tanto più se muniti di sanzione penale.

Non priva di rilievo è, infine, la circostanza che la vita militare comporta una serie di obblighi (subordinazione gerarchica, giuramento di fedeltà assoluta, obbligo di abnegazione) che si presentano incompatibili con lo *status* di cittadino straniero, mentre appaiono normali se richiesti al cittadino italiano.

Il collegio ritiene, quindi, che l'art. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e art. 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (nella parte in cui pongono un obbligo generalizzato di prestazione del servizio militare a colui che ha acquistato — per proprio atto di volontà — una cittadinanza straniera con rinuncia a quella italiana) senza prevedere la possibilità di estinzione di tale obbligo ai sensi di accordi internazionali, siano in contrasto con i principi di cui agli artt. 52 e 10, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Definito come nella motivazione che precede il primo motivo di ricorso e ritenuti non manifestamente infondati il secondo ed il terzo alla luce degli artt. 52 e 10, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità dell'articolo 1 lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e dell'art. 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, in relazione agli artt. 52 e 10 della Costituzione;

Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente sentenza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, nella camera di consiglio del 7 luglio 1986.

(Seguono le firme)

87C1547

Ordinanza emessa il 13 giugno 1987 dal pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Bella Salvatore e la Cassa nazionale previdenza ed assistenza geometri (Reg. ord. n. 841/1987).

Artt. 10, sesto comma, e 17, della legge 20 ottobre 1982, n. 773: Previdenza e assistenza a favore dei geometri - previsione per i geometri non iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ma iscritti all'albo professionale dell'obbligo di versare un contributo di solidarietà (in misura comunque non inferiore a L. 100.000 annue) nonché di comunicare alla Cassa l'ammontare del reddito professionale ed il volume degli affari dichiarato ai fini dell'Iva - applicabilità di tali norme anche ai geometri che, in quanto dipendenti di enti pubblici, non esercitano attività professionale ma sono iscritti all'albo ai soli fini dell'inquadramento professionale (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva espressa in data 12 giugno 1987 ha emesso la seguente ordinanza;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Bella Salvatore, deducendo di essere geometra iscritta all'Albo dei geometri ai sensi dell'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dipendente di ruolo dell'Ente acquedotti siciliani; contestando che fosse a lui applicabile l'obbligo del pagamento del contributo soggettivo di solidarietà previsto dall'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 17 della stessa legge, e ciò in quanto egli, quale dipendente di ente pubblico, è iscritto all'albo dei geometri ai soli fini dell'inquadramento professionale, non potendo (per incompatibilità) esercitare libera professione e non potendo, quindi, nonché ipotizzarsi una sua capacità di produrre reddito professionale; ha chiesto, con ricorso del 23 aprile 1986, dichiararsi, nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, che non sussiste l'obbligo del contributo di solidarietà e in particolare l'obbligo di comunicazione di cui agli artt. 10 e 17 della legge n. 773/1982.

La Cassa si è costituita in giudizio affermando che il ricorrente ha l'obbligo del contributo soggettivo di solidarietà e della comunicazione in quanto iscritto all'Albo.

Con le note difensive il ricorrente ha chiesto, in subordine, che sia dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli suddetti in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Le parti hanno discusso oralmente la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 10 della legge n. 773/1982, contenente la riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i geometri, prevede, al sesto comma, che «gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue».

L'interpretazione di tale norma, per quanto si argomenta dalla lettera e dal sistema complessivo delle disposizioni sulla previdenza dei geometri, è nel senso che chiaramente e inequivocabilmente è stabilito l'obbligo di pagare il contributo di solidarietà per tutti i geometri iscritti all'albo (che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione).

Non v'è perciò l'esclusione dall'obbligo per coloro che, come il ricorrente, è iscritto all'albo ai fini dell'esercizio nella professione nell'ambito di un rapporto di impiego, senza alcuna possibilità (per incompatibilità) di espletare attività professionale privata e di produrre reddito professionale.

In base a tale interpretazione la domanda del ricorrente, anche con riferimento all'obbligo accessorio di cui all'art. 17 della legge citata, appare contraria alla legge e dovrebbe perciò essere rigettata.

Reputa, però, il decidente che la esecuzione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 17 e citati sollevata, in subordine, dal ricorrente, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, non sia manifestamente infondata.

Non appare manifestamente infondato il dubbio proposto sulla legittimità costituzionale dei citati articoli, considerato che le norme in parola, nell'ancorare l'obbligo del pagamento del contributo di solidarietà (l'obbligo accessorio di comunicazione), al mero dato dell'iscrizione all'albo, sembra realizzare una indiscriminata operatività nei confronti di tutti gli iscritti all'albo professionale, anche cioè nei confronti di coloro che, iscritti all'albo ai soli fini dell'inquadramento professionale nell'ambito di un rapporto di impiego pubblico, non hanno la possibilità di esercitare libera professione e non sembrano, quindi, avere quello *status* (esercizio professionale) da cui scaturisce il dovere di solidarietà di gruppo, che giustificerebbe la scelta del legislatore.

Si deve, poi, rilevare che nella recente legislazione sulla previdenza di varie professioni non solo non è prevista una norma di siffatto tenore ma è stata espressamente esclusa l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale di categoria per quei professionisti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato e la relativa copertura previdenziale (v. il sistema previdenziale degli ingegneri e architetti).

Appare, pertanto, evidente la palese difformità di trattamento nei riguardi di contigue categorie professionali da parte del legislatore, in leggi colve, soprattutto ove si consideri la relativa uniformità delle altre disposizioni.

Alle stregua delle susposte considerazioni, questo pretore giudica non manifestamente infondato sottoporre alla Corte costituzionale l'esame dell'eccezione come sopra delineata.

Si deve, invece, rilevare la manifesta infondatezza dei profili ulteriori di illegittimità sollevati dal ricorrente in relazione all'art. 3 della Costituzione (non ravvisandosi uguaglianza di situazioni nei confronti degli altri dipendenti dell'EAS-non geometri) e in particolare dei profili relativi ad un preteso contrasto con l'art. 53 della Costituzione, tale disposizione avendo riguardo solo alle imposizioni di natura tributaria.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, dell'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e dell'art. 17 stessa legge in relazione all'art. 3 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui alla motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Messina, addì 13 giugno 1987

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 2 luglio 1987 dal pretore di Massa nel procedimento penale a carico di Vannucci Cesare (Registro ord. n. 842/1987).

Art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: Lavoro - rumorosità degli ambienti - mancanza di norme che fissino i limiti massimi di tollerabilità (artt. 3, 24, 25 e 70 Cost. in relazione ad art. 58, lett. B), stessa norma).

IL PRETORE

Rilevato che l'art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 3, il quale prevede che nelle lavorazioni che producano scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, impone l'adozione di provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensità;

Rilevato che, mancando nel nostro ordinamento norme che fissino i limiti massimi della rumorosità negli ambienti di lavoro (giacché a ciò mai ha provveduto il legislatore) spetta al giudice l'accertamento del suddetto limite, con ciò venendo ad esercitare in pratica una funzione normativa, ricostruendo «a posteriori» la fattispecie incriminata e determinando così una situazione di disequaglianza nei confronti dei destinatari dell'incompleto precelto che non sono posti in grado di conoscere preventivamente ed esattamente i comportamenti vietati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 70 della Carta costituzionale, in relazione anche all'art. 58, lett. b), stessa norma;

Sospende il giudizio nei confronti di Vannucci Cesare (62/87) e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Massa, addì 2 luglio 1987

Il vice pretore onorario: STAGI

87C1549

Ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal pretore di Sannicandro Garganico nel procedimento penale a carico di La Piscopia Vincenzo (Reg. ord. n. 843/1987).

Artt. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7 cpv., lett. a), del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94: Edilizia - pertinenze dei fondi rustici e pertinenze «al servizio di edifici già esistenti» - esclusione, per le prime, dell'autorizzazione gratuita - ingiustificatezza di un trattamento sanzionatorio più severo a parità di nesso strumentale della relazione pertinenziale (artt. 3, 42 e 44 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 ottobre 1987;

Visti gli atti del procedimento penale iscritto al n. 287/1987 del r.g.a.p. di questa pretura nei confronti di La Piscopia Vincenzo;

OSSERVA

La Piscopia Vincenzo veniva tratto a giudizio davanti a questo pretore all'udienza del 9 ottobre 1987 per rispondere:

a) del reato previsto e punito dall'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, perché, senza concessione edilizia, eseguiva lavori consistenti nella costruzione di una casetta rurale e della superficie di mq 51 circa;

b) del reato previsto e punito dall'art. 20 in relazione agli artt. 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 perché, in zona dichiarata sismica, eseguiva i lavori di cui al capo *a)* senza aver dato preavviso al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza averne ricevuto l'autorizzazione.

In località «Saggese», agro di Sannicandro Garganico, acc. il 5 giugno 1987.

Dall'istruttoria dibattimentale, sentito l'imputato e i testi verbalizzanti e vista la relazione tecnica del genio civile, risultava che la «casetta» di cui ai capi di imputazione consisteva in una costruzione in blocchi di tufo, senza porte né finestre e priva di pavimentazione, coperta da un tetto di lamiera ondulata, delle dimensioni di m 6,50 × 8,00 circa, adibita esclusivamente al deposito di attrezzi agricoli.

Udite le conclusioni delle parti e riservatosi di sollevare d'ufficio, in via pregiudiziale, questione incidentale di legittimità costituzionale, questo giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7 cpv., lett. a), del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv. in legge 25 marzo 1982, n. 94, in relazione agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione nella parte in cui, nel loro combinato disposto, assoggettano a concessione edilizia, anziché ad autorizzazione gratuita, le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di fondi rustici, e ne puniscono l'esecuzione in assenza di concessione.

Come già osservato dal pretore di Andria con ordinanza del 23 febbraio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 13 maggio 1987 (r.o. n. 152/1987), è stata riconosciuta la possibilità di configurare pertinenze immobiliari «agrarie», benché in *subiecta* materia risultino assai più diffuse le pertinenze mobiliari (v. artt. 1640 e 1641 del cod. civ.) attribuendo tale qualificazione a pozzi e palmenti infissi al suolo in quanto servono alla irrigazione o alla trasformazione dei prodotti del suolo (Cassa. 7 aprile 1970, n. 962; Cass. 4 ottobre 1951, n. 2619).

Non può di conseguenza negarsi il carattere pertinenziale alla costruzione che è oggetto di questo procedimento penale, sussistendo i due requisiti, soggettivo ed oggettivo, della relazione pertinenziale tra tale costruzione e il fondo rustico sul quale insiste, dato che appare evidente sia il rapporto di servizio tra il deposito degli attrezzi per la coltivazione di un fondo e il fondo stesso, sia nella fattispecie, la volontà manifestata dal proprietario di adibire effettivamente e solo a tale servizio la costruzione abusiva da lui realizzata.

Si deve a questo punto osservare che, ai sensi dell'art. 7 cpv., lett. a), del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv. in legge 25 marzo 1982, n. 94, le opere costituenti pertinenze ad impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti non sono soggette alla concessione, prevista in via generale per tutte le trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, bensì ad autorizzazione gratuita. Orbene, la realizzazione di opere in assenza di autorizzazione non è penalmente perseguibile ai sensi dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia perché il fatto non è ricompreso nella fattispecie designata dalla disposizione (che si riferisce alle opere in assenza di concessione) sia perché, *ad abundantiam*, il legislatore all'art. 10 cpv., della legge n. 47/1985, cit. ha espressamente disposto la non applicabilità delle sanzioni penali di cui all'art. 20 ai casi di mancata richiesta di autorizzazione.

Appare, quindi, evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che qui si va sollevando d'ufficio: la punibilità dell'imputato per uno dei reati ascrittigli dipende infatti dalla mancata estensione del regime autorizzatorio alle pertinenze agrarie, di talché in caso di accoglimento della delineata questione di costituzionalità egli dovrebbe andarne assolto. Ed appare allora necessario sollevare la questione tanto con riferimento all'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985, disposizione sanzionatoria direttamente applicabile in questo processo, quanto con riferimento alle altre due disposizioni citate (artt. 1 della legge n. 10/1977 e 7, cpv., lett. a), del d.-l. n. 9/1982) che ne costituiscono il presupposto normativo in quanto sanciscono, nel loro combinato disposto, in quali limiti si applichi il regime concessorio la cui osservanza è tutelata dalla norma penale.

Resta da considerare, a questo punto, il profilo della non manifesta infondatezza dell'incidente di legittimità costituzionale in rapporto alle richiamate norme degli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione.

Quanto al precetto costituzionale dell'art. 3, occorre verificare se il diverso trattamento cui, alla stregua della disposizione dell'art. 7, lett. a), del d.-l. n. 9/1982, sono assoggettate rispettivamente le pertinenze dei fondi urbani e dei fondi rustici trovi una razionale spiegazione e giustificazione ordinamentale e sistematica ovvero si traduca in una illogica e quindi irrazionale discriminazione tra posizioni soggettive affatto omogenee.

Si è già rilevato che la disciplina delle pertinenze, come dettata dall'art. 817 e segg. del cod. civ., non subisce deroghe per quanto attiene alla proprietà rurale, sicché, prescindendo dalle ovvie peculiarità connesse alla diversa funzione economica del bene principale, può affermarsi che non vi è, sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, apprezzabile differenza tra pertinenza dell'edificio e pertinenza del fondo rustico, salvo il maggiore tendenziale valore di scambio della prima collegato alla maggiore remuneratività della proprietà edilizia rispetto a quella fondiaria.

Senonché tale circoscritto profilo non può ragionevolmente giustificare un separato e più favorevole trattamento con riguardo all'esercizio dello *jus aedificandi* ed anzi potrebbe fondare un orientamento di maggior favore per la proprietà rurale (e le pertinenze dei fondi rustici) anche alla luce della norma costituzionale dell'art. 44, ispirato alla

valorizzazione della piccola e media proprietà in funzione degli obiettivi — certamente significativi sotto il profilo dell'indirizzo politico costituzionale — rappresentati dal razionale sfruttamento del suolo e dallo stabilimento di equi rapporti sociali.

La questione sollevata appare pertanto non manifestamente infondata sia in rapporto all'art. 3 della Costituzione — evocando le disposizioni censurate una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento per posizioni e situazioni soggettive omogenee e consimili — sia con riguardo all'art. 42 — risolvendosi il diverso regime edilizio delle pertinenze di fondi rustici in una illegittima compressione delle facoltà di godimento del bene — sia, da ultimo, in relazione all'art. 44, contraddicendo il suddetto regime agli obiettivi indicati dalla norma costituzionale e risolvendosi in obblighi e vincoli non finalizzati e coordinati ai medesimi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 432 del c.p.p.;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7 cpv., lett. a), del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv. nella legge 25 marzo 1982, n. 94, nella parte in cui, nel loro combinato disposto, assoggettano a concessione edilizia, anziché ad autorizzazione gratuita, le opere costituenti pertinenze ad impianti tecnologici al servizio dei fondi rustici, e ne puniscono l'esecuzione in assenza di concessione in relazione agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a La Piscopia Vincenzo, generalizzato in atti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica;

Rinvia il dibattimento a tempo indeterminato.

Sannicandro Garganico, addì 13 ottobre 1987

(Seguono le firme)

87C1550

Ordinanza emessa l'11 giugno 1987 dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.a. Total contro il comune di Pescara e la regione Abruzzo (Reg. ord. n. 844/1987).

Legge regione Abruzzo 6 giugno 1984, n. 39, punto 28, come modificato dall'art. 5 della legge regione Abruzzo 29 maggio 1987, n. 27: Idrocarburi - piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione - concessioni - trasferimento della titolarità della concessione - condizioni - necessità che l'impianto abbia avuto un erogato medio annuale superiore ai 300.000 litri nei tre anni antecedenti la domanda di trasferimento (artt. 3, 41, 42, 97 e 117 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 311/1986 e 910/1986, proposti dalla S.p.a. Total, con sede in Milano, in persona dell'amministratore delegato Jean Pierre Laporte, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentino Reggiardo e Giuseppe Minieri, domiciliato con i propri difensori presso la segreteria di questo tribunale, contro il comune di Pescara, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. capo del comune avv. Mario Q. Lupinetti, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara; la regione Abruzzo, in persona del presidente *pro-tempore* della relativa giunta, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila presso la quale domicilia; per l'annullamento:

quanto al ricorso n. 311/1986: del provvedimento 12 febbraio 1986, n. 17457, con il quale il sindaco del comune di Pescara ha negato alla società ricorrente il traferimento della titolarità della concessione di un impianto di distribuzione di carburanti, sito in Pescara in via Marconi; nonché di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e connessi;

quanto al ricorso n. 910/1986: della deliberazione della giunta regionale d'Abruzzo 23 aprile 1985, n. 2481 con la quale è stato negato il nulla-osta al trasferimento della titolarità della concessione per il predetto impianto di distribuzione di carburante; nonché di tutti gli atti presupposti tra cui il parere negativo espresso dalla commissione regionale consultiva carburanti per la regione Abruzzo con deliberazione 14 marzo 1985, n. 21;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Abruzzo e del comune di Pescara;

Viste le memorie prodotte dall'amministrazione regionale resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Udita alla pubblica udienza dell'11 giugno 1987 la relazione del primo referendario Michele Eliantonio e uditi, altresì, gli avv. ti Valentino Reggiardo e Giuseppe Minieri per la società ricorrente e l'avv. dello Stato Fabrizio Foglietti per la regione Abruzzo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

La società Total con il ricorso n. 311/1986, è insorta dinanzi questo tribunale avverso il provvedimento 12 febbraio 1986, n. 17457, con il quale il sindaco del comune di Pescara ha negato il trasferimento della titolarità della concessione di un impianto di distribuzione di carburanti «stante il parere contrario della Commissione consultiva regionale carburanti, motivato dalla mancata erogazione annua, nell'ultimo triennio, del minimo di 400.000 litri di carburante previsto dall'art. 28 della vigente legge regionale n. 39 del 6 giugno 1984».

Ha dedotto a tal fine le seguenti censure: violazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (ed in particolare dell'art. 52) e del d.P.C.M. 31 dicembre 1982 (ed in particolare dell'art. 3); incostituzionalità della legge regionale 6 giugno 1984, n. 39, *in toto* ed in particolare dell'art. 28 del piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti, per violazione degli artt. 3, 24, 41, 42, 97, 113, 117 e 118 della Costituzione; violazione dei principi generali costituzionalmente sanciti in materia di esercizio delle funzioni e delle competenze legislative ed amministrative delle regioni, nonché di delega delle funzioni amministrative; violazione dei principi generali stabiliti dalle leggi dello Stato, nonché delle direttive del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali delegate; invalidità derivata; eccesso di potere per sviamento, per ingiustizia ed illogicità manifeste e per carenza di motivazione.

A) La regione Abruzzo ha approvato il piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti, previsto dall'art. 3 del d.P.C.M. 31 dicembre 1982, con la legge regionale 6 giugno 1984, n. 39. Tale legge è incostituzionale, in quanto la materia in esame non rientra tra quelle indicate dall'art. 117 della Costituzione, potendo la regione in tema esercitare le sole funzioni amministrative ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. Sono stati, inoltre, violati i principi generali stabiliti dalle leggi dello Stato, introducendo il divieto del tutto irrazionale di trasferimento della concessione di un impianto che abbia erogato meno di 400.000 litri medi annui nell'ultimo triennio non previsto nelle direttive governative contenute nei d.P.C.M. del 1978, del 1980 e del 1982. Dall'art. 3 di tale ultimo decreto si desume che il piano in parola debba essere contenuto in un atto amministrativo e non in un atto legislativo e tale illegittimo esercizio della funzione legislativa ha determinato l'impossibilità di un controllo diretto da parte del giudice amministrativo, in relazione alla razionalità del piano ed all'osservanza delle direttive governative; risulta violato, altresì, il diritto di difesa degli interessati, in quanto unico mezzo di tutela è rimasta la possibilità di sollevare la questione di costituzionalità.

B) L'art. 28 del piano viola, inoltre, i principi contenuti negli artt. 3, 41, 42 e 97 della Costituzione, in quanto, senza alcuna ragione di pubblico interesse, viene impedita la compravendita dell'impianto di distribuzione che abbia erogato meno di 400.000 litri annui medi, soprattutto se si pensa al fatto che le norme generali consentono la voltura della concessione in caso di trasferimento della titolarità dell'impianto e che una nuova gestione potrebbe, in realtà, provvedere in modo più razionale alla conduzione dell'impianto. Tale divieto impedisce la compravendita e lede la libertà di iniziativa economica privata e lo stesso diritto di proprietà, garantiti dagli artt. 41 e 42, provocando un'inammissibile disparità di trattamento tra titolari di impianti che erogano più o meno di 400.000 litri. In tal modo si perviene ad una sorta di espropriazione non prevista dalla legge ordinaria del valore economico di un bene privato.

C) L'atto impugnato è affetto da invalidità derivata, avendo dato applicazione ad una norma illegittima.

La regione Abruzzo si è costituita in giudizio a mezzo dell'avvocatura distrettuale dello Stato de L'Aquila, che con memoria del 30 ottobre 1986, dopo aver eccepito l'inammissibilità del gravame in relazione alla mancata impugnativa della deliberazione della giunta regionale 23 aprile 1985, n. 2481, che aveva negato il nulla-osta al trasferimento, ha analiticamente contestato il fondamento delle censure dedotte.

Il comune di Pescara, ritualmente intimato, si è costituito in giudizio.

Con il ricorso n. 910/1986 la società Total ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la predetta deliberazione della giunta regionale n. 2481, asserendo di aver avuto conoscenza di tale atto deliberativo solo a seguito del deposito della summenzionata memoria difensiva della regione Abruzzo.

Avverso tale atto deliberativo ha dedotto le censure di violazione della legge 8 luglio 1975, n. 382, degli artt. 7, 50, 52 e 54, lett. f), del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dell'art. 16 del d.-l. 26 ottobre 1970, n. 745, degli artt. 3 e segg. del d.P.C.M. 31 dicembre 1982; violazione degli artt. 3 e 4, lett. d), della legge regionale Abruzzo 6 giugno 1984, n. 39, violazione degli artt. 3, 5, 24, 41, 42, 97, 113, 117 e 118 della Costituzione, eccesso di potere per sviamento, per ingiustizia ed illogicità manifeste e per carenza di motivazione.

A) La regione Abruzzo non poteva legiferare in tema di trasferimento della concessione per la distribuzione di carburante, vietando il trasferimento per impianti con erogato inferiore a 400.000 litri annui nell'ultimo triennio, atteso che trattasi di materia per cui è prevista la delega di funzioni amministrative; né gli artt. 1, terzo comma, punto 3), della legge n. 382/1975 e 7 del d.P.R. n. 616/1977 abilitano le regioni a legiferare nelle materie delegate, atteso che tali norme prevedono la sola possibilità di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa. Tali norme sarebbero a loro volta incostituzionali ove avessero abilitato le regioni e legiferare in materia non riservata alla competenza legislativa regionale *ex art.* 117 della Costituzione. Dall'art. 3 del d.P.C.M. del 31 dicembre 1982 — emanato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 382/1975, in funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni — si evince, inoltre, che il piano regionale per la rete distributiva di carburanti debba essere approvato con un atto amministrativo regionale.

B) Attraverso l'applicazione della norma impeditiva contenuta nell'art. 28 la regione ha precluso totalmente al comune di Pescara la competenza ed il potere valutativo in ordine al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento della concessione *de qua*, riconosciute ai comuni dall'art. 54, lett. f), del d.P.R. n. 616/1977 e dall'art. 4 della stessa legge regionale n. 39/1984. La norma regionale è, in definitiva, incostituzionale anche per violazione degli artt. 117, 118 e 5 della Costituzione, giacché lede l'autonomia comunale.

C) L'art. 28 si pone, inoltre, in contrasto con gli artt. 24, 113 e 3 della Costituzione, in quanto a causa dell'indebito esercizio della funzione legislativa viene impedita la completa difesa giurisdizionale nei confronti della p.a., dato che tale difesa può essere esperita solo attraverso il giudizio di costituzionalità della legge regionale con esclusione, quindi del normale sindacato, sul vizio di eccesso di potere da parte del giudice amministrativo.

D) Il previsto meccanismo del diniego automatico dell'autorizzazione al trasferimento costituisce, in violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione, un gravissimo limite alla libertà di iniziativa economica privata che si esprime anche nel diritto ad alienare l'impianto unitamente al trasferimento della concessione; trattasi in sostanza di un'espropriazione del valore del bene senza indennizzo.

E) Il divieto di cui all'art. 28 è irrazionale, in quanto, nel mentre non è prevista la revoca dell'impianto con erogato medio annuo inferiore a 400.000 litri, se ne impedisce il solo trasferimento e ciò non corrisponde ad alcun intento di razionalità della rete distributiva.

F) Ugualmente illegittima è la deliberazione regionale impugnata ove intendesse negare il trasferimento in ragione della necessità di ridurre il numero dei distributori di carburante siti nel comune di Pescara.

In realtà, il diniego al trasferimento non comporta certamente la riduzione di detto numero, in quanto l'impianto in parola ben può continuare ad essere gestito dall'attuale titolare della concessione.

G) Le illegittimità denunciate si riverbano anche sull'impugnato parere della Commissione regionale consultiva carburanti ed anche sul provvedimento comunale di diniego.

Anche in tale ricorso si è costituita in giudizio la regione Abruzzo.

DIRITTO

1. — I due ricorsi indicati in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione, debbono pregiudizialmente essere riuniti, attesa l'identità delle questioni con gli stessi sollevati.

2. — Ai fini del decidere occorre partire dalla considerazione che i provvedimenti impugnati, con i quali è stato negato il trasferimento della titolarità della concessione in esame, sono motivati con riferimento alla circostanza che l'impianto non aveva avuto un erogato medio annuo superiore a 400.000 litri nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, per cui non poteva procedersi al rilascio del nulla-osta da parte della Regione ed al trasferimento della titolarità della concessione da parte del comune di Pescara, stante il divieto di cui all'art. 28 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 39.

La disposizione in parola, invero, testualmente prevede che «il trasferimento della titolarità della concessione è consentito qualora l'impianto abbia avuto un erogato medio annuo superiore a 400.000 litri nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di trasferimento».

Tale norma — occorre ulteriormente precisare — è stata di recente parzialmente modificata dall'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27 — recante, appunto, «modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1984, n. 39» — nel senso, cioè, che l'erogato medio annuo previsto nell'art. 28 è stato abbassato da 400.000 litri a 300.000 litri.

Ora alla pubblica udienza dell'11 giugno 1987 è chiaramente emerso come la sopravvenuta modifica legislativa non abbia in alcun modo fatto venire meno la cessazione della materia del contendere atteso che l'impianto in esame ha un erogato medio inferiore anche ai 300.000 litri annui.

In definitiva, cioè, accertato tale elemento di fatto, la soluzione in senso positivo a favore della ricorrente delle impugnative in esame presuppongono, necessariamente, la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel predetto art. 28.

Le questioni di illegittimità costituzionale proposte dall'impresa ricorrente appaiono, pertanto, sicuramente rilevanti ai fini del decidere.

3. — Per prima occorre esaminare la questione di costituzionalità, prospettata in entrambi i ricorsi dalla società ricorrente, con la quale, è stato contestato che la regione Abruzzo avrebbe potuto con legge regionale approvare il piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti; secondo la parte ricorrente nella materia *de qua*, non ricompresa tra quelle di cui all'art. 117, primo comma, della Carta costituzionale, le regioni sarebbero sfornite di potestà legislativa.

La questione — come già la sede de L'Aquila di questo tribunale ha avuto modo di rilevare con ordinanze 2 giugno 1987, nn. 208 e 209 — è manifestamente infondata, in quanto, nel caso di specie, la potestà legislativa della regione trova la sua fonte nel secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, il quale testualmente prevede che «le leggi della Repubblica possano demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione»; ora con l'art. 7, primo comma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — in conformità all'art. 1, terzo comma, n. 3, lett. a), della legge di delega 22 luglio 1975, n. 382 — è stato appunto previsto che le regioni, nelle materie delegate dallo Stato — tra le quali rientra *ex art.* 52 dello stesso decreto la materia dei distributori di carburante — possano emanare non solo norme di organizzazione e di spesa, ma anche norme di attuazione ai sensi del predetto secondo comma dell'art. 117.

Altro tribunale (t.a.r. Lazio, II, ordinanza 5 novembre 1987, n. 145/1987) ha, invero, già investito della questione la Corte costituzionale e ciò sul presupposto che le regioni non avessero in materia competenze legislative e che il piano regionale avesse dato attuazione a direttive poste con d.P.C.M. 8 luglio 1978, da ultimo integrato e modificato con d.P.C.M. 31 dicembre 1982 (atti questi annullati, in parte, dallo stesso tribunale con le sentenze 10 dicembre 1985, n. 2904, 16 dicembre 1985, nn. 2983 e 2982, e 12 febbraio 1987, n. 249); la sezione, purtuttavia, non ritiene di investire nuovamente della questione la Corte costituzionale in quanto la regione Abruzzo, nella specie, non ha dato attuazione alle predette direttive, ma alla normativa statale di settore contenuta nell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Né sembra che la possibilità di emanare norme di attuazione fosse preclusa dalla circostanza che con d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, erano state emanate le norme di esecuzione del predetto art. 16.

4. — Una volta acclarato che la regione Abruzzo ben poteva emanare in tema di distributori di carburanti una legge regionale di organizzazione e di attuazione della normativa statale, deve osservarsi che parimente manifestamente infondate si appalesano le questioni di costituzionalità relative alla supposta lesione dell'autonomia comunale e del diritto di difesa.

Infatti, la normativa regionale — nel richiedere il preventivo nulla-osta regionale — non ha esautorato di certo l'autonomia comunale, né ha posto alcun limite alla tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi emanati in applicazione della stessa.

5. — È, invece, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto punto 28) nel testo novellato dall'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27, sia in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione che in relazione ad altri parametri costituzionali (artt. 41, 42 e 117).

La disposizione censurata, secondo la quale l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione è negata qualora l'impianto abbia avuto un erogato medio annuo inferiore a 300.000 litri nell'ultimo triennio precedente la domanda di trasferimento, non può infatti, ritenersi giustificata da motivi di pubblico interesse, nella specie identificabili nel dichiarato obiettivo (punto 2 del piano) della eliminazione degli impianti a scarsa redditività.

Ciò in quanto la disposizione non è idonea a far conseguire il prefissato scopo, visto che la gestione, a seguito del diniego di voltura, può continuare ad essere esercitata dal titolare della concessione.

Appare, allora, manifestamente irragionevole, in relazione al principio di buon andamento dell'amministrazione, l'aver previsto una disciplina siffatta per il trasferimento della titolarità, il quale come è noto determina il mero subentro di un soggetto ad un altro nella concessione in corso, lasciandone inalterate le condizioni originarie e la scadenza.

Ed invero la normativa regionale del punto 28 è addirittura peggiore rispetto a quella applicabile in caso di rinnovo, alla scadenza, della concessione; rinnovo che in base al punto 27 dello stesso piano può essere negato, ove non si presentino le varie ipotesi di deroga nel medesimo punto contemplato, solo qualora l'erogato medio nell'ultimo triennio risulti inferiore a 250.000 litri (per quelli di erogato superiore è, invece, data facoltà di trasferimento in altra zona), mentre esso rinnovo incide sul pubblico interesse con ben maggiore proiezione temporale.

In effetti la norma del punto 28, che non determina l'eliminazione dell'impianto, si risolve in un irrazionale impedimento al suo migliore regolare esercizio e si pone sostanzialmente in contrasto con la normativa statale di settore (art. 16 del d.-l. n. 745/1970, conv. nella legge n. 1034/1970) che si ispira a principi di libertà nei trasferimenti delle concessioni, prevedendo la loro revoca, nel caso in cui sussistano motivi di pubblico interesse, ma salvo indennizzo.

Da ciò discende la violazione di altri diritti direttamente garantiti dalla Costituzione, quali la libertà di iniziativa economica privata (art. 41), di cui la compravendita costituisce manifestazione essenziale, e lo stesso diritto di proprietà (art. 42), in quanto il limite posto al trasferimento della titolarità dell'impianto incide sul godimento del bene (che si esprime anche nel fondamentale diritto di alienarlo) ed attua, pertanto, *ope legis*, una sorta di espropriazione senza indennizzo del suo valore economico. La norma contrasta, inoltre, con l'art. 3 della Costituzione perché ingiustificatamente accomuna situazioni giuridicamente e sostanzialmente diverse.

Ed infatti lo stesso limite di erogato medio inferiore a 300.000 litri nell'ultimo triennio è parimenti di ostacolo, secondo il successivo punto 29), al trasferimento degli impianti in altra zona, fattispecie per la quale potrebbe trovare di certo maggiore giustificazione, oltre che rispondenza alle finalità di pubblico interesse perseguite, una disciplina più rigorosa e condizionante, non indipendente comunque dagli altri obiettivi parametri di valutazione, nel caso, previsti dallo stesso punto 29).

La norma contrasta, infine, anche con l'art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione, perché — come sopra chiarito — non si pone come norma di attuazione del predetto art. 16 del d.-l. n. 745/1970, ma va a contrastare la normativa statale di settore introducendo un limite al trasferimento non solo non previsto da tale normativa, ma anche confliggente con i surricordati principi ispiratori della legge dello Stato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e seguenti della Costituzione; 1 e seguenti della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del punto 28) del piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti, approvato dalla regione Abruzzo con la legge regionale n. 39 del 6 giugno 1984 — nel testo modificato dall'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27 — per contrasto, secondo quanto precisato in motivazione, con gli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione;

Sospende, pertanto, il giudizio e dispone, a cura della segreteria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sui menzionati profili di costituzionalità;

Ordina alla segreteria che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta della regione Abruzzo e comunicata al presidente del consiglio regionale d'Abruzzo.

Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio dell'11 giugno 1987.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 18 giugno 1987 dal pretore di Lecco nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Merlini Alessandro ed altri e l'I.N.P.S. ed altri (Reg. ord. n. 845/1987).

Artt. 31, ottavo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia a carico di liberi professionisti e dei soggetti c.d. non mutuati - entità - determinazione - criteri (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Letti gli atti delle cause riunite *sub* 1175/86;

OSSERVA

Con ricorso depositato il 22 settembre 1986, Merlini Alessandro ed altri 107 liberi professionisti, assumendo l'illegittimità del contributo sanitario per loro previsto dall'art. 31 della legge n. 41/1986, chiesero che lo stesso venisse dichiarato non dovuto, con determinazione del contributo stesso, da parte del giudice alla stregua degli artt. 57 e 63 della legge n. 833/1978; in subordine l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 31 degli oneri deducibili e del credito d'imposta; in ulteriore subordine la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità della norma contestata (primo, ottavo, tredicesimo e quattordicesimo comma).

Analoghi ricorsi vennero presentati da Panzeri Ettore e 23 altri professionisti in data 27 settembre 1986; da Crippa Paolo più 26, il 30 settembre 1986; da Erba Carlo più 5 il 17 ottobre 1986.

Fezzi Pietro più 47 presentarono il 17 ottobre 1986 altro ricorso, richiedente la determinazione del contributo, da parte del giudice nella misura dell'1,35% del reddito totale, o in subordine la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Zari Giuseppe e Giglio Domenico da un lato, Giglio Marcello più 6 dall'altro, chiesero, il 29 settembre 1986, di considerare non dovuto il contributo *ex art.* 31 della legge n. 41/1986; di consentire la determinazione del giusto importo in separato giudizio; in subordine di rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Il 30 settembre 1986, infine, Messina Paolo e Girgenti Leopoldo chiesero la restituzione di quanto indebitamente già versato *ex art.* 31; ciò salvo giudizio di costituzionalità.

Nei predetti giudizi, tutti proposti da liberi professionisti, venne proposta istanza *ex art.* 700 c.p.c., di sospensione di pagamento del contributo, in relazione ai seguenti ricorrenti:

Merlini Alessandro + 107; Panzeri Ettore + 23; Crippa Paolo + 26; Erba Carlo + 5; Togni + 5 (facenti parte, questi ultimi, del gruppo Fezzi Pietro + 47).

Questo Pretore, con provvedimenti emessi «inaudita altera parte», successivamente confermati nel contraddittorio con l'Inps e coi Ministri resistenti, pur con sospendendo la procedura amministrativa di riscossione dei contributi, facoltizzò i ricorrenti a pagare in via provvisoria, l'aliquota dell'1,35% del reddito «fino a concorrenza dell'unico scaglione di lire cento milioni», ritenuta base possibile di determinazione dell'equo contributo, a seguito del previsto intervento della Corte costituzionale, che ci si riservava di provocare nel corso del successivo giudizio di merito.

In data 19 settembre 1986 e 22 ottobre 1986, rispettivamente Benedetti Battista + 6 e Franci Adelmo, tutti appartenenti alla categoria dei cosiddetti non mutuati, spiegarono le stesse conclusioni di Merlini Alessandro + 107. Così ancora avvenne il 12 dicembre 1986 e il 16 dicembre 1986, rispettivamente ad opera di Vergottini Sergio + 19 (liberi professionisti) e Alippi Giannina (pensionata, percettrice di altro reddito).

Rusconi Battista + 6 il 13 dicembre 1986, chiesero dichiararsi non dovuto il contributo *ex art.* 31 della legge n. 41/1986 o in subordine rimettersi gli atti alla Corte costituzionale. Analoghe richieste (nonché di restituzione dell'indebitamente pagato), vennero presentate il 30 dicembre 1986 da Polvara Dante + 7.

Varrica Carmelo + 4 infine, presentarono il 3 dicembre 1986 domande analoghe a quelle di Zari Giuseppe + 1 e Giglio Marcello + 6.

Di questi ultimi gruppi di ricorrenti, istanza *ex art.* 700 del c.p.c. di sospensione dei pagamenti venne proposta da Rusconi Battista + 6 e da Alippi Giannina. In tali casi, ancora i ricorrenti vennero facoltizzati a non pagare il contributo *ex art.* 31; stavolta però in modo totale.

In alcune delle cause proposte per prime vennero respinte, con sentenza n.d., le eccezioni di difetto di giurisdizione dell'a.g.o., incompetenza del pretore, difetto di legittimazione passiva dall'Inps ed improcedibilità delle domande; riservata al definitivo la decisione sulle spese processuali.

Nel merito va sicuramente esclusa la fondatezza di alcune tesi, proposta dai vari ricorrenti.

Anzitutto quella di considerare *tamquam non essent* le disposizioni di cui all'art. 31 della legge n. 41/1986, perché contrarie ai principi di cui agli artt. 57 e 63 della legge n. 833/1978. Ovviamente l'eventuale contrasto tra tali normative (tutte di pari forza giuridica, anzi l'art. 15 preleggi indurrebbe a dare maggior valore all'art. 31 della legge n. 41/1986, emanato successivamente), non porta a ritenere l'inesistenza di alcune di esse, ma solo la possibilità di una sua soluzione sul piano interpretativo o come *extrema ratio* di giudizio di legittimità costituzionale. Né certo il giudice ha il potere di determinare il giusto contributo ai sensi degli artt. 57 e 63 della legge n. 833/1978, i quali hanno carattere programmatico, che può essere riempito di contenuto concreto solo dal legislatore.

La tesi respinta è quella fondamentale di tutti i ricorsi, sia pure con variazioni. Nella causa Fezzi + 47, inoltre, si ipotizza anche un errore materiale del legislatore nel fissare aliquote di contributo sanitario dei professionisti in misura diversa da quella dei lavoratori dipendenti (1,35%): ovvia è l'infondatezza dell'affermazione.

Fatta tale premessa è a questo punto opportuno esaminare l'art. 31 della legge n. 41/1986, il quale, inserendosi nella graduale ristrutturazione dell'intero sistema di partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria ha stabilito varie aliquote di prelievo, in relazione alla fonte dei redditi: per i lavoratori dipendenti, 10,95% della retribuzione imponibile (come individuata dall'art. 12 della legge n. 153/1986 (vedi sesto comma, art. 31), di cui il 9,6% a carico dei datori di lavoro e l'1,35% a carico dei lavoratori; 7,5% del reddito complessivo ai fini Irpef per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi da pensione o già soggetti a contribuzione per il s.s.n., per artigiani, commercianti, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati, con quota esente di quattro milioni per redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale; 7,5% del reddito complessivo ai fini Irpef dell'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce per c.d. «non mutuati», previsti dall'art. 63 della legge n. 833/1978.

Tali aliquote riguardano la parte degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a lire 40 milioni annue. Fino a 100 milioni, la percentuale (c.d. contributo di solidarietà) è del 4% di cui, per i lavoratori subordinati, 3,80% a carico del datore di lavoro e 0,20 del dipendente.

In tal modo si è innovato rispetto al precedente meccanismo, basato, per i liberi professionisti, sulla contribuzione per quote fisse e percentuali, determinando maggiore razionalità del sistema, come del resto auspicato da Corte costituzionale n. 167/1986 (peraltro successiva alla legge n. 41/1986), razionalità che tuttavia, come dimostra l'imponente contenzioso in tutta Italia sviluppatosi in ordine all'art. 31 della legge n. 41/1986; non ha acquisito un sufficiente consenso sociale: conseguenza forse inevitabile di una logica di ferrea elevazione verso l'alto delle aliquote, onde comunque consentire un incremento delle entrate statali, senza la previsione di efficaci meccanismi di controllo, giudici o politici, della reale destinazione degli introiti alla spesa sanitaria.

In ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 31, che è necessario esaminare onde verificare l'accogliibilità delle domande proposte, si osserva quanto segue.

Mentre l'art. 63, quinto comma della legge n. 833/1978 stabiliva che, per i c.d. non mutuati, la quota annuale da porre a carico per l'anno successivo con decreto ministeriale, fosse calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio *pro capite* dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM, l'art. 57 cpv., riguardante le altre categorie, prevedeva successivi decreti presidenziali per la disciplina dell'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti.

La prima norma delineava un sistema piuttosto rigido e macchinoso di determinazione del contributo. In effetti è difficile immaginare un perfetto, e soprattutto funzionale, sistema di calcolo della spesa sanitaria e di ripartizione *pro capite*. Di fatto, col tempo, la posizione dei non mutuati è stata assimilata a quella delle altre categorie, mediante soggezione di aliquote di reddito alla contribuzione obbligatoria.

Così avviene nella legge n. 41/1986, nel cui art. 31, undicesimo comma, non è dato ravvisare alcun intento di ripartizione *pro capite* di costi esattamente stabiliti.

Ora, di per sé considerato, tale sviluppo normativo ispirato da evidenti esigenze pratiche, appare espressione di un fisiologico processo di successione tra leggi; le doglianze dei ricorrenti, di mancato rispetto dell'art. 63 (il quale, del resto, si applica ai soli non mutuati), non sembrano accoglibili.

Quanto all'art. 57 della legge n. 833/1978, certamente l'art. 31 ne è attuazione; semmai imperfetta ma pur sempre attuazione.

Ugualmente non appare di per sé censurabile la scelta di ricorrere alla legge per determinare il contributo, anziché al decreto ministeriale (art. 63) o presidenziale (art. 57). Non si può comunque non osservare come il passaggio dell'atto amministrativo a quello legislativo non abbia affatto aumentato le garanzie di trasparenza normativa, ma, di fatto, abbia solo reso impossibile la disapplicazione ex art. 5 L.A.C.

Ciò detto, si ricorda che, secondo la critica più ricorrente, l'art. 31 della legge n. 41/1986 delinea non un contributo, ma una vera e propria imposta: affermazione contenuta anche nell'ordinanza 11 dicembre 1986 Pret. Parma di rimessione degli atti alla Corte costituzionale in «Corriere Tributario, 1987 n. 2 pag. 107), a tutt'oggi la più convincente esposizione, a parere di questo giudice, dei rilievi di illegittimità mossi alla norma in esame.

In proposito va osservato che alcuni dei tentativi effettuati dai Ministeri convenuti, nella presente causa come nel dibattito politico, per dimostrare la legittimità dell'art. 31, ad es. affermandone la natura di mero «ponte di passaggio», sia pure imperfetto, verso la razionalizzazione del sistema, sono di corto respiro. Osservava questo giudice nell'ordinanza 20 novembre 1986 che «la temporaneità e transitorietà dell'attuale situazione, quale addotta dai Ministeri resistenti, tende ad assumere il carattere di un vero e proprio alibi, soprattutto perché proprio tali soggetti avrebbero il compito di impostare il superamento di tale temporaneità».

Tale giudizio si conferma in pieno.

Si è inoltre sostenuto che i lavoratori autonomi non possono lamentare discriminazioni sfavorevoli nella contribuzione, in quanto i subordinati pagherebbero ancora di più. Evidentemente, se si guarda al quadro normativo senza interessate preclusioni, riesce impossibile paragonare la somma di cui all'art. 31 alle trattenute Irpef: mentre per queste ultime il datore di lavoro, nell'agire come sostituto d'imposta, versa allo Stato importi che appartengono in origine al dipendente, il predetto contributo è relativo a denaro mai entrato nel patrimonio del dipendente, e che, inoltre, ma vi potrebbe entrare, neppure figurativamente (ad es., per il calcolo del t.f.r. o della pensione). Solo per l'1,35 vi è un meccanismo analogo a quello del sostituto d'imposta; per la restante parte vi è un puro esborso delle imprese, le quali del resto ricevono da vari anni un rimborso dallo Stato e premono per una completa «fiscalizzazione» dell'onere.

Sgombrato così il campo delle argomentazioni meno significative, queste appaiono essere, a un primo approccio, le discriminazioni più rilevanti esposte dai ricorrenti:

a) mentre per i lavoratori dipendenti (sesto comma, sec. parte), coldiretti, mezzadri (parificati sostanzialmente agli autonomi - nono e decimo comma), autonomi (decimo comma), vengono previsti minimali di reddito imponibile ai fini contributivi, nessun minimale è previsto per i redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale, vi è esenzione da contribuzione nei limiti di quattro milioni di lire;

b) per i soggetti di cui al comma ottavo, le aliquote vengono rapportate al reddito complessivo Irpef per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce. In questo caso, la norma assume, di fatto, carattere retroattivo. Non così accade per i non mutuati (comma undicesimo) e per i lavoratori dipendenti (comma diciottesimo).

D'altro canto, tale retroattività può essere il frutto di una svista del legislatore il quale, all'ultimo comma, ha invece stabilito che «la disposizione del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986»;

c) differenza di aliquote tra le varie categorie:

- 1) lavoratori dipendenti: 1,35% fino a 40 milioni; 0,20% da 40 a 100 milioni; più nulla oltre;
- 2) datori di lavoro: 9,60% fino a 40 milioni; 3,80% da 40 a 100 milioni; più nulla oltre;
- 3) altri soggetti: 7,5% fino a 40 milioni; 4% da 40 a 100 milioni; più nulla oltre.

Si esaminerà ora direttamente il problema della natura contributiva o fiscale della prestazione di cui all'art. 31 della legge n. 41/1986, sopra introdotto, onde verificare l'effettiva rilevanza in relazione alle doglianze finora riassunte.

Pret. Parma 11 dicembre 1986 ha rilevato che il passaggio da un sistema di contribuzione basato su quote fisse e quote percentuali ad un altro che si richiama direttamente al reddito importa un deciso spostamento verso il meccanismo fiscale. L'asserzione, forse esatta, non sembra decisiva.

Volta che lo sviluppo della normazione ha determinato il superamento della pretesa legislativa di calcolare in anticipo con esattezza la spesa sanitaria ed il conseguente onere pro capite (meccanismo che, immediatamente operativo ex art. 63, avrebbe dovuto progressivamente informare anche i decreti di cui all'art. 57 della legge n. 833/1978), il sistema venuto alla luce non ha potuto far riferimento che a determinazioni programmaticamente approssimative. Ciò è affermato, con chiarezza che sarebbe difficile trovare in Corte costituzionale n. 167/1986 o nelle difese dei Ministeri convenuti, da Pret. Torino 5 febbraio 1986 e pret. Milano 21 novembre 1986 (entrambe in «Orient.

giurispr. lavoro» 1986, rispettivamente 868 ss. e 1095 s.). Nella prima decisione, in particolare, si legge quanto segue (la causa riguardava «non mutuati»): «l'esame del disposto dell'art. 63 porta a ritenere che il legislatore abbia voluto introdurre un sistema di partecipazione contributiva degli assistiti ai costi di gestione del s.s.n. che, senza abbandonare i criteri solidaristici che informano ogni sistema di assistenza pubblica, e giustificano un maggior apporto da parte dei soggetti titolari di maggior reddito, prevede anche un collegamento dell'entità del contributo al costo medio del servizio (...). Da tali indicazioni si discosta completamente il decreto ministeriale 4 giugno 1984 che, nel fissare la quota contributiva per l'anno 1984, si limita a proporzionarla al reddito del singolo assistito dimenticando completamente il principio della congruenza del contributo al costo medio pro capite del servizio; congruenza che i predetti decreti assicuravano, sia pure in modo approssimativo, col porre un tetto massimo al contributo».

Tali osservazioni consentono di negare la fondatezza della ricorrente opinione, condivisa in sede cautelare anche da questo pretore, secondo cui l'art. 31 avrebbe introdotto un'imposta di tipo regressivo.

Infatti il tipo di scaglionamento previsto da tale norma evidenzia un meccanismo di tipo prettamente assicurativo-contributivo: nessuno paga meno di un certo tot, in quanto una parte della spesa complessiva va in ogni caso ripartita «pro capite» (principio mutualistico); a ciò si aggiunge l'imposizione solidaristica, per la quale paga di più chi ha di più. Ciò tuttavia avviene secondo progressione decrescente, in quanto la *ratio* ultima del contributo è pur sempre di ripartire una spesa in modo non disuguale; pertanto raggiunto un certo «tetto», viene escluso un ulteriore contributo, che ormai non sarebbe più in alcun modo collegato con le prestazioni effettivamente ricevute o ricevibili.

Il riferimento al reddito (o alla retribuzione imponibile) ha un valore puramente pratico, costituendo il parametro più semplice per il calcolo del giudizio dovuto.

Detto questo, non si può mancare di osservare l'intima contraddittorietà che in tal modo assume il sistema. Intanto ha senso parlare di contribuzione assicurativa (principio mutualistico) in quanto vi sia rapporto con una solidarietà di gruppo.

Così in passato si espresse un'autorevole dottrina: «Ove la normativa dell'assicurazione sociale risultasse non solo ispirata, ma completamente ed esclusivamente disciplinata alla stregua della solidarietà generale, non potrebbe certamente ritenersi ancora esistente in essa la natura assicurativa».

Ora, la natura assicurativa anziché tributaria del rapporto dovrebbe esser conclusa non solo quando vi sia un'esclusiva ispirazione ad opera dei principi di solidarietà generale, ma anche quando, pur sopravvivendo elementi propri del principio mutualistico, la prestazione non venga resa ai cittadini come membri di un gruppo. (Categoria professionale, classe sociale, ecc.), ma ai cittadini tutti come tali.

Se così è, le discriminazioni sopra riassunte non sono più accettabili. Se ad esempio, in un sistema assicurativo classico, la mutua per i lavoratori dipendenti preleva più dai datori di lavoro che dai prestatori, la cosa può essere del tutto giustificata: la specifica solidarietà di gruppo rende legittima, ed anzi doverosa (art. 3 cpv. Cost.), la differenza. Ma se lavoratori dipendenti ed imprenditori hanno una mutua comune tra loro e tutti gli altri cittadini; se anzi il prelievo non si effettua più verso di essi come tali, ma verso il «reddito da lavoro dipendente o autonomo»; in tal caso cade il riferimento alla solidarietà di gruppo, e non vi è più motivo per differenziare le prestazioni imposte.

Di conseguenza, la disputa sulla natura contributiva o fiscale del contributo *ex art. 31* perde di importanza, perché la sua soluzione non può né legittimare, né delegittimare le scelte sulla misura del contributo (o, se si vuole, tassa).

Alla luce di tutto ciò, queste sono le conclusioni cui si ritiene di giungere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dei ricorrenti:

a) data per scontata l'illegittimità dell'esenzione di una fascia minimale di reddito dominicale e agrario, nonché l'irrelevanza della questione nel presente giudizio (sarebbero semmai le PP.AA. a poter sollevare, nei confronti dei soggetti interessati, la relativa questione), la fissazione di un minimale di contribuzione *ex art. 31*, decimo comma, non viola il principio di uguaglianza tra lavoro autonomo e dipendente, stante il comma sesto, seconda parte, dello stesso articolo, che prevede analogo meccanismo per i prestatori subordinati;

b) il riferimento dell'art. 31, ottavo e undicesimo comma, al reddito complessivo (anziché al reddito imponibile) ai fini Irpef non comporta apprezzabile discriminazione tra i soggetti previsti in tale norma e i lavoratori dipendenti, per i quali il sesto comma fa riferimento all'intera retribuzione imponibile quale individuata dall'art. 12 della legge n. 153/1969, la quale è «tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro»;

c) la retroattività dell'art. 31 per i soli soggetti previsti dal comma ottavo è criticata nella causa n. 1752/1986, nella quale quindi è una delle «cause petendi». È evidente la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) tra i predetti soggetti e tutti gli altri; non si vede proprio cosa possa giustificare la disparità di trattamento, tenuto anche conto che ogni deroga al principio generale di irretroattività delle leggi di natura sostanziale (non processuale) deve pur sempre esser fornita di apprezzabile giustificazione. Quindi, per questo solo profilo, si ritiene già di sollevare la questione di costituzionalità dell'ottavo comma;

d) la predetta questione va sollevata, in relazione ai commi ottavo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo, anche per il profilo della differenza tra le varie aliquote, che appare ingiustificata, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. Posta infatti l'accettabilità di un meccanismo «regressivo», in quanto, come si è visto, può ancora parlarsi di contributo, e non di vera imposta, per il quale il reddito funge da mero parametro di riferimento, non per questo diviene accettabile che, nell'ambito del medesimo scaglione, ai cittadini (o meglio, ai tipi di reddito dei cittadini) venga imposto, per la stessa prestazione, un prezzo diverso. La giustificazione della legge sembra basarsi sulla presunzione di evasione di determinata categoria, sulla cui irrilevanza e ingiustizia si è già sufficientemente espressa Pret. Parma 11 dicembre 1986, le cui argomentazioni interamente si condividono.

A questo punto si pone il non irrilevante problema del *tertium comparationis*, tenuto in particolare conto da Corte costituzionale n. 167/1986, sempre significativo in tema di applicazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti il rilievo di irrazionalità di una certa normativa rispetto ad un'altra può consentire una decisione di accoglimento ove questa sia, come si è espressa un'autorevole dottrina, «a rime obbligate» e cioè non comporti alcuna apprezzabile invasione del merito delle scelte normative, riservato ad altri organi della Repubblica.

Ritiene questo giudice che la questione, che nella decisione n. 167/1986, il giudice di rimessione particolarmente (e forse troppo) preoccupò possa essere superata.

Due sono le vie possibili: si può ritrovare, all'interno della legislazione vigente, la misura di contribuzione ritenuta più conforme ai principi costituzionali. Tenendo presente che, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, ogni imposizione di prestazione costituisce una deroga all'opposto principio di non imposizione è evidente che tale misura non può esser ritenuta che quella di fatto più bassa: quella dei lavoratori dipendenti.

Potrebbe tuttavia la Corte ritenere che tale soluzione comporti un'eccessiva ingerenza nel merito dell'azione legislativa. In tal caso, sarebbe però fuori luogo la preoccupazione di conservare comunque il sistema esistente di contribuzione, non essendo presenti alternative. Se la decisione n. 167/1986 ritenne di salvare i meccanismi normativi fino allora vigenti, la dichiarazione di illegittimità dei commi ottavo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo, trascinando con sé, per coerenza e nell'esercizio dei poteri della Corte, quella di tutto l'articolo in esame, consentirebbe la reviviscenza delle norme già dichiarate valide in tale decisione: soluzione che, senza soddisfare affatto le pretese degli interessati, eliminerebbe l'equivoca «razionalizzazione» del sistema operata, contro gli auspici di quella sentenza, dall'art. 31, e potrebbe sottoporre all'attenzione dei pubblici poteri, in modo adeguato, l'esigenza di un'effettiva sistemazione della materia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai ricorrenti, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'ottavo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma dell'art. 31 della legge n. 41/1986, nei sensi di cui in motivazione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunichi a quelli della Camera e del Senato.

Così deciso in Lecco, addì 18 giugno 1987.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 24 marzo 1987 dalla corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Pagliaro Guido ed altro (Reg. ord. n. 846/1987).

Art. 9 della legge regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37: Disciplina dell'attività venatoria - esercizio della caccia al di fuori dei casi, dei tempi e delle modalità prescritte - previsione di sanzioni penali anziché amministrative così come stabilito dalla legislazione statale per lo stesso tipo di infrazioni (art. 3 Cost.).

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza letti gli atti relativi al procedimento penale contro Pagliaro Guido e Petruzzella Salvatore, appellanti avverso la sentenza dal pretore di Racalmuto, in data 20 settembre 1986, che li ha condannati per il reato di tentato furto aggravato di selvaggina (artt. 56, 110, 624, 61 n. 5 del c.p.);

OSSERVA

Con la legge n. 968/1977 il legislatore statale ha disciplinato l'esercizio della caccia, prevedendo, tra l'altro, sanzioni amministrative allorché essa venga esercitata al di fuori dei casi, dei tempi e delle modalità consentite. Parimenti la regione siciliana, con la sua legge 30 marzo 1981, n. 37, ha disciplinato la stessa materia, vietando la cattura, l'uccisione, la determinazione e il commercio di esemplari appartenenti alle specie protette, nonché di esemplari catturati con mezzi non consentiti dalla legge.

La disciplina regionale, emanando dalla potestà legislativa esclusiva della regione siciliana, ha sostituito nell'ambito del territorio di quest'ultima la citata legge statale, creando in tal modo una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che operano nel territorio nazionale e quelli che operano nel territorio regionale stante che chi infrange la legge nel territorio statale, è assoggettato a sanzione amministrativa, mentre chi viola la legge del territorio regionale, nella medesima materia, è assoggettato a sanzioni penali.

Tale differenza di trattamento non è giustificata da alcun motivo o da particolari situazioni, essendo contraria invece al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Corte costituzionale. Pertanto non apparendo manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità della legge regionale (art. 9) ed essendo tale questione rilevante per la decisione del processo di che trattasi, appare opportuno rimettere gli atti alla Corte costituzionale perché decida la questione sollevata.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale siciliana n. 37 del 30 marzo 1981 per contrasto con il precetto di cui all'art. 3 della Costituzione della Repubblica, ed ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle Camere del Parlamento, nonché al presidente della regione siciliana;

Sospende il procedimento in corso.

Palermo, addì 24 marzo 1987

(Seguono le firme)

87C1585

Ordinanza emessa il 2 novembre 1987 dalla commissione tributaria di primo grado di Verona sul ricorso proposto da Pieruccini Edilio contro l'Intendenza di finanza di Verona (Reg. ord. n. 847/1987).

Art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: Imposta Irpef - pensioni privilegiate - previsto esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare che abbia riportato menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra - esclusione dall'esonero nel caso in cui la menomazione fisica dipenda da servizio prestato in tempo di pace (art. 3 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Letto il ricorso di cui in oggetto;

Rilevato che l'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, limita esplicitamente alle pensioni di guerra l'esonero dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; considerato che tale norma di carattere agevolativo per la sua natura eccezionale non è suscettibile né di interpretazione estensiva né di interpretazione analogica;

Rilevato, altresì, che non appare giustificabile la limitazione dell'esonero tributario alla pensione privilegiata del militare che abbia riportato una menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra, mentre lo stesso esonero viene negato al soggetto che, pur avendo riportato una menomazione nel fisico, sia dipendente dal servizio in tempo di pace;

Ritenuto che il servizio prestato in tempo di pace non può essere considerato diverso da quello prestato in tempo di guerra in una identica situazione di ordine tributario;

Ritenuto, pertanto, che non sembra infondata in via d'ufficio l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in relazione all'art. 3 della Costituzione, poiché ad avviso della commissione il legislatore ha attribuito trattamenti diversi in materia tributaria a situazioni pensionistiche sostanzialmente identiche; considerato quindi che appare pregiudiziale alla decisione della presente controversia la remissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Dispone la immediata trasmissione degli atti relativi al presente procedimento alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevata d'ufficio in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio e ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verona, 2 novembre 1987

(Seguono le firme)

87C1586

Ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Cattaneo Ambrosino Giuseppina e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 848/1987).

Art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222: Previdenza e assistenza - diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità - esclusione per i lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile (artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 3 marzo 1987 Cattaneo Ambrosino Giuseppina, nata il 24 ottobre 1925, evocava in giudizio l'I.N.P.S. chiedendone la condanna alla corresponsione in suo favore dell'assegno di invalidità.

La ricorrente esponeva di aver presentato la relativa domanda in via amministrativa il 31 dicembre 1985 e di essere stata questa respinta dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in quanto presentata dopo il compimento dell'età pensionabile.

Di conseguenza la difesa della ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale della suddetta norma.

Il consulente tecnico nominato dal Pretore accertava che la capacità di guadagno della ricorrente era ridotta in misura invalidante già al tempo della domanda amministrativa e prima del 30 giugno 1984.

Occorre innanzi tutto rilevare che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è rilevante nel presente giudizio in quanto l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente al fine di ottenere la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità è precluso dal fatto che la ricorrente stessa ha presentato la domanda in via amministrativa successivamente al compimento dell'età pensionabile di 55 anni, per cui l'I.N.P.S. ha negato il diritto alla prestazione richiesta in base al citato art. 3 della legge n. 222/1984.

La sollevata questione di costituzionalità appare, inoltre, non manifestamente infondata.

Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, infatti, la norma in questione determina una ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori che si trovano nella stessa situazione di riduzione della capacità lavorativa a seconda che abbiano presentato la domanda di assegno di invalidità prima o dopo il compimento dell'età pensionabile: invero fra due lavoratori che superano la soglia invalidante prima del compimento dell'età pensionabile e che quindi si trovano in

una identica situazione di fatto, ottiene l'assegno ordinario di invalidità solo quello che ha presentato la relativa domanda prima del compimento di tale età. È invece sufficiente che il trattamento di invalidità venga richiesto prima del compimento dell'età pensionabile perché lo stesso venga concesso anche a coloro che abbiano superato la soglia invalidante dopo il compimento della suddetta età.

Si rileva inoltre che l'art. 3 della legge n. 222/1984 preclude qualsiasi tutela assicurativa per il rischio di invalidità dopo il compimento dell'età pensionabile, anche quando il lavoratore non abbia maturato i requisiti contributivi necessari per ottenere la pensione di vecchiaia: in tale situazione, infatti, pur essendo dovuto il versamento della contribuzione, il lavoratore è privo di qualsiasi tutela, non avendo diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia per mancanza di requisiti contributivi, né a quello di invalidità per effetto dell'art. 3 della legge n. 222/1984.

Ne consegue che tale norma appare in contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in base al quale i lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 16 ottobre 1987

Il pretore: RE

87C1587

Ordinanza emessa il 21 giugno 1985 dalla corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Bartolozzi Alberto (Reg. ord. n. 849/1987).

Art. 28, secondo comma, del codice penale: Procedimento penale - reato continuato - applicazione della continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in corso, e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato - esclusione (artt. 3 e 25 Cost.).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Bartolozzi Alberto, nato a Livorno il 25 marzo 1929, avverso la sentenza 9 febbraio 1984 della corte di appello di Firenze, in parziale riforma di quella 18 giugno 1982 del tribunale di Livorno, ha tra l'altro condannato il Bartolozzi Alberto alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione e L. 350.000.000 di multa, quale colpevole di reati di cui agli artt. 81, cpv. 110 del c.p., 9 e della legge 2 luglio 1957, n. 474 (sottrazione di prodotti petroliferi all'imposta di fabbricazione) reati accertati fino al 5 maggio 1975.

Sentita la relazione fatta dal consigliere Cavallari.

Lette le conclusioni del p.m. con le quali si chiede tra l'altro l'estensibilità, a favore del Battolozzi Alberto, del primo motivo di ricorso del coimputato Ricci Quirino, relativo alla questione della continuazione.

Ritenuto che nella specie sussistono le condizioni per riconoscere la suddetta estensibilità, invocata anche dal ricorrente, nella sua memoria difensiva.

Ritenuto che, in relazione al primo motivo di ricorso del Ricci (inosservanza dell'art. 81, secondo comma del c.p.), questa Corte, con ordinanza in data 6 marzo 1985, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del c.p. in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'applicazione della continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in corso, e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato ed ha, quindi, ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa decisione.

Ritenuto che anche al fine di assicurare uniformità di giudicati sul punto a favore dei concorrenti negli stessi reati, identica ordinanza deve essere pronunciata nei confronti del Bartolozzi Alberto in relazione alla mancata applicazione della continuazione tra i reati ad esso ascritti nel presente processo ed i reati per i quali egli ha riportato condanna con sentenza irrevocabile in data 26 maggio 1980 dal tribunale di Livorno (processo Petrobenz), per gli identici motivi pure esposti nella suddetta ordinanza e che qui di seguito si trascrivono.

I ricorrenti, con i motivi del gravame, hanno dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 81, secondo comma, del c.p., in relazione alla mancata applicazione della continuazione tra i reati di cui al presente procedimento ed altri reati oggetto di sentenze divenute irrevocabili (sent. 28 gennaio 1980 tribunale Livorno; sent. 26 maggio 1980 tribunale di Livorno; sent. 14 gennaio 1980 tribunale di Lucca), e la difesa del Ricci ha proposto, in via subordinata, eccezione di illegittimità dello art. 81, secondo comma, c.p. con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'ormai costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione non è consentita l'applicazione della continuazione tra reati meno gravi già giudicati e reati più gravi da giudicare.

La sentenza impugnata, uniformandosi al suddetto indirizzo giurisprudenziale, ha appunto, negato la continuazione tra i reati di cui alle sentenze irrevocabili e quelli di cui al presente processo, ritenendo questi ultimi più gravi, anche per la mancata concessione alle attenuanti generiche, rispetto ai primi per i quali gli imputati hanno, invece, usufruito di queste attenuanti.

La proposta questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto dalla sua definizione dipende, per gli imputati, la possibilità o meno di beneficiare della continuazione fra i reati di cui sopra.

La questione è da ritenere anche non manifestamente infondata, essendo evidente la disparità di trattamento tra chi, nonostante l'esistenza di unicità di disegno criminoso, sia stato giudicato contemporaneamente per tutti i reati ascrittigli, e anche prima per il reato più grave e successivamente per quello meno grave, e chi, invece, sia stato, come nella specie, prima giudicato per i reati ritenuti meno gravi di quelli per i quali viene giudicato nel procedimento in corso.

L'interpretazione limitativa dell'art. 81, secondo comma, del c.p., così come accolta da questa Corte di cassazione, sembra contrastare col principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), sotto un duplice profilo:

a) perché vengono trattati casi diversi come uguali, dato che il reato continuato viene sanzionato come il concorso materiale dei reati, applicando al primo quel cumulo materiale delle pene che è previsto solo per il secondo (e dal 1974 neppure più per il concorso formale), benché tra continuazione e concorso materiale vi sia una profonda differenza ontologica: quella che intercorre tra una pluralità di reati non aventi tra loro alcuna connessione e, al contrario, l'unità cementata teleologicamente dal ricorrere di un medesimo disegno criminoso, e quindi tra due colpevolezze complessive sensibilmente differenziate, a parità di fatti materiali e di circostanze;

b) perché vengono per converso trattate situazioni uguali come diverse, assoggettando al c.p. «cumulo giuridico» delle pene l'autore di violazioni compiute in continuazione e che formino oggetto di uno stesso procedimento, e al cumulo materiale l'autore di violazione connesse bensì in continuazione, ma formanti oggetto di procedimenti distinti, benché in entrambi i casi si tratta pur sempre di continuazione e quindi di entità psicologicamente unificabili, ugualmente distinte, dalla norma, rispetto all'ipotesi di concorso materiale dei reati.

L'incongruenza di una tale disparità di trattamento appare tanto più ingiustificata ove si consideri che:

1) nel comunicare una pena unica commisurata in relazione alla violazione più grave, aumentata sino al triplo, in luogo del cumulo materiale delle pene che dovrebbero altrimenti essere stabilite per singoli reati, la norma in questione, a taluni fini, disciplina la situazione in essa prevista, se non addirittura come un solo reato, il «reato continuato», appunto, come pur si potrebbe ritenere con buon fondamento, sicuramente come una fattispecie complessa, necessariamente produttiva di taluni effetti giuridici speciali, univocamente determinati dal legislatore, quali l'effettiva unicità della pena e la sua totale indipendenza da una somma di addendi autonomi teoricamente ipotizzabili; la decorrenza della prescrizione, la determinazione della competenza per territorio. Tale effetti la legge non subordina a richiesta di parte, ma ricollega direttamente alla sussistenza dell'elemento unificante, fra le più violazioni connesse; la misura della pena, da determinarsi, per il reato continuato, ai sensi precisi e nei limiti tassativi di cui al primo comma, dell'art. 81, non appare pertanto suscettibile di ipotesi alternative. La norma sembra assumere così essa stessa un carattere di tassatività nella triplice direzione; della presa di considerazione della totalità delle azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, della determinazione *fra esse* del reato più grave, della determinazione della pena;

2) nell'accertare e ritenere la continuazione fra più violazioni commesse dallo stesso autore, è pur ovvio che il giudice, ancorché, in linea di principio, sia necessitato a ciò, di fatto incontra il limite della informazione pervenutegli in tempo utile; di conseguenza, egli si trova talvolta nella condizione di non poter tenere conto di violazioni di cui abbia avuto tardivamente notizia. Con tutto ciò, non può darsi facilmente per scontato e ragionevole, se non a rischio di palese disparità di trattamento, sospetta di illegittimità, che all'applicazione uniforme di una così rilevata norma di diritto sostanziale, dalle conseguenze talvolta macroscopiche soprattutto quanto ai limiti della pena complessivamente applicabile, faccia ostacolo l'inadeguatezza dell'ordinamento processuale, che pur in numerose situazioni appresta dei rimedi utili — talvolta agli stessi fini dell'accertamento della continuazione — in relazione a notizie, procedimenti, decisioni, fatti concomitanti o sopravvenuti, aventi relazione con procedimenti pendenti o definiti; riunione di procedimenti, previa, occorrendo, la sospensione di uno di essi; revisione di sentenza, annualmente in caso di pluralità di condanna, contestazione di reati concorrenti o circostanze aggravanti non contestati previamente nel procedimento in corso;

3) appare poi, a fortiori, privo di ragionevolezza il fatto che la disparità di trattamento possa essere in dipendenza di circostanze casuali e contingenti, neppur sempre riconducibili al soggetto interessato, come ad esempio il protrarsi delle indagini istruttorie in relazione alla violazione ipotizzabile come la più grave;

4) lo stesso giudizio di maggiore gravità, infine, può essere diversamente influenzato a portare a disparate valutazioni a seconda che la comparazione avvenga nell'ambito di violazioni delimitate in forza soltanto della denunciata e carente situazione processuale, ovvero venga effettuata (o rinnovata) in relazione a tutte quante le violazioni. È possibile, da una parte, una differente considerazione di talune circostanze ipotizzabili — quelle generiche, ad es., come nella specie — a seconda della natura, della quantità e qualità delle violazioni a cui la continuazione si riferisce; dall'altra, la stessa quantificazione della pena è influenzata ai sensi dell'art. 13 del c.p., dalle medesime variabili ora menzionate.

Orbene, posta a considerata la tendenza sia del legislatore che della giurisprudenza di questa stessa Corte ad estendere sempre più l'applicazione dell'istituto della continuazione. (cfr. più recentemente cass. sez. un. pen. in causa Falato, 26 maggio 1984, n. 6300), la difesa del Ricci, nell'ipotesi di pregresso giudizio sui reati meno gravi, ritiene che l'intangibilità del giudicato possa essere salvaguardata dalla «soluzione conciliatrice» per la quale il secondo giudice stabilisce la pena base in rapporto al reato più grave, se ritenuto oggetto del secondo giudizio, e poi l'aumenta per la continuazione, detraendo dal computo definitivo quella già inflitta con la prima condanna, da ritenersi assorbita nella pena complessiva.

Tale «soluzione conciliatrice», che farebbe salvi sia il precedente accertamento di violazioni eventualmente rientranti nella continuazione ipotizzata, sia la pena inflitta, urta tuttavia contro il criterio pacificamente ritenuto ormai da questa Corte (v. anche sez. un. in causa Alunni 19 giugno 1982, n. 9559), per il quale un (ulteriore) aumento di pena per la continuazione può essere disposto rispetto ad altra pena che sia posta e considerata come pena base, in conformità del precedente giudicato; d'altra parte le violazioni antecedentemente giudicate non possono essere rivalutate ai soli fini dell'aumento complessivo da determinare, dato che il giudicato copre ormai anche la relazione stabilita fra le violazioni predette e la pena determinata, secondo il principio che lega indissolubilmente il dispositivo — qui la condanna a certa pena — ed il suo presupposto logico e necessario; tale è considerato il giudizio di disvalore delle valutazioni ritenute, effettuato ai sensi dell'art. 133 del c.p., giudizio che, ancorché non sempre esplicitamente motivato nelle sue componenti, è quanto meno implicitamente contenuto nella misura della pena inflitta. Si ritiene dalla linea giurisprudenziale ormai pacifica di questa Corte che il secondo giudice non possa che adeguarsi al giudizio di gravità o disvalore già compiuto dal primo giudice, relativamente alle violazioni da esso ritenute.

Neppure risulta manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità dell'art. 81 del c.p., nella parte *de qua*, anche in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, come questa corte rileva d'ufficio. Ed invero, secondo quanto già più sopra si è osservato, sembra corretto condurre il particolare criterio di determinazione della pena unica per il reato continuato ad una fattispecie complessa, unificata dal medesimo disegno criminoso, cosicché l'eventualità che, nell'ambito di più violazioni collegate di fatto dal vincolo della continuazione, vengano inflitte pene distinte, commisurate con criteri diversi (superando o no i limiti stabiliti dall'art. 81), viene a dipendere non da una precisa e univoca prescrizione di legge sulla inapplicabilità dell'istituto della continuazione in specifiche situazioni di fatto, bensì dal casuale rapporto fra due (o più) procedimenti penali aventi per oggetto violazioni pur sempre riconducibili al medesimo disegno criminoso. Né varrebbe obiettare che la parte della inapplicabilità della continuazione in tale ipotesi si rinviene pur sempre in una norma con forza di legge, ricavata per via di interpretazione, giacché quel che difetta è l'attitudine di tale normativa ad essere applicata in via astratta e generale, dipendendo il trattamento penalistico meno favorevole al reo solo da vicende occasionali. Ciò comporta violazione del principio di legittimità, già contenuto nell'art. 1 del c.p., reso costituzionalmente valido dalla norma sopra richiamata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del c.p. in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'applicazione della continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in corso e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato;

Ordina la sospensione del processo nei confronti di Bartolozzi Alberto limitatamente alla suddetta questione di applicazione della continuazione fra reati ad esso ascritti, oggetto del presente giudizio ed i reati per i quali è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna in data 26 maggio 1980 dal tribunale di Livorno;

Ordina la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 21 giugno 1985

(Seguono le firme)

87C1588

Ordinanza emessa il 27 ottobre 1987 dal tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Giovannelli Piero (Reg. ord. n. 850/1987).

Art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposte in genere - accertamento definitivo dell'imposta in sede giurisdizionale - accertamento che fa stato nei procedimenti penali per il reato di infedele dichiarazione dei redditi (artt. 3 e 24 Cost.).

IL TRIBUNALE

Sulla dedotta questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore dell'imputato Giovannelli Piero cui si è associato il pubblico ministero,

OSSERVA

Il difensore lamenta la violazione del diritto di difesa nell'ambito del procedimento penale che vede il Giovannelli rispondere del reato di cui all'art. 56 del d.P.R. n. 600/1973; il contribuente ebbe a proporre tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento notificatogli, ricorso che fu respinto con decisione 4 dicembre 1984 della commissione tributaria di primo grado di Pistoia. Il successivo appello alla commissione tributaria di secondo grado fu respinto e quindi si formò il giudicato.

Il rilievo che propone la difesa muove dagli indirizzi desumibili dalle sentenze n. 88/1982 e 247/1983 della Corte costituzionale e dal costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 56 ultimo comma del d.P.R. n. 600/1973, la decisione della commissione tributaria fa stato nel giudizio penale conseguente impedendo al giudice penale di acquisire elementi di prova idonei a contrastare la conclusione del giudizio tributario.

La questione non è manifestamente infondata.

Si deve premettere che la cosiddetta pregiudiziale tributaria è un istituto dalla doppia valenza. La lettera della norma denunciata, così come l'art. 21, secondo comma, della legge n. 4/1929, precisa che l'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo.

La norma dunque prevede un caso particolare di sospensione del procedimento che si colloca nella fase iniziale, tanto che sembra addirittura improprio l'uso del termine sospensione che si attaglia più a una procedura già iniziata piuttosto che ad una che non può essere intrapresa. L'altro principio, da sempre ritenuto tipico contenuto della pregiudiziale tributaria e necessario corollario del primo, riguarda il valore da attribuire all'accertamento divenuto definitivo, nell'ambito del procedimento penale. Mutando l'espressione di cui all'art. 20, secondo comma, del c.p.p., che riguarda altri casi, si afferma che l'accertamento divenuto definitivo fa stato nel giudizio penale. Impedisce cioè al giudice penale di approfondire quegli aspetti del procedimento che hanno costituito oggetto d'esame da parte dell'autorità amministrativa o del giudice tributario. Si di essi non sarebbe possibile la deduzione di mezzi istruttori, né valutare gli atti si da pervenire a conclusioni diverse per ciò che attiene la pretesa tributaria.

A ben vedere si tratta di un principio così carico di significative e determinanti implicazioni per il giudizio penale, che una riproduzione, nell'ambito della norma denunciata, di una formula equipollente a quella di cui all'art. 20, secondo comma, del c.p.p., avrebbe dovuto essere ritenuta indispensabile dal legislatore.

L'interpretazione che si è esposta costituisce peraltro un dato costante in dottrina e giurisprudenza, tanto che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza 28 luglio 1983, n. 247, ne prende atto e muove le proprie considerazioni su quel presupposto interpretativo. Per quanto dunque la norma denunciata nulla dica a proposito del valore da attribuirsi all'accertamento divenuto definitivo, sembra al collegio che si debba eseguire la deliberazione sulla proposta eccezione sulla base dell'interpretazione costante che della norma in questione si è sempre offerta.

Per una esatta impostazione del problema sembra necessario un'altra premessa che riguarda i rapporti tra i principi contenuti negli artt. 21, secondo comma, e 60, della legge n. 4/1929 e l'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973, giacché le due più significative decisioni emesse dalla Corte Costituzionale riguardano, separatamente, tali norme (la n. 88/82 con rif. agli artt. 21, secondo comma, e 60, della legge n. 4/1929; la n. 247/83 con rif. art. 56, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973).

Ebbene sembra potersi concludere, nonostante una leggera difformità nei due testi, che quest'ultima sia pleonastica. La categoria dei reati previsti dalla legge sui tributi diretti di cui art. 21, secondo comma, della legge n. 4/1929 sembra senz'altro contenere in sé tutte le previsioni penali dei vari commi dell'art. 56 del d.P.R. n. 600/1973. Appare pertanto consentito sostenere che l'attuale lettura dell'art. 56 ultimo comma citato è quella che risulta da entrambe le dichiarazioni di incostituzionalità.

Così, attualmente, l'accertamento divenuto definitivo in sede amministrativa non può costituire ostacolo per il giudice penale all'esame del merito della posizione del contribuente-imputato (sent. 88/82), né l'accertamento divenuto definitivo in sede tributaria può fare stato nei confronti di colui che non sia stato messo in grado di parteciparvi.

Entrambe le decisioni, ad una prima lettura, sembrano voler salvaguardare il principio della unità della giurisdizione. Da un lato si distingue la definitività dell'accertamento secondo che consegua ad attività amministrativa o a decisione di un giudice tributario, dall'altro si evidenzia un argomento (l'estraneità dell'imputato al giudizio tributario) che logicamente presuppone l'affermazione che tale principio (quello delle unità della giurisdizione) non offre eccezioni.

Peraltro, esaminata la questione più approfonditamente, non sembra che questa sia la posizione definitiva della Corte. Non a caso nella sentenza n. 88/1982 l'affermazione di incostituzionalità viene pronunciata anche sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione «...perché la preclusione per il giudice penale, che deriva dall'accertamento amministrativo in materia tributaria, differenzia irrazionalmente la condizione degli imputati secondo che la imputazione sia conseguente ad un accertamento amministrativo o no...».

Una simile affermazione sembra ben possibile anche con riferimento al caso di specie. Non vi è alcun dubbio che l'imputato nei cui confronti abbia acquistato valore di giudicato una decisione di un giudice tributario, in ossequio al principio della unità di giurisdizione e a quello della pregiudiziale tributaria (tuttora valido nelle due descritte valenze per espressa previsione dell'art. 13, secondo comma della legge n. 516/1982, quanto ai reati in questione), si trova, nel giudizio penale, discriminato rispetto a chi non abbia presentato ricorso, e più in generale, rispetto a tutti gli imputati che non devono rispondere di reati tributari.

Vi è ora da chiedersi se tale disparità sia irrazionale come già rilevato dalla Corte con riferimento al caso esaminato con la sentenza 88/1982. Non sembra che la situazione presenti sostanziali diversità. La sentenza citata al fine di sottolineare la violazione art. 3, ha individuato due distinte discriminazioni, una nell'ambito tributario (tra imposte dirette e indirette) e una fuori di esso (tra imputati per reati tributari e per reati comuni).

Sembra al collegio che la stessa considerazione sia da seguirsi anche nel caso di specie. Nulla cambia per il solo fatto che l'accertamento sia divenuto definitivo in sede giurisdizionale anziché amministrativa, ed inoltre si concreta una terza discriminazione, come si è già rilevato, quella esistente tra contribuente che non abbia proposto ricorso (sarà libero di difendersi nella competente sede penale con tutti i mezzi probatori disponibili) e contribuente nei cui confronti si sia formato un giudicato tributario.

Costui non avrà alcuna possibilità di deduzione di mezzi audiovisivi istruttori sui fatti che hanno costituito oggetto di indagine del giudice tributario.

Quanto al profilo di cui all'art. 24 Cost. sembra di tutta evidenza infondata l'affermazione secondo cui il contribuente che instaura un giudizio tributario ha, in quella sede, la possibilità di adeguata difesa; ciò, quanto meno, con riferimento alle possibilità difensive che esistono nel procedimento penale.

In realtà nel settore tributario vigono preclusioni e decadenze che — per quanto funzionali a quel tipo di giudizio — non consentono una simile conclusione. È sufficiente il richiamo all'art. 52, quinto comma, del d.P.R. n. 633/1972 in relazione alle scritture di cui si è omessa l'esibizione e art. 74, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 597/73 (indeducibilità di costi non registrati), in un sistema normativo in cui la previsione della pressoché totale indipendenza tra i due tipi di giudizio sancita dall'art. 12 della legge n. 516/1982 non vale per espresso disposto del successivo art. 13, per i reati — tra l'altro — di cui all'art. 56 del d.P.R. n. 600/1973.

L'indirizzo assunto dalla giurisprudenza dalla Corte costituzionale in materia sembra incentrato proprio sotto questo profilo. Più volte sono state dichiarate infondate le questioni attinenti la qualità dell'imprenditore o comunque la dichiarazione di fallimento del soggetto poi sottoposto a procedimento penale per reati di bancarotta. Con le sentenze n. 110/1972 e 275/1974 si è sottolineato come sia consentita all'imprenditore un'ampia difesa attraverso i mezzi e i modi più adeguati a dimostrare l'inesistenza delle condizioni soggettive e oggettive necessarie per la dichiarazione di fallimento e ciò sia nella fase anteriore alla dichiarazione che dopo di essa.

Sembra che se ne possa ricavare il principio secondo cui l'art. 24 della Costituzione non è violato tutte le volte che il soggetto interessato, dinanzi ai vari organi giurisdizionali le cui decisioni siano destinate a determinare conseguenze nel giudizio penale, abbia se non la medesima possibilità di difesa, che avrebbe in sede penale almeno una larga tutela dei prodotti diritti.

In sostanza il problema diventa quello della sufficiente ampiezza del diritto di difesa.

È così determinante la valutazione in ordine agli spazi che la normativa tributaria lascia al contribuente. Al proposito, oltre a richiamare le norme già sopra citate che sono le più significative, ma non certo le uniche che impongono limiti alla prova, è opportuno ricordare che dinanzi al giudice tributario non possono dedursi prove testimoniali.

La differenza di disciplina con il giudizio penale è a tal punto accentuata e la possibilità di difesa nel giudizio tributario così limitata che è lecito dubitare della legittimità costituzionale della norma denunciata anche sotto il secondo profilo dedotto.

La questione è senz'altro rilevante nel giudizio in corso poiché il tribunale dovrebbe, in osservanza della decisione tributaria emessa, attenersi alle sue conclusioni senza poter disporre alcun accertamento istruttorio o valutare diversamente gli atti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in accoglimento della istanza del difensore, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzione manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pistoia, addì 27 ottobre 1987

Il presidente: (firma illeggibile)

87C1589

Ordinanza emessa il 30 maggio 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 dicembre 1987) dal Consiglio nazionale degli architetti presso il Ministero di grazia e giustizia sul ricorso proposto da Massimi Vartanian Vamed (Registro ord. n. 851/1987).

Art. 7, primo comma, lett. b), del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537: Professione di architetto - impossibilità di esercitarla per i non italiani, se cittadini di Stati nei quali non sia previsto trattamento di reciprocità con l'Italia - prospettata illegittimità della norma nell'ipotesi in cui nel Paese di appartenenza dell'aspirante all'iscrizione nell'albo degli architetti non sia garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche - richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1968 sull'ordinamento della professione di giornalista (art. 10 Cost.).

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

Udito il relatore e il legale del ricorrente, premesso in fatto;

L'arch. Massimi Vartanian Vamed, nato a Tabriz (Iran) il 1° marzo 1943, cittadino iraniano, ha conseguito la laurea di architettura presso l'Università degli Studi di Roma, conseguendo poi l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto.

Successivamente, essendo in possesso del certificato di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, ha chiesto all'ordine degli architetti di Roma, di essere iscritto all'albo professionale degli architetti, presentando tutta la

documentazione di rito, compreso il citato certificato di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico e richiamandosi sia alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati politici del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n. 722, sia all'art. 10, terzo comma, della Costituzione italiana.

Il consiglio dell'ordine degli architetti di Roma, nella seduta del 7 dicembre 1983, ha deliberato di non accettare la richiesta di iscrizione all'albo professionale per mancanza di fatto del requisito della cittadinanza italiana e non sussistendo la reciprocità nel campo della professione fra l'Italia e l'Iran richiesta, in sostituzione della cittadinanza, dall'art. 7 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537. La delibera trova anche nella lettera del Ministero degli affari esteri del 14 febbraio 1983, con la quale si precisava che la richiesta iscrizione non poteva essere accolta né come cittadino iraniano né come rifugiato: per mancanza della condizione di reciprocità, prevista dall'art. 7 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, nel primo caso, mentre per il secondo caso (*status* di rifugiato) informava che «l'art. 7, secondo comma, della Convenzione sullo Statuto dei rifugiati, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 e resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, non può trovare applicazione nei confronti dello straniero in oggetto, stante la riserva geografica posta in sede di ratifica dal Governo italiano (art. 1, B. 1 (a) delle disposizioni generali), in virtù della quale riconosce la qualifica di "rifugiato" soltanto ai cittadini dei Paesi europei».

Avverso tale delibera l'arch. Massimi Vartanian Vamed ha proposto ricorso al consiglio nazionale degli architetti deducendo i seguenti motivi:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, e dell'art. 10 della Costituzione;
- 2) incostituzionalità dell'art. 7 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, con riferimento all'art. 10 della Costituzione.

DIRITTO

Pregiudizialmente deve essere esaminata la questione di legittimità costituzionale eccepita con il secondo motivo di gravame.

Assume al riguardo il ricorrente la manifesta incostituzionalità dell'art. 7 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, per violazione dell'art. 10 della Costituzione.

Ricorda che la Corte costituzionale con sentenza 23 marzo 1968, n. 11, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'ordinamento della professione giornalistica, nella parte in cui tale norma, analogamente a quanto prescrive l'ordinamento della professione di architetto, non consentiva l'esercizio della professione giornalistica allo straniero al quale fosse impedito, nel paese di appartenenza, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Aggiunge che la Corte costituzionale ha testualmente affermato che: «in sé considerato, il presupposto del trattamento di reciprocità per l'accesso alla professione giornalistica non può dirsi illegittimamente stabilito, essendo ragionevole che intanto lo straniero sia ammesso ad una attività lavorativa in quanto al cittadino venga assicurato una pari possibilità nello stato al quale il primo appartiene.

Ma questa giustificazione non può intendersi all'ipotesi dello straniero che sia cittadino di uno stato che non garantisca l'effettivo esercizio delle libertà democratiche e, quindi, della più eminente manifestazione di queste.

In tal caso, atteso che ad un regime siffatto può essere connaturale l'esclusione del non cittadino dalla professione giornalistica, il presupposto di reciprocità rischia di tradursi in una grave menomazione della libertà di quei soggetti ai quali la Costituzione ha voluto offrire asilo politico e che devono poter godere, almeno in Italia, di tutti quei fondamentali diritti democratici che non siano strettamente inerenti alla *status civitatis*».

Ritenuta pertanto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 7, lett. b), del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale perché, sulla base delle stesse considerazioni svolte in relazione alle norme sull'ordinamento della professione giornalistica, dichiarare l'incostituzionalità anche delle norme sull'ordinamento della professione di architetto che non consentono l'iscrizione all'albo di coloro dei quali non sia garantito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dall'art. 7, lett. b), del r.d. 25 ottobre 1925, n. 2537, in relazione all'art. 10 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso iscritto al n. 2/1984 del registro ricorsi di questo consiglio nazionale architetti ed ordina infine che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, al consiglio dell'ordine degli architetti di Roma, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Seguono le firme)

87C1590

~~Ordinanza emessa il 27 febbraio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Stizzi Silvio contro la regione Lombardia e nei confronti di Dal Campo Salvatore (Reg. ord. n. 852/1987).~~

Artt. 2 della legge regione Lombardia 28 giugno 1982, n. 29, 36 della legge regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, e 1 della legge regione Lombardia 27 marzo 1985, n. 22: Lombardia - impiegati della regione provenienti da enti soppressi o privatizzati - equiparazione del servizio pregresso ai fini dell'ammissione ai concorsi interni - concorsi per avanzamento - requisiti - criteri - ingiustificata esclusione in sede di valutazione del succitato servizio nonché di quello prestato come dipendente regionale, in posizione di comando, presso enti diversi (nel caso di specie: Comune) (artt. 3, 4, 51, 97 e 117 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 27 febbraio 1987 sul ricorso n. 3011/1985 proposto da Stizzi Silvio rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Picchi ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Milano, viale Montenero, 66, contro la regione Lombardia costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Antonini, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Milano, via Caradosso, 11, e nei confronti del sig. Salvatore Dal Campo, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento:

1) della deliberazione della giunta regionale della Lombardia n.III/50429 del 10 aprile 1985, approvata dalla commissione di controllo, avente per oggetto «concorso per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale del ruolo della giunta regionale», ai sensi degli artt. 36 e 37 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60;

2) del verbale della giunta regionale della Lombardia del 10 aprile 1985 con il quale è stata redatta la graduatoria del presente concorso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 27 febbraio 1987 il relatore dottor Raffaele Potenza;

Uditi, altresì, gli avvocati delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Per effetto della legge n. 382 del 27 luglio 1975 e del successivo d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 (art. 113), il ricorrente, dipendente della Società umanitaria fondazione P.M. Loria, è stato posto alle dipendenze della regione Lombardia ed è inquadrato nell'ottavo livello funzionale, in applicazione della legge regionale lombarda 28 giugno 1982, n. 29, con decorrenza 1° febbraio 1981.

Successivamente la giunta regionale ha collocato il dottor Stizzi in posizione di «comando» presso il comune di Milano, ove è stato incaricato del coordinamento di tutte le attività di formazione professionale del comune.

In forza dell'art. 34 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, il ricorrente è stato poi inquadrato nella prima qualifica dirigenziale.

Con deliberazione della giunta regionale n. 45597 dell'11 dicembre 1984 e con d.P.G.R. n. 18114 del 17 gennaio 1985, ha indetto ai sensi dell'art. 36 della citata legge n. 60/1984, un concorso per titoli a 152 posti della seconda qualifica dirigenziale del ruolo della giunta regionale. Con ulteriore deliberazione (n. III/50429 del 10 aprile 1985) ha proceduto all'approvazione della graduatoria di concorso (redatta con verbale di pari data) ma in questa il ricorrente non è risultato utilmente collocato poiché la commissione giudicatrice ha ritenuto di escludere dalla valutazione, utile ai fini del punteggio di concorso, il servizio pregresso svolto presso la cennata «società umanitaria», nonché le funzioni di incaricato del coordinamento della formazione professionale espletata con comando presso il comune.

Avverso tale atto ha proposto ricorso notificato il 13 agosto 1985 il sig. Stizzi chiedendone l'annullamento e deducendo vizi di legittimità costituiti da:

1) violazione dell'art. 2, n. 3, della legge regionale 28 giugno 1982, n. 29 e dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60;

2) eccesso di potere per disparità di trattamento;

3) in subordine illegittimità costituzionale della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 380, interpretativa dell'art. 36 della legge regionale n. 60/1984 nella parte in cui precisa (il quarto comma, punto C-3) le funzioni di responsabile d'ufficio e di centro di formazione professionale ai fini del relativo punteggio attribuibile.

Lamenta in sostanza il ricorrente che la regione avrebbe, in primo luogo, dato illegittimamente applicazione retroattiva ad una propria legge (deve intendersi la n. 22 del 27 marzo 1985 e non la n. 380 del 21 dicembre 1985 come indicato in ricorso) la quale, entrata in vigore successivamente all'indicazione del concorso in argomento, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 36, per servizio svolto in regione si intende solo quello prestato nella prima qualifica dirigenziale, che nella valutazione delle funzioni indicate alla lett. C-3 del quarto comma dell'art. 36 l. per uffici si intendono quelli istituiti in applicazione della legge regionale n. 42/1979, mentre per centri «analoghi» devono intendersi unicamente quelli della regione.

Di tale restrittiva interpretazione sarebbe così derivata l'esclusione del ricorrente che invece, ove servizi e funzioni fossero stati valutati, con conseguente attribuzione del punteggio stabilito dalla norma, sarebbe stato utilmente collocato nella graduatoria di concorso. Ciò costituirebbe una ingiustificata discriminazione di trattamento di situazioni assolutamente parificate sia in forza di principi giuridici generali (omogeneizzazione *ex art. 4* della legge n. 93/1983), sia da specifiche disposizioni di legge (legge regionale n. 29/1982).

La cennata interpretazione resa con la legge regionale n. 22/1985 risulterebbe comunque incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 97, 4 e 51, violando il principio di uguaglianza, di imparzialità dell'amministrazione e di accesso in condizioni di uguaglianza ai pubblici uffici, poiché il ricorrente non ha potuto usufruire, ai fini del punteggio, dei servizi in argomento ancorché fosse in possesso, nel soppresso ente di provenienza, di una qualifica di ruolo del tutto corrispondente alla ottava qualifica funzionale; la suddetta illegittima differenziazione risulterebbe ancor di più in contrasto con le citate norme costituzionali considerando il travolgimento dello stesso dettato del terzo comma del citato art. 2 della legge n. 29/1982, la quale parifica ai fini dell'ammissione ai concorsi regionali il servizio prestato presso la amministrazione di provenienza.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata domandando la reiezione del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese di lite.

Alla pubblica udienza di discussione del 27 febbraio 1982, il gravame è passato in decisione.

DIRITTO

1. — Le censure proposte dal ricorrente sono formalmente dedotte, in primo luogo, contro un atto amministrativo (la graduatoria di concorso approvata) applicativo dell'art. 36 della legge regionale lombarda 29 novembre 1984, n. 60, nell'interpretazione autentica successivamente resa della legge regionale 27 marzo 1985, n. 22.

Si sostiene innanzitutto che quest'ultima, essendo entrata in vigore successivamente (30 marzo 1985) all'indicazione del concorso e non prevedendo espressamente la retroattività delle proprie disposizioni, non potesse essere applicabile alla fattispecie *sub iudice*; poiché, tuttavia, risultano innegabili la finalità e la oggettiva natura interpretativa di tale legge regionale ed a tali caratteri consegue intrinsecamente la retroattività sotto il profilo ermeneutico, ne deriva che le doglianze proposte investono nella sostanza direttamente la legge regionale n. 22/1985 e, per derivazione, l'art. 36, quarto comma della legge regionale n. 60/1984.

Di conseguenza il ricorso può essere deciso unicamente affrontando la questione di costituzionalità sollevata contro detta normativa regionale; essa è perciò rilevante ai fini del decidere l'interposto gravame poiché qualora la Corte costituzionale la ritenesse fondata gli atti impugnati risulterebbero illegittimi e dovrebbero pertanto essere annullati.

2. — Al riguardo occorre brevemente riepilogare e preliminarmente ricordare che:

l'art. 1, lett. *b*), della legge regionale lombarda 28 giugno 1982, n. 29 ha stabilito l'inquadramento nel ruolo organico della giunta regionale, a decorrenza dal 1° febbraio 1981, del personale messo a disposizione ai sensi dell'art. 113 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 a seguito dello scioglimento o della privatizzazione degli enti menzionati nella tabella *B* allegata al decreto stesso;

l'art. 2, terzo comma, dispone che, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi indetti dalla regione, i periodi di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza e presso la regione anteriormente al 1° febbraio 1981 sono considerati, per tutto il personale previsto dalla legge in argomento, come prestati alle dipendenze organiche della regione;

l'art. 34 della legge regionale n. 60/1984 ha previsto l'inquadramento d'ufficio dei dipendenti collocati nell'ottava qualifica funzionale nella prima qualifica dirigenziale dal 1° gennaio 1983;

l'art. 36 della stessa legge ha sancito la possibilità per i dipendenti inquadrati, ai sensi dell'art. 34 nella prima qualifica dirigenziale di partecipare ai concorsi per titoli per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale, determinando altresì (quarto comma) il punteggio dei titoli valutabili costituiti da servizio di ruolo presso la regione (lett. *A*), titoli di studio (lett. *B*), funzioni tra le quali quelle di responsabile di centro regionale di formazione professionale (lett. *C*);

la legge regionale n. 22/1985 interpretando l'art. 36 della legge n. 60/1984 ha infine stabilito (art. 1) che per la valutazione del servizio in regione (nell'ottava qualifica o livello funzionale) per il periodo successivo al 31 dicembre 1982 si considera il servizio di ruolo nella prima qualifica dirigenziale, secondo la corrispondenza individuata dall'art. 34 della stessa legge n. 60/1984, che per centri analoghi a quelli regionali di formazione professionale si intendono unicamente quelli della regione.

2.1. — È con riguardo al primo e al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 22/1985 che si pone la questione di costituzionalità in argomento; essa si incentra sul fondamentale problema della verifica in ordine alla legittimità di quelle disposizioni legislative regionali che escludono la valutabilità, in sede di concorso per titoli a qualifica dirigenziale, di titoli di servizio e di funzione conseguiti presso amministrazioni diverse dalla regione dal personale degli enti soppressi o privatizzati per effetto dell'art. 113 del d.P.R. n. 616/1977 (e transitato nei ruoli della regione) e si pone in relazione agli artt. 3, 4, 97 e 51 nonché 117 della Costituzione.

La questione deve, altresì, essere sollevata d'ufficio ed in relazione alle medesime norme costituzionali:

nei confronti dell'art. 36, comma *A*), lett. *A1* e *C3* della legge regionale n. 60/1984; infatti le lamentate limitazioni valutative sono in gran parte ascrivibili a tale norma che menziona il solo servizio prestato in regione, mentre la successiva legge che interpreta viene soltanto a ribadire tali limitazioni;

nei confronti dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 29/1982, nella parte in cui, stabilendo la parificazione tra dipendenti regionali e dipendenti di altre amministrazioni ma ai fini della sola ammissione ai concorsi regionali, sembra escluderla perciò con riguardo alla valutazione dei titoli utili per i concorsi stessi.

2.2. — Ad avviso del collegio la questione proposta non è manifestamente infondata. La censura attiene, in particolare, ad un duplice profilo: il primo attiene alla limitazione del servizio di ruolo valutabile prestato nell'ottava qualifica funzionale al solo servizio prestato in regione, con esclusione quindi di quello svolto nell'amministrazione di provenienza anche se di pari livello funzionale; il secondo riguarda l'esclusione dalla valutazione delle funzioni di coordinatore di centri di formazione professionale del comune, svolte dal dipendente regionale in posizione di comando presso il comune stesso.

Occorre premettere che sia il primo profilo (che investe l'art. 34, quarto comma, lett. A1, della legge n. 64/1982 e l'art. 1, primo comma, della legge n. 22/1985), sia il secondo aspetto (che concerne l'art. 34, quarto comma, lett. C3, della legge n. 64/1982 e l'art. 1, terzo comma, della legge n. 22/1985) comportano la trattazione dei medesimi profili giuridici di costituzionalità. Si deve cioè verificare, in rapporto alle menzionate norme costituzionali, se la scelta compiuta dal legislatore lombardo nel selezionare la rilevanza di soli titoli e funzioni maturati presso la regione, sia fondata su un imparziale apprezzamento di obiettive diversità esistenti tra le posizioni giuridiche dei dipendenti regionali e quelle dei colleghi che dette posizioni hanno invece maturato presso altre amministrazioni.

A tale scopo non può non prendersi avvio dal dettato dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale 28 giugno 1982, n. 29, il quale dispone che ai soli fini dell'ammissione ai concorsi indetti dalla regione, i periodi di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza e presso la regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981 sono considerati per tutto il personale previsto dalla medesima legge (nel quale è compreso l'ente di provenienza del ricorrente) come prestati alle dipendenze della regione.

Orbene, non sembra rispondere a criteri di logica e di imparzialità che devono animare sia le norme di organizzazione della p.a. che quelle regolanti l'accesso del personale alle sue dipendenze, un sistema legislativo che, dopo aver parificato ai fini dell'ammissione ai concorsi regionali i menzionati servizi, in sede di valutazione di entrambi escluda poi totalmente la rilevanza di quello prestato non presso la regione, così vanificando di fatto, o molto riducendo, ai fini del conseguimento di una effettiva «*par condicio* dei concorrenti», la proclamata equiparazione.

Né a motivo della differenziazione in argomento si ravvisano oggettive diversità qualitative tra i due servizi prestati, atteso che nella fattispecie entrambi sono stati svolti in qualifiche funzionali o livelli equiparati, secondo la tabella di corrispondenza allegata alla legge n. 29/1982.

Inoltre proprio in forza di tale parificazione il concorrente all'atto del passaggio nei ruoli regionali è stato collocato nell'ottava qualifica funzionale e, successivamente, nella prima dirigenziale.

Nel caso in esame, a differenza di quelli analoghi oggetto delle precedenti ordinanze di questa sezione n. 205 e 407 del 1985, non viene censurata l'adozione normativa, espressa ma inidonea, di uno strumento selettivo a fini concorsuali tra due posizioni giuridiche, bensì una mera ma totale preterizione agli stessi fini di un servizio in qualifica equiparata per il solo fatto della sua prestazione non alle dipendenze della regione, circostanza che dunque non è di per sé idonea ad assumere alcun ruolo selettivo agli effetti del concorso.

È necessario al riguardo rammentare che se, sotto un profilo generale, non è discutibile che il legislatore regionale possa diversamente apprezzare il servizio svolto dai propri funzionari, rientrando ciò nella propria discrezionalità, è altrettanto indubitabile, però, che in attuazione dei principi di uguaglianza ed imparzialità allorché si verta sulla materia della progressione in carriera di dipendenti pubblici della medesima qualifica funzionale, detta discrezionalità trova preciso limite, in casi omogenei come quello di specie, nel diritto alla progressione in carriera.

Più specificamente può poi richiamarsi la normativa contenuta nella legge 29 marzo 1983, n. 93 (segnatamente gli artt. 4, 17 e 20) la quale, nell'intendimento di rendere omogenee le posizioni giuridiche assimilabili e di perseguire l'efficienza amministrativa, comporta che i concorsi per gli impieghi pubblici si fondino su specifici obiettivi fattori selettivi quali merito, professionalità, requisiti culturali o responsabilità di servizi.

Analoghe considerazioni debbono essere svolte con specifico riferimento alla mancata valutazione delle funzioni di coordinatore dei centri di formazione professionale svolte in posizione di comando presso l'amministrazione comunale. In tal caso la discriminazione operata dalla normativa regionale si profila ancor più rilevante poiché opera all'interno stesso della posizione di dipendente regionale, consentendo la valutazione della funzione in questione solo se essa è stata svolta dal dipendente della regione presso centri della stessa (vale a dire, deve intendersi, inseriti nella struttura amministrativa dell'ente), escludendola invece se è stata prestata dal dipendente regionale ma presso ente diverso (nella specie con il comando presso il comune).

In tale ipotesi il rilevato vizio inficiante la scelta legislativa regionale risulta perciò aggravato poiché in tal caso non si tratta nemmeno di servizi svolti presso enti diversi ma di funzioni esercitate da dipendenti del medesimo ente (la regione) ma presso altra amministrazione a mezzo dell'istituto del comando.

Si considera, dunque, che tale istituto è applicato con finalità di soddisfacimento di interessi della p.a. che non debbono, tuttavia, comportare un pregiudizio dello *status* oggettivo del dipendente (nel quale va compreso il menzionato diritto alla progressione in carriera), che le funzioni oggetto di comando sono svolte pur sempre da un dipendente della regione (con la quale si intrattiene sempre perciò il rapporto di impiego), che ai relativi fini di omogeneizzazione delle posizioni assume certamente maggior rilievo giuridico la oggettiva natura e professionalità della funzione in argomento (più che l'amministrazione presso la quale essa viene svolta), che tale funzione è perciò sotto tale sostanziale profilo del tutto analoga a quelle esercitate presso la regione, deve concludersi che anche su tale punto la scelta del legislatore lombardo non pare ispirata ai cennati criteri di imparzialità e di uguaglianza, precludendo ingiustificatamente e con pregiudizio per il ricorrente la valutazione ai fini del concorso delle funzioni da lui obiettivamente rivestite.

— Le disposizioni legislative regionali censurate, individualmente e nel loro complesso, appaiono dunque, a parere del collegio, in contrasto con:

gli artt. 3 e 97 della Costituzione che, sia singolarmente che in combinazione tra loro, sanciscono l'uguaglianza dei cittadini anche nei confronti della p.a. le cui norme organizzative devono per contro essere ispirate ai principi di imparzialità e buon andamento;

gli artt. 4 e 51 della Costituzione, che assicurano il diritto dei cittadini al lavoro ed all'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza;

l'art. 117 della Costituzione, in forza del quale, in materia di competenza ripartita tra Stato e regioni (come l'ordinamento degli uffici regionali), quest'ultimo, nell'esercizio della funzione legislativa, debbono osservare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (nella fattispecie la menzionata legge n. 93/1983 che ha natura di legge «cornice»).

4. — Tutto ciò premesso il tribunale, ritenutane la rilevanza ai fini del decidere e la non manifestata infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, della legge regionale lombarda 27 marzo 1985, n. 22, dell'art. 36, quarto comma (lett. A1 e C3), della legge regionale lombarda 29 novembre 1984, n. 60 e dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale lombarda 28 giugno 1982, n. 29, nei limiti di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 2, primo comma, 4, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione e, sospeso il giudizio in corso, rimette gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Sospende il giudizio proposto con ricorso n. 3011/1985 e, riservata ogni altra pronuncia, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulle questioni di legittimità costituzionale dianzi esposte in ordine all'art. 1 della legge regionale n. 22 del 27 marzo 1985, all'art. 36 della legge regionale n. 60 del 29 novembre 1984 ed all'art. 2 della legge regionale n. 29 del 28 giugno 1982, secondo quanto precisato in parte motiva;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta della regione Lombardia e comunica al presidente del consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 febbraio 1987 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione III.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 9 novembre 1987 dalla Corte d'assise di Bolzano nel procedimento penale a carico di Pahl Franz (Reg. ord. n. 853/1987).

Artt. 28 e 45 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670: Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - insindacabilità dei membri dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano per opinioni e voti espressi - interpretazioni della norma prospettata: a) in senso restrittivo (esclusione di responsabilità solo per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni riguardo alle materie, di stretta competenza delle province, di cui agli artt. 8, 9 e 10 stat. spec.); b) in senso estensivo (esclusione di responsabilità per le opinioni espresse dai consiglieri provinciali anche al di fuori delle loro attribuzioni - ingiustificata disparità di trattamento (se si segua la interpretazione restrittiva) a scapito dei consiglieri provinciali rispetto ai membri del Parlamento, insindacabili per le opinioni espresse in relazione a qualsivoglia attività esplicita nell'ambito del Parlamento; ma anche (se si segua la interpretazione estensiva) a vantaggio dei consiglieri provinciali rispetto ai cittadini, venendo i primi a godere di una insindacabilità assoluta non riconosciuta ai secondi (art. 3 Cost.).

LA CORTE DI ASSISE

All'udienza dibattimentale del 9 novembre 1987, nel procedimento penale a carico di Pahl Franz, imputato del reato di cui all'art. 292 del codice penale ha pronunciato la seguente ordinanza, deliberando nell'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata dalla difesa, degli artt. 29 e 49 dello statuto speciale regione Trentino-Alto Adige in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sentito il p.m. che si è associato;

Premesso che nella dottrina costituzionalistica in tema di interpretazione dell'art. 68 della Costituzione che sanziona l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni da parte dei membri del parlamento, è ormai pacifica l'estensione della prerogativa ad ogni forma di responsabilità giuridica — non solo dunque nel campo penale come avviene per la prerogativa della inviolabilità di cui al secondo comma dello stesso art. 68 della Costituzione, dove il riferimento alla responsabilità penale è testuale, ma anche nel campo della responsabilità civile ed in quello della responsabilità amministrativa, in particolare disciplinare —; del pari pacifica la non estensibilità della stessa alle azioni o fatti materiali commessi dal parlamentare, pur nell'esercizio delle proprie funzioni, dovendosi questa immunità considerare limitata alle manifestazioni del pensiero quali sono appunto le opinioni e i voti;

Inoltre, la non estensibilità della prerogativa alle opinioni manifestate in altre occasioni o sedi; che però tale prerogativa si estende a tutti e tipi di reato che possono essere commessi — purché nello esercizio delle funzioni parlamentari come sopra intese — mediante espressioni di opinioni e di voti (ingiuria, diffamazione, vilipendio e altro);

Considerato che i membri del consiglio regionale — art. 28 cpv. statuto regione Trentino-Alto Adige — sono insindacabili in ordine alle opinioni ed ai voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni e che siffatta prerogativa viene estesa ai sensi dell'art. 49 Statuto ai membri del Consiglio Provinciale;

Ritenuto che la provincia di Bolzano ha competenza legislativa primaria nelle materie elencate dall'art. 8 dello statuto e che pertanto i membri del consiglio provinciale svolgono attività legislativa analoga a quella dei membri del Parlamento;

Di tal che, interpretando restrittivamente l'ambito di applicazione del combinato disposto degli artt. 29 e 40 dello statuto speciale regione T.A.A., nel senso che i membri del consiglio provinciale godono della insindacabilità solo in ordine alle opinioni e ai voti espressi nell'esercizio delle funzioni reattive alle attribuzioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 dello Statuto è ravvisabile una disparità di trattamento tra i membri del consiglio provinciale e i membri del Parlamento, posto che questi ultimi, come si è visto in premessa, sono insindacabili per le opinioni espresse per qualsivoglia attività esplicita nell'ambito del Parlamento;

che, per converso, interpretando estensivamente i citati artt. 28 e 49 dello Statuto, nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del consiglio provinciale anche al di fuori delle loro attribuzioni, sia pure nell'ambito del consiglio provinciale, si può altresì ravvisare, come è stato evidenziato dal p.m. d'udienza una disparità di trattamento tra i membri del consiglio provinciale e i cittadini, godendo i primi di una insindacabilità assoluta non riconosciuta ai secondi;

ad ogni buon fine non va dimenticato che il disposto di cui all'art. 35 dello statuto speciale regione T.A.A. prevede espressamente che nelle materie non appartenenti alla competenza delle regioni, che presentano però per essa particolare interesse, il consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti e poiché come è noto, ai sensi dell'art. 48 dello statuto ciascun consiglio provinciale è composto dagli stessi membri del consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia, non si comprende il motivo per cui il consiglio provinciale non possa avvalersi del disposto dell'art. 35 dello Statuto;

Ciò posto, si osserva che la prospettata questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini del presente giudizio, trattandosi di fatto riconducibile ad una ipotesi di non punibilità per l'imputato nella sua veste di consigliere provinciale;

che la questione stessa può essere sollevata anche in tema di leggi costituzionali, qual'è lo statuto speciale della regione T.A.A., non solo per vizi formali ma anche sostanziali (come si è espressa autorevole dottrina);

P. Q. M.

In applicazione dell'art. 23 della legge 21 marzo 1953, n. 87,

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 49 dello statuto speciale regione T.A.A. in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali a carico di Pahl Franz, alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina altresì, che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

(Seguono le firme)

87C1592

Ordinanza emessa il 28 marzo 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 dicembre 1987) dal pretore di Saronno sul ricorso proposto dal Ravenelli Mario ed altra contro l'ufficio distrettuale imposte dirette ed altro (Registro ord. n. 854/1987).

Art. 54, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: Imposte dirette - procedura esattoriale - riscossione coattiva della imposta - atti esecutivi - inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione - conseguente impossibilità per l'autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l'esecuzione (artt. 24, 102 e 113 Cost.).

IL PRETORE

PREMESSO IN FATTO

che con ricorso qualificato «ex art. 615 del cod. proc. civ. e, in subordine, ex, art. del 700 cod. proc. civ.», depositato in data 28 ottobre 1986 presso la cancelleria della pretura di Saronno, i signori Ravenelli Mario e Ines hanno esposto:

- a) che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Saronno aveva emesso nei loro confronti avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi (Irpef e Ilor) per gli anni 1979 e 1980;
- b) che erano state loro notificate le relative cartelle esattoriali;
- c) che contro tale accertamento avevano proposto, per ciascun anno di accertamento, ricorsi davanti la commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio;
- d) che i ricorsi erano tuttora pendenti;
- e) che a seguito dell'iscrizione a ruolo ed al mancato pagamento della rata di settembre (L. 4.821.334), l'esattore aveva proceduto all'esecuzione fiscale con atto di pignoramento del 13 ottobre 1986, per L. 5.115.614;
- f) che il pignoramento cadeva sui seguenti beni mobili: 1) impastatrice a spirale «Esperia»; 2) macchina per pane lavorato «La Fornarina», del valore complessivamente stimato in L. 8.000.000;

g) che i ricorrenti il giorno 7 marzo 1986 avevano presentato a questo stesso Pretore analogo ricorso in relazione al pignoramento che aveva colpito le stesse macchine e al riguardo il pretore aveva sollevato questione di legittimità costituzionale;

h) che la situazione prospettata era identica (tenuto conto del fatto che sussisteva il *fumus* relativamente al fatto che i redditi accertati erano inesistenti e che i beni erano assolutamente impignorabili, ai sensi dell'art. 514, n. 4, del cod. proc. civ.);

tanto premesso hanno chiesto che il pretore:

in via principale trasmettesse gli atti alla Corte costituzionale;

in subordine, sospendesse la procedura esecutiva sino all'esito del giudizio di costituzionalità già sollevato;

in ulteriore subordine, sospendesse l'esecuzione sino all'esito del giudizio promosso davanti la commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio;

che il pretore ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 28 novembre 1986, sospendendo la riscossione coattiva;

che all'udienza indicata è comparso un funzionario dell'ufficio imposte di Saronno, eccependo il difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo termine per il deposito della comparsa di risposta da parte dell'avvocatura dello Stato;

che alla stessa udienza è pure comparso un funzionario dell'esattoria, il quale ha eccepito che i beni — pur ammettendo che rientrassero nella previsione dell'art. 514, n. 4, del cod. proc. civ.— ben potevano essere pignorati, essendo soggetti al privilegio di cui all'art. 2759 del cod. civ. (richiamato dall'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

che alla successiva udienza del 15 dicembre 1987 è stato chiesto un nuovo rinvio per consentire all'avvocatura dello Stato di depositare la propria comparsa di risposta;

che ciò è avvenuto alla successiva udienza del 16 febbraio 1987;

che l'avvocatura ha eccepito il difetto assoluto di giurisdizione di questo pretore e in subordine l'incompetenza dello stesso, ai sensi dell'art. 9 del cod. proc. civ.;

che il pretore si è riservato di decidere;

RITENUTO IN DIRITTO

che nel procedimento per riscossione coattiva è esplicitamente prevista la competenza del pretore per quanto concerne il controllo sul regolare svolgimento del procedimento stesso, la distribuzione della somma ricata e i provvedimenti *ex art.* 619 del cod. proc. civ., in materia di opposizione di terzo (cfr. l'art. 45, ultimo co., e l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);

che quindi la questione di competenza non si porrebbe (ove fosse possibile, nel procedimento di riscossione coattiva esattoriale, l'opposizione *ex art.* 616 del cod. proc. civ., attinente l'impignorabilità dei beni);

che il problema è quindi nuovamente il difetto assoluto di giurisdizione di questo pretore;

che, al riguardo, questo pretore ha osservato con la propria ordinanza 2 aprile 1986 su identico ricorso proposto dai ricorrenti:

RITENUTO IN DIRITTO

che è preliminare la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione di questo pretore, in qualità di giudice dell'esecuzione, relativamente all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 del cod. proc. civ.;

che tale giurisdizione è esclusa dall'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per cui le opposizioni regolate dagli artt. 615 e 618 del codice di procedura civile non sono ammesse nel procedimento esattoriale;

che la Corte costituzionale, chiamata più volte a valutare la costituzionalità di detto procedimento (anche in relazione alle analoghe norme previgenti) ha escluso la fondatezza delle questioni prospettate (cfr. in particolare la sentenza 6 marzo 1974, n. 67), chiarendo peraltro che contro il provvedimento dell'Intendente di finanza (adito ai sensi dell'art. 53 del d.P.R.) sono esperibili i comuni rimedi propri della giurisdizione amministrativa;

che, peraltro, in assenza di una norma che esplicitamente attribuisca al giudice amministrativo la competenza esclusiva in relazione al provvedimento dell'Intendente di finanza, adottato ai sensi dell'art. 53 del d.P.R., rimane ferma la regola (art. 103, primo comma, della Costituzione), per cui il giudice amministrativo stesso ha giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione unicamente per la tutela degli interessi legittimi;

che tale deroga non pare sussistere nel caso in esame e il Consiglio di Stato, nelle più recenti pronunce, appare orientato ad escluderla (cfr. la sentenza 28 dicembre 1984, n. 1067, in Foro it., 1985, III, 383);

che per la tutela dei diritti soggettivi (qual è indiscutibilmente quello prospettato dai ricorrenti, relativo all'impignorabilità dei beni) non è possibile quindi ricorrere né al giudice amministrativo (per i motivi suddetti) né al giudice ordinario (per l'esclusione di cui all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973);

che si prospetta quindi la questione di costituzionalità dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R., n. 692/1973, nella parte in cui dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 615 del cod. proc. civ., relativa all'impignorabilità dei beni, per violazione dell'art. 24 della Cost.;

che tale questione è sicuramente rilevante nel caso in esame (in quanto l'accoglimento dell'eccezione prospettata consentirebbe a questo Pretore di entrata nel merito della causa, essendo, egli competente per valore);

che la questione stessa non è superata dal disposto dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. n. 602/1973 (che consente l'azione contro l'esattore per il solo risarcimento dei danni, dopo il compimento dell'esecuzione);

che, infatti, la vendita di beni strumentali all'esercizio di un'attività fa venir meno la possibilità stessa di sopravvivere, causando un danno non risarcibile;

che, la questione prospettata comporta che debba essere sollevata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, del d.P.R. (nella parte in cui esclude la possibilità per il pretore di sospendere l'esecuzione nel caso in cui sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 del cod. proc. civ., attinente all'impignorabilità dei beni, limitando invece tale possibilità alla sola ipotesi in cui sia stata proposta opposizione di terzo);

che a questo punto, si pone il problema se la procedura in corso debba o meno essere sospesa;

che questo pretore non ignora la pronuncia della Corte costituzionale in materia (sentenza n. 63 del 1º aprile 1982) che ha affermato che l'esclusione di una tutela cautelare nel caso in esame non è in contrasto con il dettato costituzionale (principio puntualmente seguito dalla Cassazione, s.u. civili, 20 ottobre 1983, n. 6151);

che questo stesso pretore, in proprie precedenti pronunce, si è adeguato a tale giurisprudenza (cfr. sentenza n. 67/1985 del 22 aprile 1985);

che, peraltro, ad avviso di questo pretore, altro è il non garantire la tutela cautelare in attesa di una pronuncia di un giudice di legittimità o di merito, altro è il non garantirla in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, sulla legittimità di una legge;

che, infatti, il non sospendere il procedimento esecutivo nel caso in esame equivarrebbe a vanificare un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale, in relazione al caso prospettato (posto che i beni sarebbero venduti);

che, quindi, se può ritenersi (come ha fatto alla Corte costituzionale) che il diritto alla tutela cautelare non discenda necessariamente dal disposto dell'art. 24 della Costituzione, per quanto concerne i giudizi davanti ai giudici ordinari o speciali, va peraltro ritenuto che tale diritto debba essere comunque (eccezionalmente) garantito nel caso in cui si prospetti una questione di costituzionalità;

che il *fumus boni juris* è dato dalla prospettata questione di costituzionalità e il *periculum in mora* è dato dal fatto che, venduti i beni, i ricorrenti perderebbero qualunque interesse concreto al proseguimento del giudizio;

P. Q. M.

(*Omissis*);

che questo pretore non ravvisa ragioni per discostarsi dal precedente avviso;

che, in particolare, è irrilevante quanto affermato dall'esattore (relativamente all'applicabilità dell'art. 65 del d.P.R. n. 602/1973), posto che l'art. 2759 del cod. civ. (richiamato dal citato art. 65, nel consentire la pignorabilità dei beni) prevede il privilegio solo per i crediti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede (e in questo caso si procede per i redditi relativi agli anni 79-80);

che la norma indicata avvalora quanto affermato da questo pretore nella precedente ordinanza;

che infatti l'art. 65 implicitamente prevede l'impignorabilità dei beni per le altre ipotesi di cui all'art. 514 del cod. proc. civ. e per i beni di cui al n. 4 dello stesso articolo che non rientrino nel privilegio di cui all'art. 2759 del cod. civ., ma non appresta al riguardo alcuna tutela giurisdizionale;

che va riaffermato che il non sospendere la procedura esecutiva in corso equivarrebbe a rendere la prospettata questione irrilevante;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui esclude la possibilità per il contribuente di proporre al pretore opposizione ai sensi dell'art. 615 del cod. proc. civ., con riguardo all'impignorabilità dei beni; nonché dell'art. 54, primo comma, dello stesso d.P.R., nella parte in cui limita la possibilità per il pretore di sospendere l'esecuzione alla sola ipotesi in cui sia stata proposta opposizione di terzo (e non anche opposizione ai sensi dell'art. 615 del cod. proc. civ.);

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina che l'ordinanza stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere;

Sospende la procedura esecutiva sino all'esito del giudizio di costituzionalità.

Saronno, addì 28 marzo 1987

(Seguono le firme)

87C1593

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ABRUZZO**
- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
 - ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
 - ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
 - ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9
- BASILICATA**
- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
 - ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria
- CALABRIA**
- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
 - ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
 - ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
 - ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
 - ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144
- CAMPANIA**
- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
 - ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
 - ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
 - ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
 - ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
 - ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
 - ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traveras Nobile ang. via S. Matteo, 51
 - ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
 - ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11
- EMILIA-ROMAGNA**
- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
 - ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIAACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
 - ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
 - ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
 - ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
 - ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
 - ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
 - ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
 - ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
 - ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3
- FRIULI-VENEZIA GIULIA**
- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
 - ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
 - ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- LAZIO**
- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
 - ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
 - ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
 - ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari
- LIGURIA**
- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r
- LOMBARDIA**
- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 168
 - ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
 - ◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
 - ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
 - ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
- PIEMONTE**
- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
 - ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
 - ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
 - ◇ **BELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
 - ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
 - ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
 - ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73
- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
 - ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
 - ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
 - ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
 - ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
 - ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
 - ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- SICILIA**
- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
 - ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
 - ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
 - Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
 - Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
 - ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele
 - ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
 - ◇ **MESSINA**
Libreria OSPE
Piazza Cairoli, isol 221
 - ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
 - ◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
 - ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
 - ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
 - ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
 - ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Filungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
 - ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
 - ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milles, 13
 - ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macaliti, 37
 - ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
 - ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
 - ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
 - ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- VALLE D'AOSTA**
- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34
- VENETO**
- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
 - ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
 - ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
 - ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
 - ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
 - ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
 - ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Piroia (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria Catabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria italiana, via Chiata, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221